*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 4 del 7 gennaio 1971*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Giovedì, 7 gennaio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1077.**

**Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1078.**

**Norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle Amministrazioni dello Stato.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1079.**

**Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1080.**

**Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1081.**

**Norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1077**.

**Riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

## CAPO I
## AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI

### Art. 1.
### (*Concorsi di ammissione*)

I concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato sono per esami, per titoli e per titoli ed esami.

A tal fine, per la determinazione del numero dei posti da mettere a concorso, potrà tenersi conto, oltre che dei posti già disponibili, anche di quelli che si faranno vacanti nel ruolo entro l'anno, in dipendenza dei collocamenti a riposo. Le nomine ai posti in eccedenza a quelli disponibili alla data del bando sono conferite al verificarsi delle singole vacanze, qualora il concorso venga espletato prima.

Non possono essere messi a concorso i posti riservati ai passaggi di carriera ai sensi dei successivi articoli 16, 21 e 27.

### Art. 2.
### (*Bando di concorso*)

Il concorso è indetto con decreto del Ministro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto al successivo art. 5.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il decreto con il quale è indetto il concorso fissa il diario e la sede delle prove scritte ed eventualmente di quelle pratiche.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata la esclusione dal concorso disposta ai sensi del comma seguente, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte e pratiche nella sede e nei giorni indicati nel bando.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso soltanto per difetto dei prescritti requisiti.

### Art. 3.
### (*Esami di ammissione*)

Gli esami dei concorsi di ammissione in carriera consistono:

a) *per le carriere direttive*: in due prove scritte e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura economico-giuridica o tecnica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato;

b) *per le carriere di concetto*: in due prove scritte e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche o tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera;

c) *per le carriere esecutive*: in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio.

Gli esami sono diretti ad accertare il possesso di una adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della carriera, nonchè l'idoneità all'uso di macchine di ufficio.

Per le carriere tecniche, direttive e di concetto, una delle prove scritte può essere sostituita da una prova pratica.

La prima prova scritta dei concorsi per l'accesso alle carriere di concetto e quella per l'accesso alle carriere esecutive può consistere in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e su altre indicate nel programma d'esame.

Il programma d'esame è stabilito per i concorsi unici di cui al successivo art. 5 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e per quelli di accesso ai singoli ruoli con decreto del Ministro competente, sentito in entrambi i casi il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Le sedute delle commissioni esaminatrici, durante lo svolgimento delle prove orali, sono pubbliche.

### Art. 4.
### (*Commissioni esaminatrici*)

I componenti delle commissioni esaminatrici, ad esclusione del presidente, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza.

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami, ovvero per titoli ed esami, possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unità, di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

All'integrazione delle commissioni dei concorsi per soli titoli si può procedere quando i candidati che abbiano presentato la domanda superino le 2.000 unità. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 1.000.

Art. 5.

(*Concorsi unici*)

Può essere indetto un unico concorso di ammissione alle qualifiche iniziali di carriere corrispondenti, anche se i relativi ruoli organici appartengono ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti a Ministeri diversi, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e dei vincitori compresa, spettanti ai competenti organi dei Ministeri interessati sono devolute a quelli corrispondenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 6.

(*Concorsi circoscrizionali*)

I concorsi di ammissione alle varie carriere possono essere banditi anche limitatamente ai posti disponibili negli uffici aventi sede in determinate regioni, gruppi di regioni, compartimenti e altre circoscrizioni superiori alla provincia, salva per tutti i cittadini la facoltà di parteciparvi.

Art. 7.

(*Regolamenti di esecuzione*)

Con uno o più regolamenti, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ed il Consiglio di Stato, sono determinati i ruoli per i quali può essere esercitata la facoltà di cui al primo comma dell'art. 5, nonchè gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le procedure per l'espletamento dei concorsi e la composizione delle commissioni esaminatrici, sia per i concorsi unici che per quelli di accesso a singoli ruoli organici, sia per quelli nazionali che per i circoscrizionali.

Art. 8.

(*Concorsi interni*)

Un terzo dei posti recati in aumento nei singoli ruoli organici per effetto di norme di legge o regolamentari è conferito, nella prima applicazione delle norme medesime, mediante normale concorso alla qualifica iniziale riservato al personale della stessa amministrazione in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 9.

(*Accesso alle carriere direttive*)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere direttive, amministrative e tecniche, si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

La nomina in prova del personale direttivo tecnico si consegue anche mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che siano muniti di diploma di laurea e siano in possesso dei requisiti di cui al citato art. 2.

Nella valutazione dei titoli, oltre che dei titoli professionali, si tiene anche conto della votazione riportata nell'esame finale di laurea e nelle materie aventi specifica attinenza alle attribuzioni proprie della carriera, nonchè delle specializzazioni conseguite.

Con i decreti da emanarsi ai sensi degli articoli 7 e 3 saranno stabiliti, rispettivamente, le altre categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio.

I vincitori dei concorsi di cui al secondo comma del presente articolo non possono conseguire la nomina in ruolo se, durante il periodo di prova, non abbiano frequentato, con esito favorevole, apposito corso di formazione.

I vincitori dei concorsi di cui al citato secondo comma che, trovandosi in particolare posizione di stato per causa di servizio militare, o per altri motivi, non possono partecipare o portare a termine il corso di formazione sono ammessi a frequentare il primo corso successivo all'assunzione o al rientro in servizio.

Art. 10.

(*Accesso alle carriere di concetto*)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere di concetto si consegue mediante pubblico concorso per esami, al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 11.

(*Accesso alle carriere esecutive*)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere esecutive si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado e siano in possesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Art. 12.

(*Accesso alle carriere ausiliarie*)

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario si consegue mediante pubblico concorso per titoli, al quale sono ammessi coloro che abbiano conseguito la licenza elementare e siano in pos-

sesso degli altri requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

La nomina in prova alla qualifica iniziale delle carriere del personale ausiliario tecnico e di quello addetto alla conduzione di automezzi si consegue mediante pubblico concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al primo comma, nonchè, per il personale addetto alla conduzione di automezzi, della patente di guida necessaria per l'espletamento delle mansioni richieste.

L'esame consiste in una prova pratica di idoneità tecnica.

La nomina ad autista in prova è, altresì, subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

## Capo II
## ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

### Art. 13.
(*Qualifiche iniziali delle carriere direttive*)

Le qualifiche iniziali, sino a quella di consigliere di prima classe ed equiparata, delle carriere direttive sono sostituite dall'unica qualifica di consigliere, ed equiparate.

I posti di consigliere e di direttore di sezione, o qualifiche equiparate, sono resi cumulativi in unico contingente organico.

### Art. 14.
(*Attribuzioni dei consiglieri*)

Il primo comma dell'art. 159 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« I consiglieri collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti; istruiscono le pratiche loro affidate; svolgono attività di carattere istruttorio; comunicano agli interessati i provvedimenti adottati dall'amministrazione; rilasciano certificazioni; partecipano a commissioni o comitati od altri organi collegiali operanti nell'amministrazione periferica, nonchè, quando non possa provvedersi con personale di qualifica superiore, in quella centrale ».

### Art. 15.
(*Promozione a direttore di sezione*)

La promozione a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i consiglieri, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, ridotti a tre anni e sei mesi per il personale direttivo tecnico.

La promozione, per coloro che la conseguono al primo scrutinio, decorre agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alla data di compimento della anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio, fermo restando l'ordine della relativa graduatoria.

### Art. 16.
(*Nomina a direttore di sezione di impiegati della carriera di concetto*)

La nomina a direttore di sezione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esami nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili nel ruolo organico. La frazione di posto non inferiore alla metà si computa come posto intero; ove al concorso non possa essere attribuito alcun posto si procederà, negli anni successivi, alle opportune operazioni di conguaglio.

Al concorso sono ammessi gli impiegati delle carriere di concetto della stessa amministrazione con qualifica di segretario capo, o equiparata, nonchè di segretario principale, o equiparata, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Il passaggio alle carriere tecniche è limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto e delle eventuali specializzazioni.

Gli esami del concorso sono a carattere teorico-pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Il programma degli esami è stabilito con i criteri e le modalità di cui al precedente art. 3.

L'ammissione al concorso per coloro che non siano provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole del consiglio di amministrazione che, a tale fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le funzioni della carriera direttiva e del risultato conseguito nei corsi di integrazione.

Nel mese di febbraio di ogni anno è pubblicato il bando di concorso per i posti che si sono resi disponibili entro il 31 dicembre precedente.

Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti i concorsi di ammissione in carriera e la nomina in ruolo; le previste pubblicazioni sono fatte nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione.

La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disponibilità dei posti messi a concorso. I vincitori medesimi seguono nel ruolo gli impiegati promossi, mediante scrutinio, con la stessa decorrenza.

I vincitori che non riportino un giudizio favorevole al termine del periodo di prova sono restituiti al ruolo di provenienza.

### Art. 17.
(*Promozione alla qualifica di direttore di divisione*)

La promozione a direttore di divisione, o qualifiche equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i direttori di sezione, o equiparati, dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

### Art. 18.
(*Qualifiche delle carriere di concetto e relative dotazioni organiche*)

Le carriere di concetto comprendono le seguenti qualifiche:

*a*) personale amministrativo e contabile:
segretario capo, ragioniere capo, ed equiparate;
segretario principale, ragioniere principale, ed equiparate;
segretario, ragioniere, ed equiparate;

*b*) personale tecnico:
perito capo, geometra capo, ed equiparate;
perito principale, geometra principale, ed equiparate;
perito, geometra, ed equiparate.

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: segretario capo, perito capo, od equiparate, dieci per cento; segretario principale, perito principale, od equiparate, quarantacinque per cento; segretario, perito, od equiparate, quarantacinque per cento.

Per i ruoli organici che non comprendono qualifiche corrispondenti a quella iniziale della carriera la dotazione organica della qualifica terminale è pari al dieci per cento del ruolo.

Ferma restando la dotazione complessiva dei ruoli organici, si determina il dieci per cento da attribuire alla qualifica più elevata computando come posto intero la eventuale frazione. Il resto dei posti va diviso in parti uguali tra la qualifica intermedia e quella iniziale. In caso di numero dispari viene attribuita una unità in più alla qualifica intermedia.

Restano ferme le disposizioni che prevedono maggiori percentuali di posti nelle qualifiche più elevate.

Art. 19.

(*Attribuzioni del personale di concetto*)

Il personale delle carriere di concetto, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale o periferica, svolge compiti di segreteria e di collaborazione; è preposto ad uffici ed attende a compiti di vigilanza non riservati alle attribuzioni della carriera direttiva; rilascia certificazioni nell'ambito delle proprie attribuzioni; provvede agli adempimenti che gli vengono affidati ed esplica gli altri compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico previsti dai singoli ordinamenti ministeriali; nei casi previsti dagli ordinamenti medesimi può far parte, come membro tecnico o segretario, di commissioni, comitati od altri organi collegiali operanti nell'Amministrazione centrale o periferica, salvo che la partecipazione a tali organi non sia riservata al personale della carriera direttiva.

Art. 20.

(*Promozione a segretario principale*)

I posti disponibili nella qualifica di segretario principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica se appartenenti alle carriere amministrative e sette anni se appartenenti alle carriere tecniche.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 21.

(*Nomina a segretario principale di impiegati delle carriere esecutive*)

La nomina a segretario principale, o qualifiche equiparate, si consegue mediante concorso per esame, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi gli impiegati delle carriere esecutive della stessa amministrazione con qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, nonchè di coadiutore principale, o equiparatá, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o, a prescindere da tale anzianità, se in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Al concorso medesimo sono ammessi i coadiutori dattilografi ed i coadiutori meccanografi con almeno sedici anni di anzianità nella carriera, ridotti a undici per coloro che sono in possesso del prescritto diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo o tecnico.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

Art. 22.

(*Promozione a segretario capo*)

I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i segretari principali, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 23.

(*Qualifiche delle carriere esecutive e relative dotazioni organiche*)

Le carriere esecutive comprendono le seguenti qualifiche:

*a*) personale amministrativo:

| | |
|---|---|
| coadiutore superiore, ed equiparate; | |
| coadiutore principale, ed equiparate;<br>coadiutore, ed equiparate; | coadiutore dattilografo, ed equiparate. |

*b*) personale tecnico:

| | |
|---|---|
| coadiutore tecnico superiore, ed equiparate; | coadiutore meccanografo superiore; |
| coadiutore tecnico principale, ed equiparate;<br>coadiutore tecnico, ed equiparate. | coadiutore meccanografo. |

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, ed equiparate, dieci per cento; coadiutore principale, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore, ed equiparate, quarantacinque per cento; coadiutore meccanografo superiore dieci per cento; coadiutore meccanografo novanta per cento. Si osserva il disposto di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 18.

I contingenti di posti per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale, ed equiparate, del personale amministrativo sono distinti dal contingente previsto per la qualifica di coadiutore dattilografo, che è determinato riducendo di uno stesso numero di posti le dotazioni organiche delle prime due.

Nei ruoli in cui sia prevista, la qualifica di assistente alla vigilanza, equiparata a coadiutore principale, è conferita a scelta, previo parere favorevole del consiglio di

amministrazione, tra gli impiegati della carriera ausiliaria dell'amministrazione con almeno venti anni di effettivo servizio di ruolo.

### Art. 24.
*(Attribuzioni del personale esecutivo)*

Il personale delle carriere esecutive, addetto agli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica, disimpegna mansioni d'archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia, di stenografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine, nonchè quella di collaborazione in compiti di natura contabile, tecnica ed amministrativa, non attribuite alla carriera superiore e specificati dagli ordinamenti delle singole amministrazioni.

I coadiutori dattilografi che abbiano compiuto venti anni di effettivo servizio nella qualifica possono, per esigenze di servizio, essere applicati alle altre mansioni del personale amministrativo, sentiti gli impiegati ed il consiglio di amministrazione.

### Art. 25.
*(Passaggio dei dattilografi ad altre mansioni)*

I coadiutori dattilografi, se riconosciuti permanentemente non idonei all'uso delle macchine in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, sono trasferiti nel corrispondente contingente del personale esecutivo amministrativo nella qualifica di coadiutore se siano in possesso di un'anzianità di servizio inferiore agli undici anni, e in quella di coadiutore principale se in possesso di anzianità maggiore.

Il trasferimento è disposto, occorrendo anche in soprannumero, con decreto del Ministro, su conforme parere del consiglio di amministrazione. Gli impiegati trasferiti conservano l'anzianità di carriera posseduta; ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore, sono inseriti nell'ordine che ad essi spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e ove siano inquadrati nella qualifica di coadiutore principale sono inscritti in ruolo dopo l'ultimo dei presenti, conservando, agli effetti economici, l'anzianità di servizio eccedente gli undici anni.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento sono lasciati scoperti altrettanti posti nel contingente dei coadiutori dattilografi.

Alla visita medica prevista dal primo comma assiste un medico di fiducia dell'impiegato se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

### Art. 26.
*(Promozione a coadiutore principale)*

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, o equiparate, detratti quelli da attribuire ai sensi dell'articolo seguente, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

### Art. 27.
*(Nomina a coadiutore principale di impiegati della carriera ausiliaria e di operai)*

La nomina a coadiutore principale, o qualifiche equiparate, del personale esecutivo si consegue mediante concorso per esami, nella misura di un sesto dei posti annualmente disponibili, al quale sono ammessi i dipendenti della stessa amministrazione appresso indicati:

*a*) i commessi capi, e i commessi, o equiparati, delle carriere ausiliarie, anche tecniche, con almeno tredici anni di effettivo servizio nella carriera;

*b*) i capi draga, i capi operai, gli operai specializzati, ed equiparati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

Il passaggio alle carriere dei coadiutori dattilografi e dei coadiutori meccanografi avviene nella qualifica iniziale, nel limite di un sesto dei posti in essa annualmente disponibili, con l'attribuzione della quarta classe di stipendio.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

### Art. 28.
*(Promozione alla qualifica di coadiutore superiore)*

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali ed i coadiutori dattilografi dello stesso ruolo che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque e sedici anni di effettivo servizio.

I posti da conferire sono ripartiti fra i coadiutori dattilografi ed i coadiutori principali in proporzione diretta ai contingenti stabiliti per la qualifica di coadiutore dattilografo e, complessivamente, per le qualifiche di coadiutore e di coadiutore principale. Alla fine di ogni triennio si procede al conguaglio delle aliquote di posti spettanti ai due contingenti.

La promozione alla qualifica di coadiutore tecnico superiore, o equiparate, si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori tecnici principali o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di coadiutore meccanografo superiore si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori meccanografi che abbiano compiuto sedici anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli impiegati nominati coadiutori dattilografi o coadiutori meccanografi ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente sono ammessi agli scrutini per la promozione alla qualifica di coadiutore superiore

del relativo ruolo al compimento di cinque anni di effettivo servizio con la quarta classe di stipendio.

Le frazioni di posto risultanti dalle ripartizioni previste dai precedenti commi primo, terzo e quarto sono arrotondate all'unità in favore dell'aliquota dei posti conferibili mediante scrutinio per merito comparativo.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 29.

(*Qualifiche delle carriere ausiliarie e relative dotazioni organiche*)

Le carriere del personale ausiliario comprendono le seguenti qualifiche:

*a*) personale addetto agli uffici: commesso capo, commesso;

*b*) personale ausiliario tecnico: agente tecnico capo, agente tecnico;

*c*) personale addetto al servizio degli automezzi: capo autorimessa, autista.

La dotazione organica delle singole qualifiche è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: commesso capo, o equiparate, trenta per cento; commesso o equiparate, settanta per cento.

Si osserva il disposto di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 18.

Art. 30.

(*Mansioni del personale ausiliario*)

Il personale ausiliario addetto agli uffici provvede a mantenere l'ordine e la pulizia degli uffici cui è assegnato, disimpegna il servizio di anticamera, vigila l'accesso del pubblico agli uffici, esegue il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti, disimpegna mansioni di guardiania e custodia, di manovra di ascensori e montacarichi ed adempie agli incarichi di carattere materiale inerenti al servizio.

Il personale ausiliario tecnico esplica le mansioni previste dai singoli ordinamenti.

Il personale che riveste la qualifica di autista è addetto alla conduzione di autoveicoli o di motoveicoli nonchè alla piccola manutenzione e pulizia dei medesimi; durante le ore di attesa è addetto, ove occorra, ai servizi di cui al primo comma.

Il personale che riveste la qualifica di capo autorimessa può essere utilizzato, ove occorra, anche per la conduzione di autoveicoli.

Al personale delle carriere ausiliarie di cui al primo ed al secondo comma che, munito di patente di guida, ne faccia domanda, possono essere affidate, ove ricorrano particolari esigenze di servizio, le mansioni degli autisti previo accertamento, mediante prova pratica, della loro idoneità.

Art. 31.

(*Trasferimento degli autisti ad altro ruolo*)

Il personale addetto al servizio degli automezzi che riveste la qualifica di autista, se riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni della qualifica in base a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, è trasferito in altro ruolo del personale ausiliario della stessa amministrazione nelle cui mansioni sia utilizzabile.

Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia dell'impiegato, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa.

Il trasferimento è disposto con decreto ministeriale, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Il personale trasferito è collocato nella qualifica corrispondente del nuovo ruolo, occorrendo anche in soprannumero, nell'ordine che gli spetta secondo la data di nomina nella qualifica già ricoperta e conservando la relativa anzianità di carriera.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione del precedente comma sono riassorbiti al verificarsi delle prime corrispondenti vacanze nella qualifica; sino al riassorbimento, sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza.

Il trasferimento ad altro ruolo è, altresì, disposto nei confronti degli autisti cui sia stata definitivamente ritirata la patente di guida, salvo che non si proceda alla destituzione ai sensi degli articoli 84 e 85 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 32.

(*Promozione alla qualifica di commesso capo*)

I posti disponibili nella qualifica di commesso capo, o equiparate, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi, o equiparati, dello stesso ruolo che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VARIE CARRIERE

Art. 33.

(*Trasferimento di sede*)

Il personale nominato all'impiego a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui all'art. 6 non può essere trasferito nè distaccato ad uffici aventi sedi in circoscrizione diversa da quella per la quale ha concorso prima che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato.

Art. 34.

(*Personale comandato*)

Gli articoli 56 e 57 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 56 (*Comando presso altra amministrazione*). — L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.

Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.

Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.

Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.

Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono ».

« Art. 57 (*Trattamento del personale comandato e carico della spesa*). — L'impiegato in posizione di comando è ammesso agli esami, ai concorsi ed agli scrutini di promozione nonchè ai concorsi per il passaggio alla qualifica intermedia della carriera superiore in base alle normali disposizioni.

La spesa per il personale comandato presso altra amministrazione statale resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.

Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio. L'ente è, altresì, tenuto a versare all'amministrazione statale cui il personale stesso appartiene l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.

Il periodo di tempo trascorso nella posizione di comando è computato agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Alle promozioni di tutto il personale comandato, nonchè agli aumenti periodici, provvede l'amministrazione cui l'impiegato appartiene organicamente ».

## Art. 35.

### (*Personale fuori ruolo*)

L'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 59 (*Trattamento e promozione del personale fuori ruolo*). — All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione o la nomina a qualifica superiore rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi o dei nominati, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione o con la nomina permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto di promozione o di nomina può disporre il collocamento fuori ruolo, anche nella nuova qualifica ».

## Art. 36.

### (*Rapporti informativi*)

Il rapporto informativo per l'impiegato della carriera direttiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; capacità organizzativa; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore; lavori originali elaborati per il servizio; incarichi svolti; corsi professionali superati; pubblicazioni scientifiche; qualità morali e di carattere; stima e prestigio goduti in ufficio.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera di concetto si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

L'organo competente a redigere il rapporto informativo attribuisce un coefficiente numerico per ciascuno degli elementi indicati nel primo comma, con esclusione delle ultime sei voci.

Il rapporto informativo dell'impiegato della carriera esecutiva è redatto in base ai seguenti elementi: osservanza dell'orario e degli altri doveri di ufficio; qualità del servizio prestato; rendimento; cultura generale e capacità professionale; attitudine ad assolvere le mansioni della qualifica superiore; corsi professionali superati; qualità morali e di carattere.

Per il rapporto informativo dell'impiegato della carriera ausiliaria si tiene conto degli elementi di giudizio previsti dal precedente comma in relazione alle diverse funzioni svolte ed alle relative responsabilità.

Per gli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria il coefficiente numerico è attribuito a ciascuno dei previsti elementi di giudizio con esclusione delle ultime due voci.

Sono abrogati gli articoli 43, 44, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## Art. 37.

### (*Giudizio complessivo*)

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo, fermo restando l'obbligo della motivazione, attribuisce un punteggio complessivo pari alla somma dei coefficienti numerici parziali attribuiti all'impiegato ai sensi dell'articolo precedente, con possibilità di variarla, in più o in meno, nel limite del cinque per cento tenuto anche conto degli elementi di giudizio per i quali non è previsto il coefficiente numerico.

Il giudizio complessivo di « ottimo » è attribuito al personale che riporti un punteggio complessivo non inferiore ai nove decimi di quello massimo previsto per la carriera di appartenenza; quello di « distinto » un punteggio non inferiore a otto decimi; quello di « buono » non inferiore a sette decimi; quello di « mediocre » non inferiore ai sei decimi.

Gli impiegati che abbiano riportato il giudizio complessivo di « ottimo » con non meno di novantacinque centesimi del punteggio massimo complessivo stabilito per la carriera di appartenenza possono essere qualificati « eccezionali » con deliberazione motivata del consiglio di amministrazione, su proposta degli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo, in relazione a particolari meriti dimostrati per attaccamento al servizio, rendimento e qualità delle prestazioni rese, preparazione e capacità professionali. Gli organi competenti ad esprimere il giudizio complessivo non possono avanzare proposta per oltre il sessanta per cento degli impiegati di ciascuna qualifica da loro dipendenti, il consiglio di amministrazione non può at-

tribuire l'« eccezionale » ad un numero di impiegati superiore al trenta per cento degli iscritti in ruolo per ciascuna qualifica.

Il coefficiente numerico massimo da attribuire per ogni giudizio parziale ed il punteggio massimo complessivo per ciascuna carriera sono stabiliti con regolamento ministeriale, sentiti il consiglio di amministrazione e il Consiglio di Stato.

L'impiegato, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

Art. 38.

(*Scrutinio per merito comparativo*)

L'art. 169 del testo unico, approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 169 (*Scrutinio per merito comparativo*). — Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa personalità dell'impiegato, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Il consiglio di amministrazione, all'inizio di ogni triennio, determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo al rendimento, alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, al profitto tratto dai corsi professionali previsti dalle vigenti disposizioni, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, nonchè alla cultura generale e alla capacità professionale.

Per ogni anno di effettivo servizio prestato, nella qualifica immediatamente inferiore a quella da conferire, oltre l'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio e per non più di sei anni, il consiglio di amministrazione attribuisce un coefficiente di anzianità, pari ad un centesimo del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli se l'impiegato ha riportato un giudizio complessivo non inferiore a distinto.

Ogni scrutinato ha diritto di prendere visione o di ottenere, a proprie spese, copia dei criteri di valutazione dei titoli, nonchè del verbale della seduta del consiglio, del quaderno di scrutinio, della propria scheda personale e di quelle dei promossi ».

Art. 39.

(*Promozione per merito assoluto*)

Le promozioni per merito assoluto sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, agli impiegati che ne siano ritenuti meritevoli per capacità professionale, rendimento e buona condotta.

Art. 40.

(*Decorrenza delle promozioni per scrutinio*)

Gli scrutini per le promozioni sono tenuti due volte all'anno, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre.

Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 15, le promozioni sono conferite seguendo l'ordine di graduatoria, con effetto, rispettivamente, dal 1° luglio e dal 1° gennaio successivi.

E' ammesso agli scrutini il personale che matura la prescritta anzianità, rispettivamente, entro le predette date del 30 giugno e del 31 dicembre.

L'impiegato delle carriere esecutive o ausiliarie può rinunziare alla promozione conseguita, entro quindici giorni dalla comunicazione; in tal caso la promozione stessa è conferita ad altro impiegato, secondo l'ordine di graduatoria dello scrutinio. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di non accettare, per esigenze di servizio, la rinunzia alla promozione.

Art. 41.

(*Valutazione di anzianità*)

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini di promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparate, il servizio prestato, senza demerito, in carriera corrispondente o superiore è valutato per intero; quello prestato nella carriera immediatamente inferiore è valutato per metà.

I servizi di cui al precedente comma non possono essere valutati per più di quattro anni complessivi.

Le promozioni alle qualifiche indicate non potranno, comunque, essere conferite se nella nuova carriera non sia stato prestato servizio effettivo per almeno tre anni, ridotti a due per le carriere direttive.

I servizi militari prestati, senza demerito, nella posizione di sottufficiale, di appuntato e di carabiniere, e gradi equiparati, in servizio permanente o continuativo, in ferma volontaria o in rafferma, e nelle corrispondenti posizioni del Corpo forestale dello Stato, sono valutati ai sensi e nei limiti di cui ai precedenti commi, considerando equiparati quello di sottufficiale al servizio prestato nelle carriere esecutive e gli altri al servizio prestato nelle carriere ausiliarie.

E' abrogato l'art. 354 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 42.

(*Valutazione del servizio prestato nei reparti combattenti*)

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli scrutini per la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, di segretario principale, di coadiutore principale e di commesso capo, o equiparata, il servizio militare prestato, anteriormente alla nomina ad impiegato di ruolo, in reparti combattenti è valutato per intero come servizio civile di ruolo.

Il servizio valutato ai sensi del primo comma è cumulabile con quello valutato ai sensi dell'art. 41, fermo restando il disposto di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche agli impiegati ai quali sono stati estesi i benefici spettanti ai combattenti per la progressione in carriera.

Art. 43.

(*Personale militare passato all'impiego civile*)

Ai militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia e al personale del Corpo forestale dello Stato transitati all'impiego civile ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, o di

analoghe disposizioni, è attribuita la seconda classe di stipendio, nella qualifica iniziale della nuova carriera; essi prendono posto nel ruolo dopo gli impiegati con la stessa classe di stipendio già iscritti nel ruolo medesimo.

Il personale transitato, ai sensi delle disposizioni richiamate nel precedente comma, rispettivamente nelle carriere esecutiva ed ausiliaria consegue la terza classe di stipendio dopo un anno di effettivo servizio nel ruolo.

Art. 44.

(*Coadiutori e commessi, o equiparati, invalidi di guerra*)

I coadiutori e i commessi, o equiparati, invalidi di guerra al compimento del primo aumento periodico nella seconda classe di stipendio conseguono la terza classe.

## CAPO IV
## DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE VARIE AMMINISTRAZIONI

### Sezione I
### PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Art. 45.

(*Personale del C.N.E.L.*)

Al personale delle carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro si applicano le norme del presente decreto.

L'anzianità di servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di referendario aggiunto è stabilita in tre anni.

L'anzianità minima di effettivo servizio prescritta dall'art. 20 per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica di segretario principale è ridotta di due anni.

### Sezione II
### MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 46.

(*Applicabilità al personale dell'amministrazione degli affari esteri*)

Le carriere del personale dell'Amministrazione degli affari esteri, compresi i ruoli e le qualifiche speciali, restano disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, salvo quanto di seguito disposto nel presente decreto.

In relazione alla norma del primo comma dell'art. 269 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, valgono per l'Amministrazione degli affari esteri le disposizioni generali di cui agli articoli 1, 34, 35, 36, 37, 132, secondo ed ultimo comma, 134, 149 e 152 del presente decreto.

Si applica altresì il disposto dell'art. 38, salvo che la determinazione dei criteri e dei correlativi coefficienti numerici va effettuata annualmente dalle competenti commissioni di avanzamento di cui agli articoli 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, con riferimento alla disciplina propria delle singole carriere.

I periodi di prova previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono ridotti alla durata di sei mesi per tutto il personale dell'Amministrazione degli affari esteri.

All'art. 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente comma:

« Salvo che sia diversamente disposto dalla legge, le promozioni così conferite decorrono agli effetti giuridici ed economici dal giorno successivo alle suddette date del 30 giugno, del 31 dicembre e del 30 aprile ».

Al numero 1) del primo comma dell'art. 102 del predetto decreto, le parole: « durata di nove mesi, due dei quali » sono sostituite dalle seguenti: « durata di almeno sei mesi, uno dei quali ». Nel primo comma dell'art. 104 del medesimo decreto le parole: « servizio di dieci mesi » sono sostituite dalle seguenti: « servizio di sei mesi ».

Continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le norme transitorie di cui alla parte quarta del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Le anzianità di servizio di cui al decimo comma dell'art. 228 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18, sono riconosciute ai fini della progressione nella carriera di inquadramento come anzianità di servizio maturato nella carriera medesima.

I periodi di servizio al Ministero istituiti dal presente decreto per gli avanzamenti nelle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva non sono richiesti agli impiegati in servizio nelle carriere del Ministero alla data del 18 febbraio 1967 ed a quelli che vi sono stati collocati con effetto dalla data medesima.

Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno modificate, in conseguenza delle variazioni derivanti dal presente decreto, le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernenti la corrispondenza fra gradi e funzioni all'estero e le indennità di servizio all'estero.

Le norme della presente sezione abrogano e sostituiscono quelle con esse incompatibili del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 47.

(*Carriera diplomatica*)

I primi tre gradi della carriera diplomatica, indicati nell'art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di segretario di legazione.

I funzionari che rivestono il grado di secondo segretario di legazione terzo segretario di legazione ed addetto di legazione sono inquadrati nel grado di segretario di legazione, nel quale conservano l'anzianità e l'ordine di ruolo del grado di provenienza nonchè l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nel grado stesso ed in quelli inferiori della carriera. L'attribuzione delle classi di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.

L'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 106. (*Promozione a primo segretario di legazione*). — Le promozioni a primo segretario di legazione

sono conferite a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado.

Le promozioni suddette decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio ».

I posti di segretario e di primo segretario di legazione sono cumulati in un unico contingente organico.

Le promozioni a primo segretario di legazione effettuate in applicazione del terzo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.

Il secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Sono ammessi al concorso a consigliere di legazione i primi segretari di legazione che, oltre a possedere i requisiti prescritti:

*a*) abbiano compiuto nove anni e mezzo di servizio effettivo nella carriera diplomatica di cui non meno di cinque anni nel grado;

*b*) abbiano prestato, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera *c*), negli uffici all'estero o in organizzazioni internazionali, un periodo di servizio di quattro anni di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati;

*c*) abbiano prestato servizio, se specializzati per aree geografiche, per almeno quattro anni in Paesi situati nell'area di specializzazione;

*d*) abbiano prestato servizio per almeno due anni presso il Ministero degli affari esteri o altre Amministrazioni centrali dello Stato che saranno determinate con decreto del Ministro per gli affari esteri; è equiparato ai fini della presente disposizione il servizio militare prestato dopo l'ammissione nella carriera diplomatica;

*e*) abbiano comunque trascorso almeno due anni in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento ».

Il disposto del primo e secondo comma dell'articolo 139 del presente decreto si applica limitatamente alla sola ipotesi del compimento di nove anni e sei mesi di servizio effettivo nella carriera diplomatica; si prescinde in tal caso dai requisiti di servizio prescritti dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Il secondo comma dell'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Per poter essere ammessi agli scrutini e al concorso di promozioni i funzionari diplomatici debbono avere:

— riportato nell'ultimo quadriennio giudizio complessivo non inferiore a distinto e per almeno tre volte quello di ottimo;

— compiuto, per la promozione a consigliere di ambasciata, almeno tre anni di effettivo servizio nel grado inferiore ».

In deroga al comma precedente, per i funzionari diplomatici in servizio alla data del 31 dicembre 1970 il periodo di servizio richiesto per la promozione a consigliere di ambasciata rimane quello di due anni anteriormente prescritto dall'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

E' abrogato l'ultimo periodo del primo comma dell'art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La durata dei corsi di formazione professionale di cui a primo comma dell'art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, può protrarsi oltre il compimento del periodo di prova.

L'art. 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

« Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di ambasciata, possono, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri, essere collocati a disposizione del Ministero, quando ciò sia richiesto dall'interesse del servizio.

Qualora i funzionari a disposizione siano investiti di incarico speciale lo stato di disposizione cessa con la cessazione dall'incarico.

Per i funzionari a disposizione senza incarico il periodo di disposizione non può eccedere i due anni; trascorso il suddetto periodo senza che sia stato altrimenti disposto, essi sono collocati a riposo con decreto del Ministro.

Il numero complessivo dei funzionari a disposizione non può essere superiore a dodici, oltre quello dei posti del ruolo organico ».

Art. 48.

(*Carriera direttiva amministrativa*)

I primi tre gradi della carriera direttiva amministrativa, indicati nell'art. 115 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificati nel grado di vice ispettore amministrativo.

I primi tre comma dell'art. 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« La promozione a ispettore amministrativo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i vice ispettori amministrativi che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti abbiano compiuto quattro anni e sei mesi di effettivo servizio nel grado. La promozione decorre agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima richiesta per l'ammissione allo scrutinio.

La promozione a ispettore superiore amministrativo e quella a ispettore generale amministrativo si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i funzionari dello stesso ruolo che, alla data dello scrutinio, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano rispettivamente compiuto cinque e tre anni di servizio nel grado inferiore e siano compresi in ordine di ruolo in un numero rispettivamente pari ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado.

Per l'ammissione allo scrutinio di promozione a ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'articolo 127, aver prestato servizio per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero nel corso della carriera. Per l'ammissione allo scru-

tinio di promozione a ispettore generale amministrativo i funzionari devono aver prestato servizio nel corso della carriera per non meno di sei anni al Ministero e per non meno di tre anni all'estero ».

I posti di ispettore amministrativo e di vice ispettore amministrativo sono cumulati in un unico contingente organico.

Le promozioni ad ispettore amministrativo effettuate in applicazione del secondo comma del presente articolo non possono essere conferite con decorrenza anteriore alla data del 1° luglio 1970.

Il secondo comma dell'art. 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è modificato come segue:

« Ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli collocati nella carriera predetta ai sensi degli articoli 223, 226, 228 e 230 non sono richiesti, ai fini delle promozioni, i periodi di servizio al Ministero e all'estero previsti dall'art. 117 ».

Si applica per la nomina a ispettore amministrativo degli impiegati della carriera di concetto del Ministero degli affari esteri il disposto dell'art. 16 del presente decreto.

Si applicano al personale della carriera direttiva amministrativa del Ministero degli affari esteri le disposizioni degli articoli 41, 42, 133, 134, 135, 139, commi primo e secondo, e 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

### Art. 49.
### (*Carriera di concetto*)

La prime tre qualifiche della carriera del personale di cancelleria, indicate nell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di cancelliere; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di cancelliere principale.

Le prime tre qualifiche della carriera degli assistenti commerciali indicate nell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di assistente commerciale; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di assistente commerciale principale.

La dotazione organica delle singole qualifiche contemplate nei predetti articoli è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: cancelliere capo e assistente commerciale capo, dieci per cento; cancelliere principale e assistente principale, quarantacinque per cento; cancelliere e assistente commerciale, quarantacinque per cento.

Ai fini della determinazione della dotazione organica non si tiene conto del personale nella speciale posizione di soprannumero di cui alla legge 17 luglio 1970, n. 569.

L'ultimo comma dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati di cancelleria occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta ».

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo, i posti di cancelliere capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di cinque; i posti di cancelliere capo non oltre il limite di quindici; i posti di cancelliere principale non oltre il limite di venticinque.

L'ultimo comma dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera degli assistenti commerciali occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta ».

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46, si applicano le norme del precedente ordinamento, tenendo conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti.

Durante il suddetto periodo, i posti di assistente commerciale capo di prima classe presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati oltre il limite di due; i posti di assistente commerciale capo non oltre il limite di tre; i posti di assistente commerciale principale non oltre il limite di quattro.

L'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

«Art. 122. (*Promozioni*). — I posti disponibili nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera esecutiva, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi gli impiegati dei rispettivi ruoli che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in numero pari ai due quinti dell'organico della qualifica, abbiano partecipato ai corsi di cui al secondo comma dell'articolo 121, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica di cancelliere o di assistente commerciale.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono in ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Allo scrutino per la promozione a cancelliere capo e assistente commerciale capo sono ammessi rispettivamente i cancellieri principali e gli assistenti commerciali principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica ed abbiano prestato servizio all'estero, nel corso della carriera, per non meno di sei anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento.

Le promozioni predette sono effettuate per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto ».

Per la nomina alla qualifica intermedia delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 21 del presente decreto.

Al personale delle carriere di concetto del Ministero degli affari esteri si applica il disposto degli articoli 18, commi quarto e quinto, 39, 41, 42, 132, comma primo, 133, 134, 135, 142, 146, 148, 150, comma terzo, del presente decreto.

Art. 50.

(*Carriera esecutiva*)

Le prime tre qualifiche della carriera esecutiva indicate dall'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di coadiutore; la quarta e quinta qualifica sono unificate nella qualifica di coadiutore principale. La qualifica di esperto per i servizi tecnici è mutata in quella di coadiutore superiore.

Il secondo comma dell'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Gli impiegati della carriera esecutiva occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta ».

Fino alla revisione delle tabelle di cui al penultimo comma dell'art. 46 si applicano le norme del precedente ordinamento, tenuto conto, per l'individuazione delle qualifiche, delle classi di stipendio corrispondenti. Durante il suddetto periodo i posti di archivista capo e quelli di primo archivista presso gli uffici all'estero non possono essere aumentati rispettivamente oltre il limite di quindici e di trenta.

L'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Art. 127 (*Promozioni*). — I posti disponibili nella qualifica di coadiutore principale, detratti quelli riservati alla nomina di personale della carriera ausiliaria e di operai, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari al terzo dell'organico della qualifica, abbiano prestato servizio nel corso della carriera per non meno di due anni al Ministero e per non meno di due anni all'estero, abbiano partecipato al corso di cui al secondo comma dell'art. 126 ed abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I posti disponibili nella qualifica di coadiutore superiore sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i coadiutori principali dello stesso ruolo che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio ed abbiano prestato servizio all'estero nel corso della carriera per non meno di otto anni, di cui almeno quattro in sedi situate nei Paesi indicati nel regolamento ».

Per la nomina a coadiutore principale degli impiegati delle carriere ausiliarie e degli operai del Ministero degli affari esteri si applica il disposto dell'art. 27 del presente decreto.

Si applica al personale della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 23, escluso il terzo comma, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 43, 44, 133, 134, 135, 145, 148 e 150, comma terzo.

Art. 51.

(*Carriere ausiliarie*)

Le prime tre qualifiche della carriera ausiliaria indicate nell'art. 129, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di commesso; la quarta e quinta qualifica della carriera stessa sono unificate nella qualifica di commesso capo.

Le qualifiche di agente tecnico capo e di agente tecnico di cui all'art. 129, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono mutate in quelle di autista capo (equiparato a capo autorimessa) ed autista.

I commi dal secondo al sesto dell'art. 130 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« I posti disponibili nella qualifica di commesso capo e di autista capo sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i commessi e gli agenti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non superiore a cinque anni ed entro un limite massimo complessivo fissato dal regolamento, sempre che abbiano compiuto tre anni di servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non dopo un periodo di almeno tre anni di servizio al Ministero.

Gli impiegati delle carriere ausiliarie occupano presso gli uffici all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta ».

Si applica al personale della carriera ausiliaria del Ministero degli affari esteri il disposto degli articoli 29, 30, 31, 39, 40, comma quarto, 41, 42, 44, 132, comma primo, 133, 134, 135, del presente decreto.

Art. 52.

(*Ruoli e qualifiche speciali*)

Le prime due qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica, indicate nell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto nella ricerca storico-diplomatica. Nel quarto comma del medesimo art. 132 sono soppresse, nelle lettere *a*) e *b*), rispettivamente le parole « con qualifica non inferiore a direttore di seconda classe » e « con qualifica non inferiore a bibliotecario di prima classe ».

Nel quinto comma dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono soppresse, nella lettera *a*), le parole « con qualifica non inferiore a blibliotecario di prima classe ».

Le prime tre qualifiche nel ruolo direttivo degli esperti in lingue estere indicate nell'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate nella qualifica di esperto in lingue estere. Il quarto comma del medesimo art. 135 è sostituito dal seguente: « Le promozioni ad esperto di prima classe e ad esperto capo sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi rispetivamenti gli esperti con almeno tre anni nell'ultima classe di stipendio della qualifica e gli esperti di prima classe che siano in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 96 del presente decreto ».

E' abrogato l'art. 137 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. Il ruolo degli ingegneri architetti è soppresso.

Le prime tre qualifiche nel ruolo di concetto degli interpreti, indicate nell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di interprete. La quarta e la quinta qualifica sono unificate in quella di interprete principale. Il quinto comma del medesimo art. 138 è sostituito dal seguente:

« Le promozioni ad interprete principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica. Le promozioni ad interprete capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli interpreti principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto ».

Nell'ultimo comma dell'art. 135 e dell'art. 138 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole « di consigliere di prima classe » sono sostituite dalle seguenti: « del consigliere alla seconda classe di stipendio ».

Le prime tre qualifiche del ruolo di concetto dei periti tecnici, indicate nell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono unificate in quella di perito tecnico. La quarta e quinta qualifica dello stesso ruolo sono unificate in quella di perito tecnico principale.

Il terzo comma dell'art. 139 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 è sostituito dal seguente:

« I periti tecnici occupano all'estero posti in corrispondenza con la qualifica posseduta ».

L'ultimo comma del predetto art. 139 è sostituito dal seguente:

« Le promozioni a perito tecnico principale sono conferite per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutino per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni a perito tecnico capo sono conferite per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i periti tecnici principali che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di servizio nella qualifica e siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari alla metà dell'organico della qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto ».

Sono abrogati l'art. 141 ed il comma nono dell'articolo 254 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

## Sezione III
### MINISTERO DELL'INTERNO

#### Art. 53.
*(Carriere degli Archivi di Stato)*

Ai fini dell'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di direttore, gli archivisti di Stato devono essere in possesso, oltre che degli altri requisiti prescritti, del diploma di archivistica, paleografia e diplomatica, rilasciato dalle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Detto diploma deve essere altresì posseduto dagli impiegati della carriera di concetto degli Archivi di Stato, che a norma dell'art. 16 partecipano al concorso per il conseguimento della qualifica di direttore.

Le qualifiche di sovrintendente — direttore capo di 2ª classe e di ispettore generale si conseguono con le modalità previste rispettivamente dagli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. L'anzianità di servizio di cui all'art. 51 è elevata di due anni; si osserva, in quanto applicabile, il disposto di cui all'art. 139, comma primo del presente decreto.

La lettera *a*) del primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è modificata come segue:

« *a*) esercitare, per il personale appartenente alla Amministrazione degli archivi di Stato, le attribuzioni che il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, conferisce al consiglio di amministrazione per il personale. Nell'esercizio di tali attribuzioni la giunta è integrata da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione degli archivi di Stato da nominarsi all'inizio di ogni biennio con le modalità previste dall'art. 146 del citato testo unico, modificato dagli articoli 7 delle leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 28 ottobre 1970, n. 775 ».

#### Art. 54.
*(Carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno)*

Agli impiegati che, anteriormente all'11 gennaio 1967, siano stati nominati mediante pubblici concorsi nel ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, già ruolo organico dei segretari di polizia dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, è riconosciuta, ai fini della promozione alla qualifica di segretario principale del predetto ruolo, un'anzianità di anni quattro in aggiunta a quella effettivamente maturata.

La disposizione di cui al precedente comma è applicabile, qualora più favorevole, anche agli impiegati previsti dall'art. 12, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Restano ferme, per il conferimento dei posti della qualifica iniziale del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno che si siano resi o si rendano disponibili entro il 10 gennaio 1972, le disposizioni dell'art. 12 della legge 20 dicembre 1966, n. 1116.

Per la predetta carriera resta sospesa, fino al 10 gennaio 1972, l'applicazione dell'art. 21 del presente decreto.

Art. 55.

(*Carriere esecutive dell'Amministrazione civile*)

Le promozioni a capo dell'ufficio crittografico, dell'ufficio telegrafico e cifra e dell'ufficio della biblioteca, si conseguono mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno tre anni di anzianità nella qualifica inferiore.

Art. 56.

(*Corpo nazionale dei vigili del fuoco*)

In sostituzione dell'organico dei sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituite le carriere dei capi reparto e capi squadra, e dei vigili, con una dotazione organica pari, rispettivamente, al quarantacinque ed al cinquantacinque per cento del predetto organico. Tali carriere sono ordinate come appresso:

a) *Carriera dei capi reparto e capi squadra*:

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Capo reparto . . . . . . | 15 % del ruolo organico |
| Vice capo reparto . . . . | 40 % del ruolo organico |
| Capo squadra . . . . . . | 45 % del ruolo organico |
| Totale . . . | 100 % |

b) *Carriera dei vigili*:

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Vigile . . . . . . . . . . | 100 % del ruolo organico |

Il passaggio alla carriera dei capi reparto e capi squadra si consegue nel limite di due quinti dei posti disponibili mediante concorso per esame e per i restanti tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i vigili che abbiano compiuto rispettivamente quattro e sette anni di anzianità nella carriera. Ai vigili che passano nella carriera superiore è attribuito nella qualifica di capo squadra la classe di stipendio immediatamente superiore a quella in godimento all'atto del passaggio.

La promozione a vice capo reparto e a capo reparto si consegue per metà dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore che abbiano compiuto nella medesima quattro anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Nella prima applicazione del presente decreto i marescialli di prima classe ed i marescialli di seconda classe sono inquadrati rispettivamente nelle qualifiche di capo reparto e di vice capo reparto, conservando nelle medesime l'anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni; i marescialli di terza classe nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni aumentata di cinque anni; i brigadieri con più di tre anni di anzianità complessiva nei gradi di brigadiere e di vice brigadiere, nella qualifica di capo squadra al parametro 188 conservando la anzianità riconosciuta nel grado ai sensi delle precedenti disposizioni ridotta di tre anni; i brigadieri con meno di tre anni di anzianità complessiva nei gradi di brigadiere e vice brigadiere nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; i vice brigadieri nella qualifica di capo squadra al parametro 173 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile scelto nella qualifica di vigile al parametro 165 conservando l'intera anzianità riconosciuta nel grado dalle precedenti disposizioni; il vigile nella stessa qualifica di vigile al parametro 120 se con anzianità inferiore a due anni ed al parametro 140 se con anzianità superiore, conservando l'intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni; il vigile con oltre sei anni di anzianità è inquadrato direttamente nel parametro 165 conservando la intera anzianità riconosciuta dalle precedenti disposizioni.

Ai vigili ed ai vigili scelti attualmente in servizio all'atto della promozione a capo squadra è conferito direttamente il parametro 173.

Al personale attualmente in servizio temporaneo sarà riconosciuta, all'atto della nomina a vigile permanente, la valutazione del servizio prestato nella posizione di temporaneo con i limiti e le modalità di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge 3 novembre 1963, n. 1543. Il personale medesimo all'atto della promozione a capo squadra consegue il parametro 173.

Gli esami per la promozione a vice brigadiere ed a maresciallo di terza classe in via di espletamento saranno portati a termine, qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

I vigili vincitori del concorso a vice brigadiere sono collocati nella qualifica di capo squadra, attribuendo nella seconda classe di stipendio la anzianità riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti al 30 giugno 1970.

Gli estranei vincitori del concorso di cui alla lettera *a*) dell'art. 29 della legge 16 maggio 1961, n. 469, saranno nominati allievi capo squadra con l'attribuzione del parametro 143, a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria, e capi squadra alla fine del corso previsto dagli articoli 33 e 34 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

I vincitori del concorso a maresciallo di terza classe saranno inquadrati, a decorrere dal 1° luglio 1970, subito dopo gli attuali marescialli, nella qualifica di capo squadra attribuendo nella terza classe di stipendio l'anzianità riconosciuta nel grado di brigadiere.

Il periodo minimo di permanenza nella qualifica di vice capo reparto per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a capo reparto è ridotta a due anni per gli attuali marescialli di seconda e terza classe e per i vincitori del concorso di cui al comma precedente.

Sezione IV

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Art. 57.

(*Ruolo ispettivo tecnico industriale e agrario*)

La nomina in prova alla qualifica di ispettore del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agrario si consegue mediante concorso per titoli ed esami al quale sono ammessi coloro che siano muniti del diploma di

laurea in ingegneria o in scienze agrarie e siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal presente decreto.

Il bando stabilisce per quale delle due specializzazioni è indetto il concorso.

Agli impiegati iscritti nel ruolo alla data dalla quale ha effetto il presente decreto è attribuito lo stipendio corrispondente all'ex coefficiente in godimento, conservando nello stesso l'anzianità maturata con l'ex coefficiente.

Art. 58.

(*Carriera di concetto del personale di educazione addetto agli istituti di rieducazione dei minorenni*)

Il personale della carriera di concetto del ruolo di rieducazione assume le seguenti qualifiche in sostituzione di quelle a fianco di ciascuna indicata:

| | |
|---|---|
| educatore capo | censore dirigente di prima classe; |
| educatore principale | censore dirigente di seconda classe; censore; |
| educatore . . . . . | primo educatore; educatore; educatore aggiunto. |

Art. 59.

(*Coadiutori dattilografi giudiziari*)

Fino alla revisione dei ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, il personale del ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari svolge anche le mansioni indicate nell'art. 24, comma primo, del presente decreto.

Art. 60.

(*Carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia*)

Al personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione della giustizia si applicano le norme del presente decreto, fermo restando il disposto di cui all'art. 203 del testo organico approvato con regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271.

Sezione V

MINISTERO DELLE FINANZE

Art. 61.

(*Carriera direttiva dell'amministrazione centrale*)

L'art. 253 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è abrogato.

Ai fini del computo dell'anzianità di servizio per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica di consigliere e per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a direttore di sezione nei confronti degli impiegati della carriera direttiva del personale amministrativo dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, o che conseguiranno la nomina nel ruolo successivamente a seguito di concorsi indetti alla data predetta, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1961, n. 712, salvo il disposto di cui al comma terzo del precedente art. 41.

Art. 62.

(*Capo ufficio cifra e telegrafo*)

L'art. 258 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 258 (*Attribuzione della qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo*). — La qualifica di capo ufficio cifra e telegrafo del Ministero delle finanze è conferita, con decreto del Ministro per le finanze, sentito il parere del consiglio di amministrazione, ad un impiegato della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza con almeno otto anni di effettivo servizio nella carriera ».

Art. 63.

(*Cassieri degli uffici del registro*)

Il primo comma dell'art. 266 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'art. 5, un terzo dei posti messi a concorso nella qualifica iniziale del ruolo dei cassieri è riservato al personale della carriera esecutiva degli uffici del registro in possesso dello specifico titolo di studio prescritto per l'accesso al predetto ruolo ».

Art. 64.

(*Carriera esecutiva del personale tecnico del catasto e dei servizi tecnici erariali*)

E' abrogato l'art. 259 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 65.

(*Carriere esecutive delle dogane e degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione*)

E' abrogato l'art. 260 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 66.

(*Commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse e imposte indirette sugli affari*)

Alle carriere dei commessi tecnici dei laboratori chimici delle dogane e dei bollatori delle tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano le norme relative alle carriere ausiliarie tecniche.

Art. 67.

(*Limiti di applicabilità*)

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale del Ministero delle finanze sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, in attuazione della riforma tributaria.

## Sezione VI

### MINISTERO DEL TESORO

#### Art. 68.

(*Amministrazione del tesoro - Personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici*)

Al personale addetto ai servizi meccanografici e di elaborazione dei dati con sistemi elettronici dell'Amministrazione del tesoro, con funzioni di direzione, analisi e programmazione, nonchè agli operatori degli apparati in dotazione ai centri meccanografici ed elettronici, formalmente istituiti, spetta il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico.

I contingenti del personale che svolge le funzioni di cui al precedente comma da data anteriore al 1° luglio 1970 sono trasformati in autonomi ruoli organici con le modalità di cui all'ultimo comma dell'art. 132.

L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.

#### Art. 69.

(*Ordinamenti delle carriere direttive della scuola dell'arte della medaglia e del sanitario della Zecca*)

Restano fermi gli ordinamenti della carriera direttiva della scuola dell'arte della medaglia e di quella del sanitario della Zecca istituita con l'art. 3 della legge 6 aprile 1968, n. 309.

#### Art. 70.

(*Incisori della Zecca*)

L'ordinamento e la dotazione organica della carriera di concetto degli incisori della Zecca sono stabiliti come segue:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Incisore capo (equiparato a perito capo) | 2 |
| Incisore principale (equiparato a perito principale) | 5 |
| Incisore (equiparato a perito) | 4 |
| Totale | 11 |

I posti di incisore e di incisore capo sono conferiti mediante pubblici concorsi per titoli ed esperimento per l'ammissione ai quali non è chiesto il possesso di titoli di studio.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso per la nomina a incisore capo è stabilito in quarantacinque anni.

Gli impiegati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano la qualifica di incisore principale conseguono la promozione alla qualifica di incisore capo secondo le disposizioni vigenti anteriormente alla data predetta.

#### Art. 71.

(*Ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca*)

E' istituito il ruolo dei coadiutori tecnici della Zecca, detraendo le corrispondenti unità dalla dotazione organica del ruolo della carriera esecutiva del personale delle direzioni provinciali del tesoro, con le seguenti qualifiche e dotazioni:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Coadiutore tecnico superiore | 2 |
| Coadiutore tecnico principale | 7 |
| Coadiutore tecnico | 7 |
| Totale | 16 |

I coadiutori tecnici espletano mansioni di assistente del laboratorio chimico del servizio sanitario e del servizio tecnico nonchè di collaborazione in genere in compiti di carattere tecnico.

In sede di prima applicazione, un quarto dei posti disponibili nel ruolo sono conferiti mediante concorso riservato per esame consistente in una prova pratica, prescindendo dal titolo di studio, agli impiegati delle carriere esecutiva ed ausiliaria nonchè agli operai che alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati adibiti per un periodo non inferiore a tre anni a mansioni esecutive di carattere tecnico.

## Sezione VII

### MINISTERO DELLA DIFESA

#### Art. 72.

(*Commissari di leva*)

Restano salve le speciali disposizioni che concernono il personale del ruolo dei commissari di leva.

#### Art. 73.

(*Cancellieri della giustizia militare*)

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2397 e successive modificazioni, ai gradi di capitano, tenente e sottotenente del ruolo ordinario, categoria cancellieri, del Corpo degli ufficiali in congedo della giustizia militare corrisponde la qualifica di cancelliere, rispettivamente alla terza, seconda e prima classe di stipendio, del ruolo della carriera di concetto dei cancellieri della giustizia militare.

#### Art. 74.

(*Personale del servizio dei fari e segnalamento marittimo*)

La carriera del personale del servizio dei fari e del segnalamento marittimo è ordinata come segue:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Tecnico capo dei fari | 220 |
| Tecnico dei fari | 330 |
| Totale | 550 |

I posti disponibili nella qualifica di tecnico capo sono conferiti per un terzo mediante scrutinio per merito comparativo e per due terzi mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i tecnici che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I tecnici capi ed i tecnici, se riconosciuti permanentemente non idonei alle mansioni della propria carriera a giudizio di un medico scelto dall'amministrazione, possono essere utilizzati in mansioni di ufficio.

### Art. 75.

(*Carriere esecutive tecniche*)

I ruoli degli assistenti e quello dei disegnatori restitutisti e calcolatori delle carriere esecutive tecniche di cui alle tabelle numeri 41, 44, 45, 47, 48, 49 e 50 annesse al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, assumono la denominazione di ruoli dei capi tecnici delle rispettive specializzazioni.

## Sezione VIII

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Art. 76.

(*Carriere ausiliarie delle soprintendenze ed istituti delle antichità e belle arti*)

In sostituzione della carriera ausiliaria dei custodi e guardie notturne sono istituite la carriera ausiliaria del personale addetto agli uffici e la carriera ausiliaria dei custodi e delle guardie notturne.

La dotazione complessiva dei singoli ruoli è pari, rispettivamente, al quindici e all'ottantacinque per cento del soppresso ruolo dei custodi e delle guardie notturne.

La dotazione organica delle singole qualifiche è determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 29.

L'inquadramento nei ruoli è effettuato, con l'osservanza del disposto di cui al secondo comma dell'articolo 133, a scelta del consiglio di amministrazione tenuto conto delle mansioni prevalentemente svolte.

### Art. 77.

(*Carriera esecutiva tecnica dell'istituto di patologia del libro*)

La carriera esecutiva tecnica dei fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori e cartai è ordinata come segue:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Assistente superiore | 2 |
| Assistente | 16 |
| Totale | 18 |

La promozione ad assistente superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli assistenti con almeno quindici anni di effettivo servizio nel ruolo.

### Art. 78.

(*Carriera di concetto dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici*)

Le carriere di concetto dei tecnici coadiutori, dei calcolatori degli osservatori astronomici, dei tecnici degli uffici tecnici universitari, dei tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'osservatorio vesuviano, dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti sono così ordinate:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Tecnico coadiutore capo, Calcolatore capo, tecnico capo, Tecnico dietista capo, tecnico ortottico capo e tecnico terapista capo; | dieci per cento del rispettivo ruolo |
| Tecnico coadiutore, calcolatore, tecnico, tecnico dietista, tecnico ortottico e tecnico terapista | novanta per cento del rispettivo ruolo |

La promozione alla qualifica di tecnico coadiutore capo, o equiparate, si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

### Art. 79.

(*Carriera di concetto delle ostetriche*)

La carriera di concetto delle ostetriche dell'amministrazione universitaria è ordinata come segue:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ostetrica capo | 30 |
| Ostetrica | 270 |
| Totale | 300 |

La promozione alla qualifica di ostetrica capo si consegue mediante concorso per esami al quale sono ammesse le ostetriche con almeno dieci anni di effettivo servizio nella carriera.

### Art. 80.

(*Carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate e assistenti sanitarie visitatrici delle università e degli istituti di istruzione universitaria*).

Le carriere esecutive dei tecnici di radiologia medica, delle infermiere diplomate, delle infermiere abilitate a funzioni direttive e delle assistenti sanitarie visitatrici, sono ordinate come segue:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Tecnico superiore di radiologia medica; Infermiera capo sala; Infermiera abilitata superiore o assistente sanitaria visitatrice superiore. | dieci per cento del rispettivo ruolo |
| Tecnico di radiologia medica; Infermiera diplomata; Infermiera abilitata o assistente sanitaria visitatrice. | novanta per cento del rispettivo ruolo |

La promozione alle qualifiche di tecnico superiore, ed equiparate, si consegue, per metà dei posti mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi

i tecnici di radiologia e qualifiche equiparate con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera. Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 81.

(*Carriere di concetto degli istituti di istruzione secondaria ed artistica*)

Le carriere di concetto dei segretari, dei segretari economi, dei segretari ragionieri economi, dei censori di disciplina, degli economi, dei ragionieri economi, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti e scuole d'arte, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei convitti annessi agli istituti tecnici, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e licei artistici annessi, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, dei convitti nazionali ed educandati femminili, e delle altre scuole ed istituti speciali sono così ordinate:

| Qualifiche | Posti |
| --- | --- |
| Segretario capo ed equiparate | dieci per cento del rispettivo ruolo |
| Segretario ed equiparate . . . | novanta per cento del rispettivo ruolo |

I posti disponibili nella qualifica di segretario capo, od equiparate, sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 82.

(*Carriere esecutive degli istituti di istruzione secondaria ed artistica*)

Le carriere esecutive degli applicati di segreteria, degli addetti di segreteria, degli aiutanti tecnici, dei magazzinieri, degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, degli istituti tecnici e professionali, della scuola media, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e annessi licei artistici, delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, degli istituti e scuole d'arte e delle altre scuole ed istituti speciali sono ordinate come segue:

| Qualifiche | Posti |
| --- | --- |
| Applicato superiore ed equiparate | dieci per cento del rispettivo ruolo |
| Applicato ed equiparate . . . . | novanta per cento del rispettivo ruolo |

I posti disponibili nella qualifica di applicato superiore, o equiparate, sono conferiti per metà mediante scrutinio per merito comparativo e per metà mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati del rispettivo ruolo con almeno diciotto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 83.

(*Carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza*)

Alla carriera direttiva dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e degli annessi licei artistici, delle accademie di arte drammatica e di danza si applica il trattamento giuridico ed economico delle carriere direttive amministrative delle amministrazioni dello Stato.

Art. 84.

(*Nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare*)

Alla lettera *b*) del secondo comma dell'art. 276 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le seguenti parole: « equiparata, per il trattamento economico a quella di segretario principale ».

Art. 85.

(*Limiti di applicabilità*)

Le disposizioni del presente decreto si applicano al personale non insegnante delle scuole di istruzione secondaria ed artistica sino a quando non saranno emanate nuove disposizioni con esse incompatibili, ad integrazione del relativo stato giuridico.

Sezione IX

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 86.

(*Personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria*)

Le carriere del personale dei ruoli dei direttori, dei direttori di sezione e degli sperimentatori degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, anche non liberi docenti, si sviluppano per classi di stipendio secondo le norme relative, rispettivamente, alle carriere dei professori, dei professori aggregati e degli assistenti delle università ed alle valutazioni dei periodi di servizio di ruolo e non di ruolo, ivi compreso il tirocinio, in qualità di borsista, di cui all'art. 52, lettera *b*), del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489 e successive modificazioni.

Art. 87.

(*Personale del ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dell'alimentazione con funzioni direttive*)

Al personale dei servizi dell'alimentazioe il quale, assunto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 1945 in qualità di esperto con funzioni di carattere direttivo, sia stato inquadrato nel ruolo ad esaurimento della carriera di concetto dei servizi dell'alimentazione ai sensi della legge 6 marzo 1958, n. 199 ed abbia conservato le funzioni direttive ai sensi dell'art. 12 della suddetta legge n. 199, è attribuito « ad

personam » il trattamento economico relativo ai parametri 257, 307 e 387 in luogo rispettivamente di quello corrispondente agli ex coefficienti di stipendio 325, 402 e 500. Gli impiegati con parametro 387 che svolgono funzioni di capo compartimento conseguono, al compimento di otto anni di effettivo servizio senza demerito in tale funzione, il parametro di stipendio 530.

Art. 88.

(*Personale tecnico addetto alla conduzione degli automezzi*)

Le qualifiche di primo autista ed autista dei ruoli del personale addetto alla conduzione degli automezzi dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria sono sostituite dall'unica qualifica di autista.

Si applicano le norme di cui agli articoli 134 e 135 del presente decreto.

## Sezione X

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Art. 89.

(*Collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione*)

Per i collocatori degli uffici del lavoro e della massima occupazione i periodi minimi di effettivo servizio previsti negli articoli 26 e 28 per il conseguimento delle promozioni sono ridotti di due anni.

Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 21 dicembre 1961, n. 1336 come sostituiti dall'art. 1 della legge 10 gennaio 1968, n. 8.

Art. 90.

(*Carriere esecutive degli uffici del lavoro*)

La tabella di cui alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, è sostituita dalla seguente:

a) *Carriera degli addetti al servizio avviamento dei lavoratori*:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Addetto superiore | 126 |
| Addetto principale | 567 |
| Addetto | 567 |
| Totale . . . | 1.260 |

b) *Carriera del personale di archivio*:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Coadiutore superiore | 84 |
| Coadiutore principale | 378 |
| Coadiutore | 378 |
| Totale . . . | 840 |

Nella carriera di cui al punto a) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla soppressa tabella annessa alla legge 9 ottobre 1967, n. 951, sulla base delle funzioni svolte nel servizio di avviamento dei lavoratori e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio, nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'articolo 89.

Art. 91.

(*Personale del ruolo dell'ispettorato del lavoro*)

La tabella *B* allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue:

CARRIERA ESECUTIVA

a) *Carriera degli addetti alla vigilanza*:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Addetto superiore | 103 |
| Addetto principale | 463 |
| Addetto | 463 |
| Totale . . . | 1.029 |

b) *Carriera del personale d'archivio*:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Coadiutore superiore | 69 |
| Coadiutore principale | 308 |
| Coadiutore | 309 |
| Totale . . . | 686 |

Nella carriera di cui al punto *a*) sono inquadrati, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, gli impiegati di cui alla tabella *b*) allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sulla base delle funzioni svolte nel servizio della vigilanza e dei giudizi complessivi, in ogni caso non inferiori a buono, conseguiti nell'ultimo triennio nella qualifica corrispondente a quella rivestita nel ruolo di provenienza, conservando a tutti gli effetti l'anzianità di qualifica e di carriera posseduta.

Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applica la riduzione di anzianità prevista dall'articolo 89.

Sono abrogati i commi quarto e successivi dell'art. 8 della legge 22 luglio 1961, n. 628.

Art. 92.

(*Ruolo ad esaurimento degli uffici del lavoro e della massima occupazione*)

Al personale, assunto prima del 16 maggio 1956 nella tabella *C* del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 aprile 1948, n. 381, il quale abbia svolto per almeno un quinquennio le funzioni di vice direttore, di capo servizio degli uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione o di capo sezione ministeriale, sono estese le norme dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, modificato dall'art. 339 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, su conforme parere del consiglio di amministrazione.

Agli stessi sono attribuiti rispettivamente i parametri di stipendio 257, 307 e 387 in corrispondenza degli ex coefficienti 325, 402 e 500 e, al compimento di quattro anni di effettivo servizio senza demerito col parametro 387, il parametro 426.

La determinazione del contingente del personale di cui ai commi precedenti è stabilita ai sensi dell'art. 132, ultimo comma, del presente decreto.

Sezione XI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Art. 93.

(*Guardie di sanità*)

La carriera delle guardie di sanità è ordinata come segue:

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo guardia | 180 |
| Guardia | 270 |
| Totale . . . | 450 |

I posti disponibili nella qualifica di capo guardia sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi le guardie che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 94.

(*Carriere direttive tecniche*)

La promozione alla qualifica di ricercatore aggiunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 15 del presente decreto.

Le promozioni alle qualifiche di ricercatore e di primo ricercatore rimangono disciplinate dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Art. 95.

(*Carriere ausiliarie tecniche*)

Gli impiegati che attualmente rivestono la qualifica di sorvegliante tecnico capo e sorvegliante tecnico vengono inquadrati con la qualifica di sorvegliante tecnico capo.

Agli impiegati provenienti dalla qualifica attuale di sorvegliante tecnico capo è attribuita, nella qualifica di inquadramento, la seconda classe di stipendio con l'anzianità posseduta nella qualifica di provenienza.

CAPO V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LE AZIENDE AUTONOME

Sezione I

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Art. 96

(*Carriere*)

Il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si distingue in:

personale direttivo;
personale degli uffici;
personale dell'esercizio.

Ai ruoli ad esaurimento del personale dell'ex Azienda monopoli banane si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente decreto.

Art. 97

(*Carriere del personale direttivo*)

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Direttore generale dei monopoli di Stato | 1 |

TABELLA II

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Vice direttore generale tecnico | 1 |
| Vice direttore generale amministrativo | 1 |
| Direttore centrale tecnico | 3 |
| Direttore centrale amministrativo | 3 |
| Totale . . . | 8 |

TABELLA III

*Ruolo del personale tecnico*

| QUALIFICHE | Numero dei posti | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Branca coltivazioni tabacchi | Branca manifatture tabacchi | Branca sali e chinino | Totale |
| Ispettore generale e direttore superiore di stabilimento | 7 | 15 | 4 | 26 |
| Ispettore capo e direttore di stabilimento | 12 | 21 | 8 | 41 |
| Ispettore superiore e vice direttore di stabilimento; Ispettore | 30 | 55 | 20 | 105 |
| **Totali . . .** | 49 | 91 | 32 | 172 |

TABELLA IV

*Ruolo del personale amministrativo*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale | 21 (*a*) |
| Ispettore capo | 28 |
| Ispettore superiore; Ispettore | 122 |
| Totale . . . | 171 |

(*a*) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per l'adeguamento delle strutture dell'Amministrazione alle esigenze del M.E.C. e della maggior produzione, da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine di cui alle tabelle I e II.

L'avanzamento nelle carriere direttive di cui alle precedenti tabelle III e IV è disciplinato dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico.

L'anzianità di tre anni prevista dal primo comma dell'art. 139 è ridotta a due anni.

Non si applica il disposto di cui all'ultimo comma del citato art. 139.

Art. 98.

(*Carriere del personale degli uffici*)

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

TABELLA V

*Carriera di concetto*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Interprete traduttore principale (equiparato a segretario principale) | 3 |
| Interprete traduttore (equiparato a segretario) | 4 |
| Totale . . . | 7 |

TABELLA VI

*Carriera esecutiva - Ruolo del personale di dattilografia*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dattilografo operatore elettrocontabile (equiparato a coadiutore principale) | 125 |
| Dattilografo (equiparato a coadiutore) | 125 |
| Totale . . . | 250 |

TABELLA VII

*Carriera ausiliaria*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Commesso capo | 60 |
| Commesso | 140 |
| Totale . . . | 200 |

Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate..

Art. 99.

(*Carriere dell'esercizio*)

Le carriere del personale dell'esercizio sono distinte come segue:

TABELLA VIII

| QUALIFICHE | AMMINISTRATIVI (A) | TECNICI | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Branca coltivazioni (B) | Branca manifatture (C) | Branca saline (D) |
| Dirigente amministrativo (A) o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti (B, C e D) ed equiparate | 28 (*a*) | 27 (*b*) | 31 (*c*) | 6 |
| Capo revisore (A) o capo reparto lavorazioni o capo officina (B, C e D) ed equiparate | 126 | 120 | 141 | 24 |
| Revisore (A) o capo laboratorio o vice capo officina (B, C e D) ed equiparate | 126 | 121 | 142 | 25 |
| Totali . . . | 280 | 268 | 314 | 55 |

(*a*) Oltre a quattro posti in assegnazione temporanea, per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

(*b*) Oltre a due posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

(*c*) Oltre a cinque posti per le particolari esigenze di sviluppo e adeguamento dei settori da assorbire gradualmente entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge 28 marzo 1962, n. 143.

TABELLA IX

| QUALIFICHE | NUMERO DEI POSTI | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Branca coltivazioni tabacchi | Branca manifatture tabacchi | Branca sali e chinino | Totale |
| Capo tecnico superiore | 36 | 65 | 11 | 112 (*a*) |
| Capo tecnico principale | 117 | 219 | 38 | 374 |
| Capo tecnico | 125 | 233 | 40 | 398 |
| Totali . . . | 278 | 517 | 89 | 884 |

(*a*) Oltre a dieci posti in assegnazione temporanea per le particolari esigenze dell'Azienda da assorbire a far tempo dal 1° gennaio 1976 in ragione di un terzo all'anno. Tale aumento temporaneo è ripartito come segue: tre posti alla branca coltivazioni tabacchi, sei posti alla branca manifatture tabacchi ed un posto alla branca saline. In corrispondenza saranno lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali.

TABELLA X

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Computista superiore | 60 |
| Computista principale | 270 |
| Computista | 270 |
| Totale . . . | 600 |

TABELLA XI

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Agente di custodia . . . . . . . . . . . | 82 |
| Agente di controllo . . . . . . . . . . . | 193 |
| Totale . . . | 275 |

I posti disponibili nelle qualifiche di capo revisore ed equiparate, quelli disponibili nelle qualifiche di capo tecnico principale e computista principale, nonchè quelli disponibili nella qualifica di agente di custodia sono conferiti agli impiegati della qualifica iniziale del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 20, 26 e 32; l'anzianità minima di servizio ivi prevista è stabilita in sette anni.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente amministrativo, e qualifiche equiparate, e quelli di capo tecnico superiore e di computista superiore sono conferiti agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del relativo ruolo, o contingente, rispettivamente ai sensi degli articoli 22 e 28, ultimo comma.

Ai concorsi di passaggio alle qualifiche di capo revisore, od equiparate, ed a quelle di capo tecnico principale e di computista principale sono ammessi, nei limiti, con le modalità ed i requisiti di cui agli articoli 21 e 27, rispettivamente gli impiegati che rivestono le qualifiche terminale o intermedia delle carriere di cui alle tabelle IX e X e gli impiegati della tabella XI ed i capi operai, gli operai specializzati, gli operai qualificati e gli operai comuni.

Al concorso per la nomina a capo revisore sono ammessi altresì i dattilografi operatori elettrocontabili che, se sprovvisti di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, abbiano maturato almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 100.

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *E, F, G, H, I, L, M,* annesse alla legge 23 dicembre 1956, n. 1417, e successive modificazioni, è inquadrato con le qualifiche stabilite dagli articoli 98 e 99 secondo la corrispondenza appresso specificata:

| | Qualifiche di inquadramento | | Qualifiche di provenienza |
|---|---|---|---|
| TABELLA V | Interprete traduttore principale | TABELLA *G* | Interprete traduttore capo |
| | Interprete traduttore | | Interprete traduttore di prima, seconda e terza classe |
| TABELLA VI | Dattilografo operatore elettrocontabile | TABELLA *L* | Dattilografo capo e dattilografo di prima classe |
| | Dattilografo | | Dattilografo di seconda e terza classe |
| TABELLA VIII | Dirigente amministrativo (A), dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti (B, C, D) ed equiparati | TABELLE *E, F* | Revisore capo; perito capo |
| | Capo revisore (A), capo reparto lavorazioni o capo officina (B, C, D) ed equiparati | | Primo revisore e revisore; Perito principale di prima e seconda classe |
| | Revisore (A), capo laboratorio, o vice capo officina (B, C, D) ed equiparati | | Primo ragioniere, ragioniere e vice ragioniere, perito, perito aggiunto di prima e seconda classe |
| TABELLA IX | Capo tecnico superiore | TABELLA *H* | Capo tecnico principale di prima classe e capo tecnico principale |
| | Capo tecnico principale | | Capo tecnico di prima classe e capo tecnico di seconda classe |
| | Capo tecnico | | Capo tecnico aggiunto ed applicato tecnico |
| TABELLA X | Computista superiore | TABELLA *I* | Computista principale |
| | Computista principale | | Computista capo e computista |
| | Computista | | Primo applicato ed applicato |
| TABELLA XI | Agente di custodia | TABELLA *M* | Agente di custodia di prima e seconda classe |
| | Agente di controllo | | Agente di controllo di prima e seconda classe |

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di capo tecnico principale di prima classe precedono nell'ordine di ruolo della qualifica di capo tecnico superiore quelli che rivestivano la qualifica di capo tecnico principale. I primi conseguono la seconda classe dello stipendio previsto per la qualifica di capo tecnico superiore al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza ed in quella di inquadramento.

Art. 101.

*(Limiti di età per l'ammissione agli impieghi)*

Per l'ammissione agli impieghi nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si osservano i limiti di età previsti per le corrispondenti carriere dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

### Sezione II

### AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE

Art. 102.

*(Carriere)*

Le carriere del personale dell'A.N.A.S. sono distinte come segue:

CARRIERE DIRETTIVE

TABELLA I

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Direttore generale dell'A.N.A.S. | 1 |

TABELLA II

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Direttore centrale amministrativo | 1 |
| Direttore centrale tecnico | 2 |
| Totale . . . | 3 |

TABELLA III

*Ruolo del personale amministrativo*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale | 6 |
| Ispettore capo e direttore di divisione | 14 |
| Ispettore superiore e direttore di sezione<br>Ispettore e consigliere | 86 |
| Totale . . . | 106 |

TABELLA IV

*Ruolo del personale tecnico*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale e capo compartimento di 1ª classe | 16(*) |
| Capo compartimento di 2ª classe, ingegnere capo e ispettore capo | 22 |
| Ingegnere superiore e ispettore superiore<br>Ingegnere e ispettore | 162 |
| Totale . . . | 200 |

(*) Di cui nove posti per la funzione di capo compartimento di prima classe.

CARRIERE DI CONCETTO

TABELLA V

*Ruolo del personale amministrativo*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Segretario capo | 8 |
| Segretario principale | 36 |
| Segretario | 36 |
| Totale . . . | 80 |

TABELLA VI

*Ruolo dei geometri*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Geometra capo | 44 |
| Geometra principale | 198 |
| Geometra | 198 |
| Totale . . . | 440 |

TABELLA VII

*Ruolo dei disegnatori*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Disegnatore capo (equiparato a geometra capo) | 5 |
| Disegnatore principale (equiparato a geometra principale) | 22 |
| Disegnatore (equiparato a geometra) | 23 |
| Totale . . . | 50 |

TABELLA VIII

*Ruolo dei ragionieri*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ragioniere capo | 7 |
| Ragioniere principale | 34 |
| Ragioniere | 34 |
| Totale . . . | 75 |

CARRIERE ESECUTIVE

TABELLA IX

*Ruolo del personale tecnico*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Assistente superiore (equiparato a coadiutore superiore tecnico) | 15 |
| Assistente principale (equiparato a coadiutore principale tecnico) | 65 |
| Assistente (equiparato a coadiutore tecnico) | 65 |
| Totale . . . | 145 |

TABELLA X

*Ruolo del personale d'archivio e copia*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Coadiutore superiore | 48 |
| Coadiutore principale | 214 |
| Coadiutore | 214 |
| Totale . . . | 476 |

CARRIERE AUSILIARIE

TABELLA XI

*Ruolo del personale addetto ai caselli delle autostrade*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo casellante (equiparato a commesso capo) | 135 |
| Casellante (equiparato a commesso) . . . . | 315 |
| Totale . . . | 450 |

TABELLA XII

*Ruolo dei cantonieri stradali*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo cantoniere (equiparato a commesso capo) | 1.780 |
| Cantoniere (equiparato a commesso) . . . . | 4.155 |
| Totale . . . | 5.935 |

TABELLA XIII

*Ruolo degli agenti tecnici*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Agente tecnico capo . . . . . . . . . . . . | 20 |
| Agente tecnico . . . . . . . . . . . . . . | 45 |
| Totale . . . | 65 |

TABELLA XIV

*Ruolo dei commessi*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Commesso capo . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| Commesso . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
| Totale . . . | 146 |

Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di cui alle tabelle I e II.

Le promozioni ed i passaggi di carriera per i ruoli di cui alle tabelle dalla III alla XIV sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del presente decreto concernenti l'avanzamento alle qualifiche corrispondenti od equiparate. La promozione ad ispettore superiore, o equiparato, del ruolo di cui alla tabella III e l'avanzamento a segretario principale sono disciplinati dalle disposizioni concernenti il corrispondente personale tecnico.

Sezione III

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 103.

(*C a r r i e r e*)

Le carriere del personale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato sono ordinate come segue:

PERSONALE DIRETTIVO

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Direttore generale delle ferrovie dello Stato | 1 |
| Vice direttore generale . . . . . . . . | 2 |
| Totale . . . | 3 |
| Direttore centrale di 1ª classe . . . . . | |
| Direttore compartimentale di 1ª classe . . | |
| Direttore centrale . . . . . . . . . . . | 33 |
| Direttore compartimentale . . . . . . . | |
| Ispettore capo superiore . . . . . . . . | 195 |
| Ispettore capo . . . . . . . . . . . . . | 450 |
| Ispettore principale . . . . . . . . . . | 1.396 |
| Ispettore . . . . . . . . . . . . . . . | |
| Totale . . . | 2.093 (*a*) |

(*a*) Di cui novecentonovantacinque posti per laureati in ingegneria e novantasette posti per laureati in medicina.

PERSONALE DEGLI UFFICI

*Personale di concetto*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Segretario superiore di 1ª classe . . . . . | 711 |
| Segretario superiore . . . . . . . . . . | 3.197 |
| Segretario . . . . . . . . . . . . . . | 3.197 |
| Totale . . . | 7.105 |
| Segretario tecnico superiore di 1ª classe . . | 358 |
| Segretario tecnico superiore . . . . . . . | 1.613 |
| Segretario tecnico . . . . . . . . . . | 1.613 |
| Totale . . . | 3.584 (*a*) |
| Disegnatore superiore di 1ª classe . . . . | 30 |
| Disegnatore superiore . . . . . . . . . | 135 |
| Disegnatore . . . . . . . . . . . . . | 135 |
| Totale . . . | 300 (*a*) |
| Revisore superiore di 1ª classe . . . . . . | 180 |
| Revisore superiore . . . . . . . . . . | 819 |
| Totale . . . | 999 (*b*) |
| Totale personale di concetto . . . | 11.988 |

(*a*) Nella prima applicazione del presente provvedimento la dotazione organica dei posti dei segretari tecnici e dei disegnatori deve considerarsi cumulativa.

(*b*) Ivi compresi i revisori capi a. p. ed i revisori principali a. p.

*Personale esecutivo degli uffici*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Applicato capo . . . . . . . . . . . | 2.873 |
| Applicato . . . . . . . . . . . . . | 1.915 |
| Totale . . . | 4.788 |
| Applicato stenodattilografo capo . . . . . | 108 |
| Applicato stenodattilografo . . . . . . . | 72 |
| Totale . . . | 180 |
| Applicato tecnico capo . . . . . . . . . | 593 |
| Applicato tecnico . . . . . . . . . . | 396 |
| Totale . . . | 989 |
| Tecnico di radiologia capo . . . . . . . | 21 |
| Tecnico di radiologia . . . . . . . . . | 14 |
| Totale . . . | 35 |

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Infermiere capo | 145 |
| Infermiere | 97 |
| Totale . . . | 242 (*a*) |
| Totale personale esecutivo degli uffici . . . | 6.234 |

*Personale ausiliario degli uffici*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Commesso capo | 713 (*b*) |
| Commesso | 1.665 |
| Totale . . . | 2.378 |

(*a*) A carico di tale dotazione organica sono da considerare gli infermieri di 1ª classe a. p. e gli infermieri a. p.
(*b*) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di commesso a. p.

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

*Dirigenti delle stazioni*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| **Movimentisti** | |
| Capo stazione sovrintendente | 1.033 |
| Capo stazione superiore | 4.648 |
| Capo stazione | 4.649 |
| Totale . . . | 10.330 |
| **Gestionisti** | |
| Capo gestione sovrintendente | 655 |
| Capo gestione superiore | 2.947 |
| Capo gestione | 2.948 |
| Totale . . . | 6.550 (*a*) |
| Totale dirigenti delle stazioni . . . | 16.880 |

(*a*) Le assunzioni nella qualifica di Capo gestione da concorsi pubblici banditi anteriormente al 1° gennaio 1971 possono essere disposte con riferimento all'organico vigente al 31 dicembre 1970 e in ogni caso entro il limite dei posti disponibili nella qualifica di assistente capo di stazione.

*Personale esecutivo delle stazioni*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| **Assistenti** | |
| Assistente capo di stazione | 7.118 |
| Assistente di stazione | 4.746 |
| Totale . . . | 11.864 (*a*) |
| **Manovratori** | |
| Manovratore capo | 1.070 |
| Primo manovratore | 4.816 |
| Manovratore | 4.817 |
| Totale . . . | 10.703 |
| **Deviatori** | |
| Deviatore capo | 803 |
| Primo deviatore | 3.613 |
| Deviatore | 3.613 |
| Totale . . . | 8.029 |
| **Ausiliari** | |
| Ausiliario di stazione | 4.723 (*b*) |
| Totale personale esecutivo delle stazioni . . | 35.319 |

(*a*) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di aiutante a. p. e alunno d'ordine a. p.
(*b*) Ivi compresi i dipendenti che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Personale delle fermate*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| **Gestori** | |
| Gestore capo | 381 |
| Gestore di prima classe | 1.716 |
| Gestore | 1.717 |
| Totale . . . | 3.814 |
| **Ausiliari** | |
| Ausiliario di fermata | 888 |
| Totale del personale delle fermate . . . | 4.702 |

*Dirigenti dei depositi del personale viaggiante*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo personale viaggiante sovrintendente | 99 |
| Capo personale viaggiante superiore | 444 |
| Capo personale viaggiante | 445 |
| Totale . . . | 988 |

*Controllori viaggianti*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Controllore viaggiante sovrintendente | 32 |
| Controllore viaggiante superiore | 144 |
| Controllore viaggiante | 144 |
| Totale . . . | 320 |

*Personale dei treni*

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| **Dirigente dei treni** | |
| Capo treno | 6.981 |

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Personale esecutivo | |
| Conduttore | 5.814 (*a*) |
| Assistente viaggiante | 2.485 |
| Ausiliario viaggiante | 1.700 |
| Totale . . . | 9.999 |
| Totale del personale dei treni . . . | 16.980 |

(*a*) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di conduttore principale a. p.

*Dirigenti dei depositi locomotive*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo deposito sovrintendente | 79 |
| Capo deposito superiore | 355 |
| Capo deposito | 356 |
| Totale . . . | 790 |

*Personale di macchina*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigenti di macchina | |
| Macchinista | 11.388 |
| Personale esecutivo | |
| Macchinista T.M. | 2.340 |
| Aiuto macchinista | 10.634 |
| Aiuto macchinista T.M. | 663 |
| Totale del personale di macchina . . . | 25.025 |

*Dirigenti della linea*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo tecnico superiore della linea | 171 |
| Capo tecnico della linea | 399 |
| Totale . . . | 570 |

*Personale esecutivo della linea*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Operaio specializzato dell'armamento | 4.934 |
| Operaio dell'armamento | 11.511 |
| Totale . . . | 16.445 |

*Personale di vigilanza*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Guardiano di 1ª classe | 2.494 |
| Guardiano | 5.485 |
| Totale . . . | 7.979 |

*Dirigenti tecnici*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo tecnico sovrintendente | 351 |
| Capo tecnico superiore | 1.580 |
| Capo tecnico | 1.580 |
| Totale . . . | 3.511 |

*Tecnici I.E., verificatori e operai*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Tecnico I.E. } Verificatore } | 3.493 (*a*) |
| Operaio specializzato | 15.717 (*b*) |
| Operaio qualificato | 15.717 |
| Totale . . . | 34.927 |

(*a*) Di cui 1203 tecnici I. E.
(*b*) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di sottocapo tecnico a. p.

*Autisti*

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Autista | 533 |

*Personale di manovalanza*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo squadra manovali | 1.455 |
| Manovale specializzato e ausiliario di magazzino | 6.744 (*a*) |
| Manovale | 8.767 |
| Totale . . . | 16.966 |

(*a*) Ivi compresi i dipendenti con la qualifica di a. operaio a. p.

*Ufficiali delle navi traghetto*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ufficiale di coperta | |
| Comandante | 40 |
| Primo ufficiale | 40 |
| Ufficiale navale | 36 |
| Totale . . . | 116 |
| Ufficiale di macchina | |
| Direttore di macchina | 40 |
| Primo ufficiale di macchina | 40 |
| Ufficiale di macchina | 32 |
| Totale . . . | 112 |
| Totale degli ufficiali delle navi traghetto . . | 228 |

*Personale di coperta e di macchina delle navi traghetto*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Personale di coperta | |
| Nostromo | 38 |
| Carpentiere | 23 |
| Marinaio | 518 |
| Totale . . . | 579 |
| Personale di macchina | |
| Capo motorista | 38 |
| Capo elettricista | 38 |
| Motorista | 255 |
| Elettricista | 91 |
| Ingrassatore | 33 (*a*) |
| Carbonaio | 78 |
| Totale . . . | 533 |
| Totale del personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto . . . | 1.112 |

(*a*) Ivi compresi i dipendenti con qualifica di fuochista a. p.

### Art. 104.

(*Modificazioni e integrazioni della legge 26 marzo 1958, n. 425*)

Alla legge 26 marzo 1958, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni.

Art. 1, penultimo comma. — E' sostituito dal seguente: « Il personale dell'esercizio è ripartito in sedici gruppi come risulta dalle tabelle annesse (allegato 3) ».

Art. 9, comma primo. — E' sostituito dal seguente: « I posti annualmente disponibili nelle qualifiche di applicato e commesso non possono essere messi a concorso quando vi sia personale esecutivo dell'esercizio di qualifica corrispondente o immediatamente superiore, che sia stato dichiarato fisicamente inidoneo alle mansioni della qualifica di appartenenza ».

Art. 10, comma terzo. — Sono soppresse le parole: « nonchè nella qualifica di interprete ».

Art. 29. — E' sostituito dal seguente: « Art. 29 (*Attribuzioni del personale esecutivo degli uffici*). — Il personale esecutivo degli uffici disimpegna mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia, anche con utilizzazione di macchine, nonchè quelle ausiliarie delle professioni sanitarie e di aiuto al personale di concetto per la collaborazione contabile, tecnica ed amministrativa, adeguate al grado di cultura richiesto per l'ammissione in impiego, nei limiti e secondo i compiti previsti dai regolamenti ferroviari ».

Art. 30, comma terzo. — E' soppresso.

Art. 63, comma settimo. — Sono soppresse le parole: « e i capi telegrafisti ».

Art. 67, commi primo e secondo. — Le parole « capo stazione superiore » sono sostituite dalle seguenti: « capo stazione sovrintendente ».

Comma terzo. — Sono soppresse le parole: « capo stazione superiore ».

Art. 72. — E' sostituito dal seguente: « Art. 72 (*Sistemi di avanzamento*). — Le promozioni entro i limiti dei posti disponibili nella qualifica cui si deve accedere ed in quelle ad essa superiori sono conferite a scelta, per merito comparativo, per merito assoluto o mediante concorso per esami, secondo le indicazioni contenute nella tabella annessa (allegato 12) ».

Art. 78, comma sesto, modificato dall'art. 22 della legge 27 luglio 1967, n. 668. — Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti: « *b*) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a quella di segretario o equiparata; *c*) per il personale dell'esercizio una qualifica non inferiore a quella di capo stazione o equiparata ».

Art. 126, comma quarto, modificato dall'art. 24 della legge 27 luglio 1967, n. 668. — Le lettere *b*) e *c*) sono sostituite dalle seguenti: « *b*) per il personale degli uffici, una qualifica non inferiore a segretario ed equiparata; *c*) per il personale dell'esercizio, una qualifica non inferiore a capo stazione od equiparata ».

Art. 156, comma quarto, lettera *a*). — Sono soppresse le parole: « capo stazione superiore ».

Comma sesto, lettera *a*). — Sono soppresse le parole: « segretario superiore e capo stazione superiore ».

Art. 168, comma primo. — E' sostituito dal seguente: « All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età o di servizio, può essere conferito il titolo ufficiale onorifico della qualifica immediatamente superiore al personale direttivo, al personale di concetto degli uffici e ai dirigenti dell'esercizio che siano ritenuti meritevoli in base ai criteri ed alle condizioni previste nell'art. 73 ».

### Art. 105.

(*Sostituzione di allegati alla legge 25 marzo 1958, n. 425*)

Gli allegati 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sono sostituiti rispettivamente dai quadri n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 annessi al presente decreto.

### Art. 106.

(*Assunzione di nuove qualifiche*)

Alla data di entrata in vigore del presente decreto i dipendenti in servizio nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, salvo le eccezioni previste, assumono la qualifica corrispondente a quella rivestita in base alle indicazioni del quadro di equiparazione di cui al quadro n. 10 annesso al presente decreto.

### Art. 107.

(*Norme particolari*)

Le disposizioni di cui agli articoli 21, 27, 36, 37, 41 e 42 della presente legge non si applicano al personale dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Restano salve le disposizioni di cui agli articoli 15, secondo comma, e 18 della legge 8 dicembre 1961, n. 1265.

### Art. 108.

(*Norme di adeguamento*)

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, si provvederà, ove occorra, in relazione alle modifiche introdotte con il presente decreto, al coordinamento delle norme relative ai requisiti di ammissibilità agli scrutini e concorsi di promozione e di passaggio di carriera.

### Art. 109.

(*Variazione delle piante organiche*)

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, all'art. 27 della legge 27 luglio 1967, n. 668, e agli articoli 2 e 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1041, concernenti variazioni alle piante organiche.

I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della legge 19 ottobre 1959, n. 928, sono riassorbiti in occasione di aumenti conseguenti a variazioni di organico.

### Art. 110.

(*Norme di inquadramento*)

Il personale delle carriere di concetto degli uffici e delle carriere dei dirigenti dell'esercizio che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestiva una qualifica corrispondente all'ex coefficiente 402 è inquadrato nella qualifica terminale del rispettivo ruolo con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970 per coloro che alla data stessa rivestivano già la qualifica, o dalla data della promozione per coloro che hanno conseguito successivamente la qualifica stessa.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta nella nuova qualifica di inquadramento, se più favorevole, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza ridotta di tre anni.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli ufficiali delle navi traghetto che anteriormente alla data stessa rivestivano la qualifica di comandante o di direttore di macchina (ex coefficiente 357).

Art. 111.

(*Disposizioni transitorie*)

Le anzianità minime di servizio previste per la promozione alle qualifiche di ispettore capo, di segretario superiore di 1ª classe ed equiparate, di capo stazione sovrintendente ed equiparate, sono ridotte a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono rispettivamente la qualifica di ispettore principale, di segretario superiore ed equiparate, di capo stazione superiore ed equiparate.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di ispettore di 1ª classe sarà ammesso allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a ispettore capo al compimento di sette anni nella carriera direttiva.

Agli scrutini di avanzamento alle qualifiche di comandante e di direttore di macchina per l'anno 1971 è ammesso il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste rispettivamente la qualifica di ufficiale navale di 1ª classe e di ufficiale macchinista di 1ª classe con almeno tre anni di anzianità nella qualifica.

Agli scrutini d'avanzamento a comandante ed a direttore di macchina dei successivi quattro anni sono ammessi rispettivamente i primi ufficiali navali ed i primi ufficiali di macchina a prescindere dall'anzianità nella qualifica.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di revisore principale o di revisore capo è ammesso allo scrutinio d'avanzamento per merito comparativo a revisore superiore al compimento di sette anni complessivi di servizio nella carriera di concetto degli uffici e dei dirigenti d'esercizio.

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto è ammesso al passaggio alla qualifica di ispettore principale mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti rivestito della qualifica di segretario superiore ed equiparata, di capo stazione superiore ed equiparata.

Ai fini dell'ammissione al concorso di cui al precedente comma è richiesta l'anzianità minima di 13 anni nella carriera del personale di concetto degli uffici o di quella dei dirigenti dell'esercizio ovvero complessivamente in entrambe le carriere.

Il personale rivestito alla data di entrata in vigore del presente decreto di una delle qualifiche del personale di concetto degli uffici o dei dirigenti dell'esercizio è ammesso al passaggio alla qualifica di Ispettore mediante concorso interno, nel limite dei posti di cui alla nota 3 posta in calce al quadro 6 degli avanzamenti, allorchè risulti in possesso dell'anzianità di almeno nove anni in una delle predette carriere ovvero complessivamente in entrambe.

L'anzianità minima di servizio per l'ammissione al concorso interno per motorista è ridotta a tre anni per coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di carbonaio.

I posti disponibili nella qualifica di capo treno sono conferiti, nel limite del sessanta per cento, per merito comparativo al personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto riveste la qualifica di conduttore ed è abilitato alla dirigenza convogli.

Il personale proveniente dalla soppressa qualifica di interprete superiore concorre all'avanzamento a capo gestione sovrintendente se in possesso della idoneità alla dirigenza impianti.

Si prescinde da detto requisito per gli avanzamenti per l'anno 1971. Parimenti si prescinde dal possesso della prescritta idoneità per l'avanzamento a capo gestione superiore, per l'anno 1971, nei confronti del personale proveniente dalle soppresse qualifiche di interprete principale e di interprete di 1ª classe.

Il personale della soppressa qualifica di frenatore potrà essere inquadrato nella qualifica di assistente viaggiante a condizione che consegua la prescritta abilitazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In caso contrario sarà inquadrato nella qualifica di ausiliario viaggiante.

Il personale che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercita le mansioni di tecnico di radiologia viene inquadrato, nei limiti dei posti disponibili, previo parere favorevole, del consiglio di amministrazione, nel ruolo dei tecnici di radiologia; gli interessati conservano nel nuovo ruolo l'anzianità della carriera esecutiva degli uffici di cui risultino in possesso.

L'attuale ruolo degli infermieri è trasformato ad esaurimento, il relativo personale conserva *ad personam* le qualifiche in atto rivestite ed è ammesso a concorrere, nei limiti dei posti disponibili, nella qualifica di infermiere appartenente alla carriera esecutiva mediante concorso per esami e per titoli.

Il personale che, entro i 12 mesi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato utilizzato alla guida di automezzi per almeno novanta giornate di effettivo servizio, concorre, nei limiti dei posti disponibili, su domanda da prodursi entro trenta giorni all'inquadramento nella qualifica di autista.

L'inquadramento avverrà secondo l'ordine di graduatoria formulata sulla base delle giornate di utilizzazione nell'ultimo biennio.

Il personale già rivestito di una delle soppresse qualifiche *ad personam* conserva, ai fini dell'avanzamento, il trattamento giuridico previsto dalle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini di avanzamento a commesso capo è ridotta a sette anni per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'anzianità minima prescritta per l'ammissione agli scrutini d'avanzamento ad assistente capo di stazione è ridotta a cinque per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a quattro

per il personale pervenuto dalla qualifica di assuntore a quella di assistente di stazione mediante concorso interno.

Per coloro che all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano ancora conseguito l'avanzamento o i cambi di qualifica ammessi da speciali norme legislative e regolamentari e tuttora in corso di attuazione o da concorsi interni già autorizzati ancora in via di svolgimento o da svolgere, i relativi provvedimenti sono da deliberarsi nelle preesistenti qualifiche in base alle quali si opera l'equiparazione di cui al precedente art. 106.

## Sezione IV

### AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

#### Art. 112.

(*Carriere*)

Il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni si distingue in:

personale direttivo;

personale degli uffici;

personale dell'esercizio:

*a*) per i servizi postali e di telecomunicazione;

*b*) per gli uffici locali.

Restano fermi l'ordinamento delle carriere e le dotazioni organiche del personale insegnante ed assistente della Scuola superiore di telegrafia e di telefonia di cui alla legge 5 giugno 1954, n. 317.

#### Art. 113.

(*Carriere del personale direttivo*)

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni (*a*) | 1 |

TABELLA II

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni (*a*) | 1 |

TABELLA III

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Direttore centrale e direttore compartimentale | 24 (*b*) |

(*a*) Compete l'indennità di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

(*b*) Di cui dieci con funzione di direttore centrale.

TABELLA IV

*Ruolo del personale amministrativo*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale, direttore provinciale ed equiparate | 47 |
| Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate | 180 |
| Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate<br>Ispettore e consigliere | 1.050 |
| Totale . . . | 1.277 |

TABELLA V

*Ruolo del personale tecnico delle telecomunicazioni*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale, direttore di circolo delle costruzioni T.T. ed equiparate | 13 |
| Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate | 34 |
| Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate<br>Ispettore e consigliere | 163 |
| Totale . . . | 210 |

TABELLA VI

*Ruolo del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale | 5 |
| Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate | 15 |
| Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate<br>Ispettore e consigliere | 85 |
| Totale . . . | 105 |

TABELLA VII

*Ruolo del personale tecnico dei trasporti*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Ispettore generale e direttore di ufficio compartimentale | 1 |
| Ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate | 4 |
| Ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate<br>Ispettore e consigliere | 24 |
| Totale . . . | 29 |

Le promozioni nelle carriere direttive di cui alle tabelle IV, V, VI, VII, sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, relative al personale direttivo tecnico. Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto del personale degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle XI, XII, XIII che rivestano la qualifica terminale o intermedia, nonchè gli impiegati di cui alla tabella XXII, con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica se direttori di ufficio locale di gruppo *C*.

Restano ferme le disposizioni che concernono le nomine alle qualifiche di cui alle tabelle I, II e III.

### Art. 114.

*(Carriere del personale degli uffici)*

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

CARRIERA DI CONCETTO

TABELLA VIII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Segretario capo | 63 |
| Segretario principale | 378 |
| Segretario | 378 |
| Totale . . . | 819 |

CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA IX

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Coadiutore superiore | 120 |
| Coadiutore principale | 540 |
| Coadiutore | 540 |
| Totale . . . | 1.200 |

CARRIERA AUSILIARIA

TABELLA X

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Commesso capo | 330 |
| Commesso | 770 |
| Totale . . . | 1.100 |

Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto concernenti le qualifiche corrispondenti; la promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi soltanto gli impiegati appartenenti, rispettivamente. ai ruoli di cui alle tabelle IX e X e gli operai.

### Art. 115.

*(Personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni)*

Il personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni è distinto come segue:

TABELLA XI

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente superiore di esercizio ed ispettore superiore di ragioneria | 314 |
| Dirigente di esercizio ed ispettore capo di ragioneria | 1.316 |
| Revisore di esercizio | 1.316 |
| Totale . . . | 2.946 |

TABELLA XII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Perito capo | 56 |
| Perito principale | 252 |
| Perito | 252 |
| Totale . . . | 560 |

TABELLA XIII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Geometra capo | 53 |
| Geometra principale | 239 |
| Geometra | 238 |
| Totale . . . | 530 |

TABELLA XIV

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente di ufficio | 3.063 |
| Capo ufficio ed operatore principale di esercizio | 13.784 *(a)* |
| Operatore di esercizio | 13.783 |
| Totale . . . | 30.630 |

TABELLA XV

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista | 42 |
| Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista ed operatore tecnico principale | 125 (*a*) |
| Operatore radiotelegrafista ed operatore radioelettricista | 135 |
| Totale . . . | 302 |

TABELLA XVI

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente di officina postelegrafica | 103 |
| Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica | 465 (*a*) |
| Operatore tecnico di officina postelegrafica | 465 |
| Totale . . . | 1.033 |

TABELLA XVII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente di officina di posta pneumatica | 7 |
| Capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica | 29 (*a*) |
| Operatore tecnico di posta pneumatica | 30 |
| Totale . . . | 66 |

(*a*) Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di capo ufficio, capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, capo tecnico di officina postelegrafica e capo tecnico di officina di posta pneumatica o di operatore principale, possono essere utilizzati anche nelle mansioni previste per il rispettivo ruolo dal terzo comma dell'art. 37 della legge 27 febbraio 1958, n. 119.

TABELLA XVIII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Assistente superiore e disegnatore superiore | 30 |
| Assistente principale e disegnatore principale | 135 |
| Assistente e disegnatore | 135 |
| Totale . . . | 300 |

TABELLA XIX

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Sorvegliante capo ed assimilate | 4.202 |
| Portalettere ed assimilate | 25.212 |
| Fattorino ed assimilate | 12.607 |
| Totale . . . | 42.021 |

TABELLA XX

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo | 585 |
| Guardafili principale e apparecchiatore principale | 3.507 |
| Guardafili e apparecchiatore | 1.754 |
| Totale . . . | 5.846 |

TABELLA XXI

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Sorvegliante capo trasporti e scambi | 422 |
| Conducente principale e scambista principale | 2.534 |
| Conducente e scambista | 1.267 |
| Totale . . . | 4.223 |

Art. 116.
(*Avanzamento*)

I posti disponibili nella qualifica di dirigente superiore di esercizio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i dirigenti di esercizio che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio, alvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i revisori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica medesima, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

I posti disponibili nella qualifica di dirigente di ufficio sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i capi ufficio che abbiano compiuto nella rispettiva qualifica cinque anni di effettivo servizio.

I posti disponibili nella qualifica di capo ufficio, salvo quanto previsto dal successivo art. 117, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli operatori di esercizio che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nella qualifica di sorvegliante capo, ed assimilata, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nella qualifica di portalettere, ed assimilata, sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i fattorini ed equiparati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto dei precedenti articoli 41 e 42.

Le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XII e XIII di cui all'art. 115 sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XV, XVI, XVII e XVIII sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto per le corrispondenti qualifiche; le promozioni alla terza e seconda qualifica nelle tabelle XX e XXI sono conferite con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi sesto e settimo per le corrispondenti qualifiche.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

### Art. 117.

*(Passaggi di ruolo)*

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 con qualifica di dirigente di ufficio, di dirigente radio telegrafista e radio elettricista, di dirigente di officina postelegrafica, di dirigente di officina di posta pneumatica e di assistente superiore e disegnatore superiore, nonchè di capo ufficio, di capo radio telegrafista, di capo radio elettricista, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina postelegrafica, di capo tecnico ed operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica, di assistente principale e disegnatore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di capo ufficio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 115 e gli operai appresso indicati:

*a*) i sorveglianti capi ed assimilati;

*b*) i portalettere, i fattorini, i guardafili principali, i guardafili, i conducenti principali, i conducenti e gli assimilati, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;

*c*) i capi operai e gli operai specializzati; gli operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; gli operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo.

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere *b*) e *c*) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 16.

### Art. 118.

*(Norme di inquadramento)*

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *F*, *G*, *H*, *I*, *L*, *M*, *N*, *O*, *P*, *Q*, *S*, *T*, *U* di cui all'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 115, secondo la corrispondenza appresso specificata:

| | Qualifiche di inquadramento | | Qualifiche di provenienza (allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) |
|---|---|---|---|
| TABELLA XI | Dirigente superiore di esercizio e ispettore superiore di ragioneria | TABELLA *F* | Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria |
| | Dirigente di esercizio ed ispettore capo di ragioneria | | Direttore capo ed ispettore capo di ragioneria e direttore principale di ragioneria |
| | Revisore di esercizio | TABELLA *G* | Segretario, segretario aggiunto e vice segretario |
| TABELLA XII | Perito capo | TABELLA *H* | Perito capo |
| | Perito principale | | Perito principale e primo perito |
| | Perito | | Perito, perito aggiunto e vice perito |
| TABELLA XIII | Geometra capo | TABELLA *I* | Geometra capo |
| | Geometra principale | | Geometra principale e primo geometra |
| | Geometra | | Geometra, geometra aggiunto e vice geometra |

| | Qualifiche di inquadramento | | Qualifiche di provenienza (allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) |
|---|---|---|---|
| TABELLA XIV | Dirigente di ufficio | TABELLE *L-M* | Capo ufficio superiore e capo ufficio di 1ª classe |
| | Capo ufficio ed operatore principale di esercizio | | Capo ufficio principale, capo ufficio e ufficiale di 1ª classe |
| | Operatore di esercizio | | Ufficiale di 2ª e 3ª classe |
| TABELLA XV | Dirigente radiotelegrafista e dirigente radioelettricista | TABELLA *N* | Capo radiotelegrafista o radioelettricista di 1ª classe |
| | Capo radiotelegrafista, capo radioelettricista e operatore tecnico principale | | Capo radiotelegrafista o radioelettricista, operatore capo e ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di 1ª classe |
| | Operatore radiotelegrafista e operatore radioelettricista | | Ufficiale radiotelegrafista o radioelettricista di 2ª e 3ª classe |
| TABELLA XVI | Dirigente di officina postelegrafica | TABELLA *O* | Capo tecnico di 1ª classe |
| | Capo tecnico e operatore tecnico principale di officina postelegrafica | | Capo tecnico, operatore capo e ufficiale tecnico di 1ª classe |
| | Operatore tecnico di officina postelegrafica | | Ufficiale tecnico di 2ª e 3ª classe |
| TABELLA XVII | Dirigente di officina di posta pneumatica | TABELLA *P* | Capo officina di 1ª classe |
| | Capo tecnico e operatore tecnico principale di officina di posta pneumatica | | Capo officina, operatore capo e ufficiale meccanico di 1ª classe |
| | Operatore tecnico di posta pneumatica | | Ufficiale meccanico di 2ª e 3ª classe |
| TABELLA XVIII | Assistente superiore e disegnatore superiore | TABELLA *Q* | Assistente o disegnatore capo di 1ª classe |
| | Assistente principale e disegnatore principale | | Assistente o disegnatore capo e assistente o disegnatore di 1ª classe |
| | Assistente e disegnatore | | Assistente o disegnatore di 2ª e 3ª classe |
| TABELLA XIX | Sorvegliante capo ed assimilati | TABELLA *S* | Agente di esercizio superiore |
| | Portalettere ed assimilati | | Agente di esercizio di 1ª classe |
| | Fattorino ed assimilati | | Agente di esercizio di 2ª e 3ª classe, fattorino |
| TABELLA XX | Sorvegliante capo di linea o impianto e apparecchiatore capo | TABELLA *T* | Agente tecnico superiore |
| | Guardafili principale e apparecchiatore principale | | Agente tecnico di 1ª classe |
| | Guardafili e apparecchiatore | | Agente tecnico di 2ª e 3ª classe, allievo agente tecnico |
| TABELLA XXI | Sorvegliante capo trasporti e scambi | TABELLA *U* | Agente tecnico superiore |
| | Conducente principale e scambista principale | | Agente tecnico di 1ª classe |
| | Conducente e scambista | | Agente tecnico di 2ª e 3ª classe, allievo agente tecnico |

Gli impiegati di cui alla tabella *G* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario di cui alla tabella VIII dell'art. 114, a prescindere dalla disponibilità di posti.

Dopo le prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, gli impiegati che hanno partecipato ai relativi scrutini, anche se promossi, sono ammessi a domanda agli scrutini di prima attuazione del presente decreto per la promozione a dirigente di esercizio di cui alla tabella XI dell'art. 115.

Gli impiegati che successivamente alle promozioni di cui ai precedenti commi rivestono la qualifica di segre-

tario saranno inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nella qualifica di revisore di esercizio, nel limite dei posti disponibili, con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 134 e nell'ordine del ruolo di provenienza salvo che non chiedano, entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio per le prime promozioni a dirigente di esercizio, di rimanere nella predetta qualifica di segretario.

Gli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio superiore e quelli che rivestivano la qualifica di capo ufficio di 1ª classe sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, nella qualifica di dirigente di ufficio; i primi hanno precedenza sui secondi.

Nella prima attuazione del presente decreto agli impiegati che rivestivano la qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio è attribuito il trattamento economico relativo alla nuova qualifica di capo ufficio ed operatore principale, ferma restando, in via provvisoria, la distinzione nei due ruoli di cui alle tabelle *L* ed *M* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27. Le prime promozioni alla qualifica di dirigente di ufficio sono conferite avuto riguardo al numero di posti fissato dal 1° gennaio 1971 per le predette tabelle *L* ed *M* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27.

Dopo le promozioni di cui al precedente comma gli impiegati rimasti nelle qualifiche di capo ufficio principale e di capo ufficio saranno inseriti nella nuova qualifica di capo ufficio e operatore principale secondo la data di iscrizione in ruolo nelle predette qualifiche di provenienza.

I vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale n. 2261 del 27 giugno 1970 per la nomina alla qualifica di vice segretario del ruolo organico di cui alla tabella *G* dell'allegato I alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, sono collocati nelle qualifiche di segretario e di revisore di esercizio secondo la preferenza da indicare, nell'ordine della graduatoria, e nei limiti dei posti disponibili in ciascuna di dette qualifiche.

### Art. 119.

*(Personale dell'esercizio per gli uffici locali)*

Il personale dell'esercizio per gli uffici locali è distinto come segue:

TABELLA XXII (*a*)

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Direttore di ufficio locale di gruppo *A* | 135 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo *B* | 609 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo *C* | 610 |
| Totale | 1.354 |

(*a*) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organico di ciascuna qualifica apportate in applicazione della presente tabella. Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la istituzione, soppressione, variazione di classifica degli uffici locali, mantenendo tra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

TABELLA XXIII (*b*)

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Direttore di ufficio locale di gruppo *D* | 4.455 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo *E* ed operatore principale U.L.A. | 20.048 |
| Operatore U.L.A. | 20.049 |
| Totale | 44.552 |

(*b*) Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione centrale per gli uffici locali, saranno variati i punti necessari per la classificazione degli uffici locali e delle agenzie, previsti dall'art. 3 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505, in relazione alle modifiche dell'organico delle qualifiche di direttore di ufficio locale apportate in applicazione della presente tabella.

Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche nel numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno, per la istituzione, soppressione, variazione di classifica degli uffici locali e delle agenzie, variazioni all'assegno del personale, mantenendo fra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla presente tabella.

A decorrere dal 1° gennaio 1971, la qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* del quadro *A* del ruolo della carriera del personale esecutivo degli uffici locali e quella di primo ufficiale del quadro *B* del ruolo stesso sono unificate nella qualifica, con unica dotazione organica, di direttore di ufficio locale di gruppo *E* ed operatore principale, prevista dalla presente tabella. Nella qualifica stessa sono inseriti, senza tener conto del quadro di provenienza, i direttori di ufficio locale di gruppo *E* ed i primi ufficiali, secondo l'ordine di anzianità determinato ai sensi del secondo comma dell'art. 15 del regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. Essi conservano le anzianità di carriera e di qualifica possedute.

Dalla stessa data del 1° gennaio 1971 è soppresso il secondo comma dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Le norme di cui al primo e secondo comma dell'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, valgono anche per gli operatori principali U.L.A.

Gli operatori principali, oltre a svolgere le mansioni previste per gli operatori, coadiuvano i direttori di ufficio locale, anche nello svolgimento dell'azione di controllo, e possono essere incaricati della reggenza di uffici locali e della titolarità o reggenza di agenzie.

TABELLA XXIV (*c*)

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Portalettere superiore ed assimilate | 2.612 |
| Portalettere ed assimilate | 15.671 |
| Fattorino ed assimilate | 7.835 |
| Totale | 26.118 |

(*c*) Ai sensi dell'art. 24 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni saranno annualmente apportate all'organico complessivo della presente tabella ed alla dotazione organica di posti di ciascuna qualifica le necessarie variazioni in dipendenza delle modifiche del numero di posti verificatesi sino al 31 dicembre di ogni anno per la istituzione, soppressione di posti e variazione all'assegno del personale della presente tabella, mantenendo fra le varie qualifiche i rapporti risultanti dalla tabella medesima.

Art. 120.

(*Avanzamento e passaggi di ruolo del personale U.L.A.*)

Le promozioni a direttore di ufficio locale di gruppo *A* e *B* restano disciplinate dagli articoli 55 e 54 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *C* sono conferiti:

1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi i direttori di ufficio locale di gruppo *D*, nonchè i direttori di ufficio locale di gruppo *E* e gli operatori principali U.L.A. con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado. Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e debbono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio;

2) per i restanti posti disponibili mediante concorso per titoli, al quale sono ammessi a partecipare i direttori degli uffici locali di gruppo *D* ed *E*, e gli operatori principali U.L.A., in possesso del titolo di studio di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto, se direttori di ufficio locale di gruppo *D*, quattro anni di complessivo servizio nella qualifica stessa ed in quella di direttore di ufficio locale di gruppo *E* e operatori principali, e, se direttori di ufficio locale di gruppo *E* e operatori principali, otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

La norma di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 259, resta in vigore permanentemente, per il personale ivi contemplato, ai fini dell'ammissione al concorso previsto al numero 2) del presente articolo.

Non possono partecipare ai concorsi gli aspiranti che abbiano riportato nell'ultimo triennio, anche per una sola volta, un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

L'ammissione ai concorsi è subordinata al parere favorevole della Commissione centrale per gli uffici locali che a tal fine tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento e delle attitudini a svolgere le funzioni della qualifica da conferire.

Per l'espletamento e la definizione dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dagli articoli 49 comma ottavo, 50, 53 e 55 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami ai sensi del punto 1) del secondo comma conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *D* sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore della stessa tabella, che abbiano compiuto nella stessa qualifica cinque anni di effettivo servizio.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I posti disponibili nella qualifica di direttore di ufficio locale di gruppo *E* ed operatore principale U.L.A. sono conferiti:

1) per un sesto dei posti disponibili mediante concorso per esame al quale sono ammessi:

*a*) i portalettere superiori ed assimilati U.L.A.;

*b*) i portalettere ed i fattorini ed assimilati U.L.A. con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo.

Il periodo di anzianità indicato nella lettera *b*) è ridotto di quattro anni per i dipendenti in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi d'istituto.

L'ammissione al concorso è subordinata, per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio, al giudizio favorevole della Commissione centrale U.L.A. che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16;

2) per i restanti posti disponibili, una metà mediante scrutinio per merito comparativo e una metà mediante scrutinio per merito assoluto.

Agli scrutini sono ammessi gli operatori della stessa tabella che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nella qualifica di portalettere superiore ed assimilati U.L.A. sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi i portalettere ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto alla data dello scrutinio cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Le promozioni alla qualifica di portalettere ed assimilati U.L.A. vengono conferite mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i fattorini ed assimilati U.L.A. che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Gli impiegati che cambiano ruolo mediante concorso per esami, ai sensi del punto 1) del decimo comma, conseguono le promozioni successive anche a prescindere dal titolo di studio.

Art. 121.

(*Norme di inquadramento*)

Il personale degli uffici locali è inquadrato nelle qualifiche stabilite dall'art. 119, secondo la corrispondenza appresso specificata:

| | Qualifiche di inquadramento | | Qualifiche di provenienza (allegato II alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) |
|---|---|---|---|
| TABELLA XXII | Direttore di ufficio locale di gruppo *A* | TABELLA *A* | Direttore di ufficio locale di gruppo *A* |
| | Direttore di ufficio locale di gruppo *B* | | Direttore di ufficio locale di gruppo *B* |
| | Direttore di ufficio locale di gruppo *C* | | Direttore di ufficio locale di gruppo *C* |
| TABELLA XXIII | Direttore di ufficio locale di gruppo *D* | TABELLA *B* | Direttore di ufficio locale di gruppo *D* |
| | Direttore di ufficio locale di gruppo *E* ed operatore principale U.L.A. | | Direttore di ufficio locale di gruppo *E*, primo ufficiale e ufficiale di prima classe |
| | Operatore U.L.A. | | Ufficiale di seconda classe<br>Ufficiale di terza classe |
| TABELLA XXIV | Portalettere superiore ed assimilate | TABELLA *C* | Agente superiore |
| | Portalettere ed assimilate | | Agente di prima classe |
| | Fattorino ed assimilate | | Agente di seconda e terza classe, Fattorino |

## Sezione V

### AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 122.

(*Carriere*)

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici si distingue in:

personale direttivo;

personale degli uffici;

personale dell'esercizio.

Art. 123.

(*Carriere del personale direttivo*)

Le carriere del personale direttivo sono distinte come segue:

TABELLA I

| Qualifica | Posti |
|---|---|
| Direttore dell'A.S.S.T. (*a*) | 1 |

(*a*) Compete l'indennità di cui all'art. 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

TABELLA II

*Ruolo del personale amministrativo*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Direttore centrale | 4 |
| Ispettore generale | 12 |
| Ispettore capo e direttore di divisione | 30 |
| Ispettore superiore e direttore di sezione<br>Ispettore e consigliere | 130 |
| Totale | 176 |

TABELLA III

*Ruolo del personale tecnico*

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Direttore centrale | 4 |
| Ispettore generale | 15 |
| Ispettore capo e direttore di divisione | 30 |
| Ispettore superiore e direttore di sezione<br>Ispettore e consigliere | 157 |
| Totale | 206 |

Le promozioni nelle carriere direttive di cui al presente articolo sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto relativo al personale tecnico.

Al concorso per la nomina alle qualifiche di ispettore superiore ed equiparate sono ammessi, nei limiti, con le modalità e i requisiti di cui al precedente art. 16, oltre che gli impiegati della carriera di concetto degli uffici, anche quelli delle carriere dell'esercizio di cui alle successive tabelle IX e X che rivestano la qualifica terminale o intermedia.

Restano ferme le disposizioni che concernono la nomina alle qualifiche di direttore dell'A.S.S.T. e di direttore centrale.

Art. 124.

(*Carriera del personale degli uffici*)

Le carriere del personale degli uffici sono distinte come segue:

CARRIERA DI CONCETTO

TABELLA IV

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Segretario capo | 93 |
| Segretario principale | 481 |
| Segretario | 481 |
| Totale . . . | 1.055 |

CARRIERA ESECUTIVA

TABELLA V

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Coadiutore superiore | 30 |
| Coadiutore principale | 135 |
| Coadiutore | 135 |
| Totale . . . | 300 |

TABELLA VI

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AIUTO CONTABILE (*a*)

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Aiuto contabile principale (equiparata a coadiutore superiore) | 131 |
| Primo aiuto contabile (equiparata a coadiutore principale) | 199 |
| Aiuto contabile (equiparata a coadiutore) | 270 |
| Totale . . . | 600 |

(*a*) Nella tabella V possono essere coperti i posti risultanti dalla differenza tra la dotazione complessiva della tabella stessa ed il numero dei posti occupati nella tabella VI.

CARRIERA AUSILIARIA

TABELLA VII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Commesso capo | 45 |
| Commesso | 105 |
| Totale . . . | 150 |

TABELLA VIII

RUOLO AD ESAURIMENTO DEL PERSONALE AUSILIARIO (*b*)

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo commesso principale | 22 |
| Capo commesso di 1ª classe (equiparata a commesso capo) | 83 |
| Capo commesso di 2ª classe (equiparata a commesso) | 45 |
| Totale . . . | 150 |

(*b*) In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella sono lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla tabella VII.

Le promozioni ed i passaggi di carriera del personale degli uffici sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del presente decreto, concernenti le qualifiche corrispondenti. La promozione a segretario principale è disciplinata dalle disposizioni relative al personale tecnico.

L'anzianità richiesta per la promozione alla qualifica di primo aiuto contabile del ruolo ad esaurimento è quella prevista dal successivo art. 126 per la promozione alla qualifica di operatore telefonico principale ed equiparata.

I posti disponibili nella qualifica di capo commesso principale del ruolo ad esaurimento sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica medesima.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

I capi commessi principali del ruolo ad esaurimento sono ammessi al concorso per esame per la nomina a coadiutore principale a prescindere dall'anzianità di qualifica, fermi restando gli altri requisiti.

Ai concorsi per il passaggio alle qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale sono ammessi rispettivamente gli impiegati appartenenti ai ruoli di cui alle tabelle V e VI ed alle tabelle VII, VIII e gli operai.

Art. 125.

(*Personale dell'esercizio telefonico*)

Il personale dell'esercizio è distinto come segue:

TABELLA IX

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente superiore di esercizio | 24 |
| Dirigente di esercizio | 46 |
| Revisore di esercizio | 45 |
| Totale . . . | 115 |

TABELLA X (*a*)

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente tecnico superiore ed assimilate | 84 |
| Dirigente tecnico ed assimilate | 379 |
| Revisore tecnico ed assimilate | 378 |
| Totale . . . | 841 |

(*a*) Dal 1° gennaio 1971 l'ultimo comma dell'art. 51 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, è sostituito dal seguente: « I posti di volta in volta trasferiti nella tabella X sono ripartiti in misura non superiore al dieci per cento per la qualifica di dirigente tecnico superiore ed equiparata e del quarantacinque per cento per ciascuna delle qualifiche inferiori ».

TABELLA XI (*a*)

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione | 250 |
| Assistente di commutazione | 450 |
| Totale . . . | 700 |

(*a*) Gli impiegati della tabella dei dirigenti e degli assistenti di commutazione hanno preminenza gerarchica sul personale della tabella degli operatori telefonici.

TABELLA XII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Operatore telefonico superiore e assistente superiore d'esercizio | 674 |
| Operatore telefonico principale e assistente principale di esercizio | 3.718 |
| Operatore telefonico | 4.174 |
| Totale | 8.566 |

TABELLA XIII

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore e operatore tecnico superiore | 144 |
| Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico principale | 529 |
| Operatore tecnico | 550 |
| Totale . . . | 1.223 |

TABELLA XIV

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Sorvegliante capo e smistatore capo | 99 |
| Smistatore principale ed assimilate | 591 |
| Smistatore ed assimilate | 296 |
| Totale . . . | 986 |

TABELLA XV

| Qualifiche | Posti |
|---|---|
| Sorvegliante capo trasporti | 25 |
| Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate | 127 |
| Conducente, apparecchiatore ed assimilate | 65 |
| Totale . . . | 217 |

Art. 126.

(*Accesso ai ruoli - Avanzamento*)

La nomina ad assistente di commutazione (tabella XI) è riservata al personale della tabella XII ai sensi dell'art. 21 della legge 18 febbraio 1963, n. 81, il quale è modificato nel senso che il concorso per merito distinto è sostituito da un concorso per esame speciale mediante colloquio vertente sui servizi d'istituto e sul programma da stabilire con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, al quale possono partecipare gli operatori telefonici di cui alla predetta tabella XII che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso sei anni di anzianità nella tabella di appartenenza. Il colloquio non s'intende superato ove il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Le tabelle XI e XII si considerano cumulativamente ai fini della determinazione dei posti disponibili da mettere a concorso per l'ammissione all'impiego nella predetta tabella XII.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente superiore di esercizio e di dirigente tecnico superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i dirigenti di esercizio ed i dirigenti tecnici ed assimilati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di esercizio e dirigente tecnico ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente i revisori di esercizio e i revisori tecnici ed assimilati che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42. Tali periodi di anzianità sono ridotti di due anni per gli impiegati dello stesso ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto muniti di diploma di laurea o titolo equipollente.

I posti disponibili nelle qualifiche di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore ed assimilate sono conferiti per tre quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per due quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli assistenti di commutazione, gli operatori telefonici principali e i capi centrali ed assimilati che abbiano compiuto nella qualifica cinque anni di effettivo servizio.

I posti disponibili nelle qualifiche di operatore telefonico principale e capo centrale ed assimilate, salvo quanto previsto dal successivo art. 127, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli operatori telefonici e gli operatori tecnici che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica, fermo restando il disposto di cui ai precedenti articoli 41 e 42.

I posti disponibili nelle qualifiche di sorvegliante capo e sorvegliante capo trasporti ed assimilate sono conferiti per due quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per tre quinti mediante scrutinio per merito assoluto, ai quali sono ammessi rispettivamente gli impiegati della qualifica immediatamente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

I posti disponibili nelle qualifiche di smistatore principale e di conducente principale ed assimilate sono conferiti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi gli impiegati della qualifica immediata-

mente inferiore del rispettivo ruolo che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 127.

(*Passaggi di ruolo*)

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di dirigente di esercizio è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 con qualifica di dirigente di commutazione, di operatore telefonico superiore e di capo centrale superiore, ed assimilate, nonchè di assistente di commutazione, di operatore telefonico principale e di capo centrale, ed assimilate, con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere prevalentemente pratico e devono tendere ad accertare la preparazione professionale e l'attitudine dei concorrenti alla soluzione di questioni di carattere amministrativo e di esercizio.

Un sesto dei posti disponibili nella qualifica di operatore telefonico principale, o assimilata, è conferito mediante concorso per esame al quale sono ammessi gli impiegati delle tabelle di cui all'art. 125 e gli operai appresso indicati:

*a*) sorveglianti capo ed assimilati delle tabelle XIV e XV;

*b*) smistatori principali, conducenti principali, smistatori e conducenti ed assimilati delle tabelle XIV e XV, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo;

*c*) capi operai e operai specializzati; operai qualificati con almeno sei anni di anzianità nel ruolo; operai comuni con almeno tredici anni di anzianità nel ruolo;

I periodi di anzianità di servizio indicati nelle precedenti lettere *b*) e *c*) sono ridotti di quattro anni per i dipendenti che siano in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Gli esami del concorso sono a carattere pratico sui servizi di istituto. Le disposizioni di cui ai precedenti commi primo e secondo, terzo e quarto, si applicano anche per i passaggi alle qualifiche intermedie rispettivamente dei ruoli di cui alle tabelle X e XIII; il passaggio di ruolo è, peraltro, limitato agli impiegati in possesso del titolo di studio prescritto.

L'ammissione ai concorsi per coloro che non sono provvisti del prescritto titolo di studio è subordinata al giudizio favorevole della Commissione centrale del personale che, a tal fine, tiene conto della qualità del servizio prestato, del rendimento, delle attitudini ad esercitare le mansioni del ruolo cui si riferisce il concorso stesso.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al precedente art. 16.

Art. 128.

(*Norme di inquadramento*)

Il personale dei ruoli organici di cui alle tabelle *D*, *E*, *F*, *G*, *H*, *I*, *M*, *N*, *O* e *P* di cui all'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, è inquadrato nelle qualifiche stabilite dagli articoli 124 (ruoli ad esaurimento) e 125 secondo la corrispondenza appresso specificata:

| | Qualifiche di inquadramento | | Qualifiche di provenienza (allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) |
|---|---|---|---|
| TABELLA IX | Dirigente superiore di esercizio | TABELLA *D* | Primo direttore capo di ufficio interurbano |
| | Dirigente di esercizio | | Direttore capo di ufficio interurbano e direttore di ufficio interurbano |
| | Revisore di esercizio | TABELLA *E* | Segretario, segretario aggiunto e vice segretario |
| TABELLA X | Dirigente tecnico superiore ed assimilate | TABELLA *F* | Segretario capo e dirigente tecnico superiore |
| | Dirigente tecnico ed assimilate | | Segretario principale e dirigente tecnico principale, primo segretario e primo dirigente tecnico |
| | Revisore tecnico ed assimilate | | Segretario e dirigente tecnico, segretario aggiunto, dirigente tecnico aggiunto, vice segretario e vice dirigente |
| TABELLA XI | Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione | TABELLA *G* | Capo turno di commutazione e assistente di commutazione di 1ª classe |
| | Assistente di commutazione | | Assistente di commutazione |
| TABELLA XII | Operatore telefonico superiore ed assistente superiore di esercizio | TABELLA *H* | Ufficiale telefonico superiore |
| | Operatore telefonico principale ed assistente principale di esercizio | | Primo ufficiale telefonico e ufficiale telefonico di 1ª classe |
| | Operatore telefonico | | Ufficiale telefonico di 2ª e 3ª classe |

| | Qualifiche di inquadramento | | Qualifiche di provenienza (allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27) |
|---|---|---|---|
| TABELLA XIII | Capo centrale superiore, capo officina superiore, capo tecnico superiore ed operatore tecnico superiore | TABELLA *I* | Capo centrale di 1ª classe, capo officina di 1ª classe e capo tecnico di 1ª classe |
| | Capo centrale, capo officina, capo tecnico ed operatore tecnico principale | | Capo centrale, capo officina, capo tecnico e operatore tecnico di 1ª classe |
| | Operatore tecnico | | Operatore tecnico di 2ª e 3ª classe |
| TABELLA VI (ad esaurimento) | Aiuto contabile principale | TABELLA *M* (ad esaurimento) | Aiuto contabile principale |
| | Primo aiuto contabile | | Primo aiuto contabile e aiuto contabile di 1ª classe |
| | Aiuto contabile | | Aiuto contabile di 2ª e 3ª classe |
| TABELLA XIV | Sorvegliante capo e smistatore capo | TABELLA *N* | Agente telefonico superiore |
| | Smistatore principale ed assimilate | | Agente telefonico di 1ª classe |
| | Smistatore ed assimilate | | Agente telefonico di 2ª e 3ª classe e allievo agente telefonico |
| TABELLA XV | Sorvegliante capo trasporti | TABELLA *P* | Agente tecnico superiore |
| | Conducente principale, apparecchiatore principale ed assimilate | | Agente tecnico di 1ª classe |
| | Conducente, apparecchiatore ed assimilate | | Agente tecnico di 2ª e 3ª classe ed allievo agente tecnico |
| TABELLA VIII (ad esaurimento) | Capo commesso principale | TABELLA *O* (ad esaurimento) | Capo commesso principale |
| | Capo commesso di 1ª classe | | Capo commesso di 1ª classe |
| | Capo commesso di 2ª classe | | Capo commesso di 2ª classe e primo commesso |

Gli impiegati di cui alla tabella *E* dell'allegato III alla legge 11 febbraio 1970, n. 27, che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano una qualifica non superiore a segretario sono inquadrati, nella prima attuazione del presente decreto, nella nuova qualifica di segretario della carriera di concetto del personale degli uffici, a prescindere dalla disponibilità dei posti.

Gli impiegati della predetta carriera che successivamente alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale in attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto rivestano tale qualifica o quella di segretario sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, nel limite dei posti disponibili e con l'osservanza del disposto di cui all'art. 134 rispettivamente nella qualifica di dirigente di esercizio e di revisore di esercizio (tabella IX) secondo l'ordine di ruolo nella carriera di provenienza.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto a domanda degli interessati, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dello scrutinio relativo alle prime promozioni alla qualifica di segretario principale.

Art. 129.

(*Inquadramento di operatori telefonici nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione*)

Gli impiegati del ruolo di cui alla tabella XII che alla data del 1° luglio 1971 rivestano la qualifica di operatore telefonico superiore, o di operatore telefonico principale, o assimilate, e abbiano svolto lodevolmente da almeno diciotto mesi mansioni di dirigenza dei servizi di accettazione o di commutazione telefonica possono essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella XI, alle corrispondenti qualifiche di dirigente di commutazione, o assimilata, e di assistente di commutazione, prendendo posto dopo gli impiegati che alla data dello inquadramento già rivestano le anzidette qualifiche.

L'inquadramento decorre dalla data del relativo provvedimento ed è disposto, anche in soprannumero, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per il personale, a domanda degli interessati da presentarsi entro novanta giorni dalla data del 1° luglio 1971. Gli impiegati inquadrati nei ruoli dei dirigenti ed assistenti di commutazione conservano le anzianità di carriera e di qualifica acquisite nei ruoli di provenienza.

I soprannumeri risultanti dall'applicazione del presente articolo non possono superare il cinquanta per cento della dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo dei dirigenti e degli assistenti di commutazione; nelle corrispondenti qualifiche del ruolo degli operatori telefonici sono lasciati scoperti altrettanti posti.

Per esigenze di servizio gli impiegati con qualifica di dirigente di commutazione ed assimilata, possono essere utilizzati anche nelle mansioni proprie degli assistenti di commutazione.

Art. 130.

(*Norme comuni alle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni*)

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 46 49 e 50 della legge 12 marzo 1968, n. 325, concernenti

variazioni alle piante organiche del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini dell'inquadramento nelle nuove qualifiche si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 133 del presente decreto.

Gli impiegati provenienti dalle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 284 e 240 della carriera di concetto, all'ex coefficiente 211 della carriera esecutiva, ed agli ex coefficienti 190 e 170 della carriera ausiliaria conservano, nelle rispettive qualifiche di inquadramento, l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quelle inferiori dello stesso ruolo. L'attribuzione della classe di stipendio è regolata dalle norme concernenti il trattamento economico.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 della carriera di concetto, 284 della carriera esecutiva e 210 della carriera ausiliaria sono ammessi agli scrutini per la promozione alla nuova qualifica superiore della rispettiva tabella di inquadramento al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.

Per gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, erano provvisti di stipendio corrispondente all'ex coefficiente 357, il numero degli anni previsto per il conseguimento della seconda classe di stipendio della nuova qualifica di inquadramento è ridotto da cinque a tre anni.

I concorsi per titoli per la promozione a qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 del personale degli uffici locali saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

I concorsi per esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coeffiflicientc 284 del personale degli uffici locali in corso di espletamento saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto le prove scritte siano già state iniziate. Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970.

Per i concorsi mediante esame per la promozione alle qualifiche corrispondenti all'ex coefficiente 284 valgono nei confronti dei personali non citati nei due commi precedenti le disposizioni di cui al succesivo art. 144.

L'inquadramento nella qualifica intermedia previsto dall'art. 118 per i ruoli organici di cui alle tabelle XIV, XV, XVI, XVII e XVIII, dall'articolo 121 per il ruolo organico di cui alla tabella XXIII, e dall'articolo 128 per i ruoli organici di cui alle tabelle XII, XIII e VI è disposto, occorrendo, in soprannumero. In corrispondenza di tale soprannumero sono lasciati vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo organico.

## CAPO VI

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

### Art. 131.

*(Carriere per classi di stipendio)*

Le carriere che si sviluppano per classi di stipendio, nonchè le relative qualifiche e permanenze, risultano dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica concernente il trattamento economico dei dipendenti dello Stato emanato in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

### Art. 132.

*(Ruoli organici)*

Per la prima applicazione del presente decreto, nei ruoli in cui esistono personali in soprannumero nelle qualifiche inferiori a quella terminale le dotazioni organiche risultanti dall'applicazione delle percentuali del dieci e del quarantacinque per cento previste, rispettivamente, per la terza e la seconda qualifica delle carriere di concetto ed esecutive, e la percentuale del trenta per cento prevista per la seconda qualifica delle carriere ausiliarie, vengono proporzionalmente aumentate. Tale aumento verrà riassorbito in ragione di un decimo delle vacanze future, a partire dalla qualifica meno elevata. La disposizione del presente comma si applica anche ai ruoli organici la cui dotazione risulta determinata nei precedenti articoli.

Nulla è innovato per quanto concerne il riassorbimento di eventuali posti in soprannumero diversi da quelli previsti nel precedente comma esistenti in tutte le carriere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

I contingenti dei coadiutori e coadiutori principali e dei coadiutori dattilografi saranno determinati con i provvedimenti concernenti la revisione dei ruoli organici previsti dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Fino all'emanazione dei provvedimenti delegati di cui al precedente comma, la dotazione organica delle singole qualifiche dei ruoli istituiti specificamente per i servizi di dattilografia è stabilita nelle seguenti percentuali della dotazione complessiva del relativo ruolo organico: coadiutore superiore, dieci per cento; coadiutore dattilografo, novanta per cento.

I contingenti del personale delle carriere esecutive che svolge mansioni di meccanografo sono trasformati in autonomi ruoli organici di coadiutori meccanografi con le modalità di cui all'ultimo comma del presente articolo. In relazione alla istituzione di tali ruoli sono ridotti di altrettanti posti i corrispondenti ruoli della carriera esecutiva.

L'inquadramento del personale nei nuovi ruoli di cui al precedente comma in qualifica e classe di stipendio corrispondenti alla posizione già ricoperta, è disposto con decreto del Ministro competente, sentito il Consiglio di amministrazione, tenuto conto delle mansioni effettivamente svolte nei centri meccanografici istituiti.

Le dotazioni organiche dei ruoli del personale ausiliario addetto al servizio degli automezzi non previsti dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto saranno stabilite con le norme di attuazione del citato art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dalla legge 28 ottobre 1970, n. 775. Con le stesse norme sarà disciplinato il primo inquadramento nei nuovi ruoli dei dipendenti dello Stato, anche di altre carriere e categorie, che esercitino le mansioni di autista e siano provvisti dei prescritti requisiti.

Le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche, risultanti per ciascun ruolo dall'applicazione del presente decreto ed in questo non riportate,

sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Art. 133.

(*Inquadramento nelle nuove qualifiche*)

La corrispondenza fra le qualifiche previste dall'ordinamento in vigore anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente decreto e quelle stabilite negli articoli 13, 18, 23 e 29 risulta dall'annesa tabella *A*.

Gli impiegati delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inquadrati nelle nuove corrispondenti qualifiche, conservando l'anzianità e l'ordine di ruolo posseduti nella rispettiva qualifica di provenienza.

Resta salvo quanto previsto nei successivi articoli.

Art. 134.

(*Anzianità acquisita*)

Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.

Art. 135.

(*Qualifica ad personam*)

Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.

Art. 136.

(*Personale di dattilografia e di meccanografia*)

Gli impiegati appartenenti ai ruoli istituiti specificamente per compiti di dattilografia, stenodattilografia o meccanografia che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano qualifiche non superiori a quelle corrispondenti all'ex coefficiente 271 assumono la qualifica di coadiutore dattilografo o coadiutore meccanografo ed in tale qualifica conservano l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nella qualifica di provenienza ed in quella immediatamente inferiore.

Ai coadiutori dattilografi è attribuito il parametro di stipendio 120, 133, 163, 183 e 213 previsto per la carriera, a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. Ai coadiutori meccanografi è attribuito il parametro di stipendio 128, 143, 168, 188 e 218 previsto per la carriera a seconda che l'anzianità complessiva non superi, rispettivamente, gli anni due, sei, otto, tredici o, per il personale comunque in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967, rispettivamente due, sei, otto, undici. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini del conseguimento degli aumenti periodici di stipendio.

Art. 137.

(*Concorsi di promozione per titoli*)

Salvo quanto previsto dagli articoli successivi, i concorsi per titoli per l'avanzamento in carriera saranno portati a termine se alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già scaduti i termini per la presentazione delle domande.

Le promozioni dei vincitori saranno conferite con effetto dalla data del 1° luglio 1970, se più favorevole.

Art. 138.

(*Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento*)

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state iniziate le prove scritte.

I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneità che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente:

1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;

2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;

3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;

5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;

6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianità di servizio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1° luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.

Art. 139.

(*Promozione degli attuali direttori di sezione*)

Gli impiegati delle carriere direttive che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di sezione, o equiparata, o che a tale qualifica perverranno ai sensi del precedente art. 138, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di divisione previsto dall'art. 17, al compimento di tre anni di effettivo servizio nella qualifica o, se più favorevole, al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera, ridotti ad otto anni e sei mesi per il personale delle carriere direttive tecniche. Si applica il disposto di cui agli articoli 41, primo e secondo comma, e 146.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di direttore di divisione, o equiparata, agli impiegati di cui al precedente comma è attribuito un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili, elevato ad otto centesimi per coloro che hanno conseguito la promozione a direttore di sezione mediante concorso per merito distinto. Un ulteriore autonomo coefficiente pari a cinque centesimi del punteggio è attribuito ai direttori di sezione, o equiparati, che abbiano superato il concorso speciale per esami di cui all'art. 166, n. 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ma non utilmente collocati in graduatoria.

Sino alla data del 31 dicembre 1971, agli impiegati indicati nel precedente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 166 e 167 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni. I posti riservati al concorso speciale per esami comunque non conferiti sono portati in aumento all'aliquota riservata allo scrutinio per merito comparativo.

Art. 140.

(*Decorrenza delle promozioni a direttore di sezione*)

La decorrenza delle promozioni a direttore di sezione prevista dall'ultimo comma dell'art. 15 non può comunque essere anteriore alla data del 1° luglio 1970.

Art. 141.

(*Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento*)

I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.

I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè i vincitori del concorso di merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale o equiparata, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;

2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;

3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;

5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;

6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia l'anzianità di servizio.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

Art. 142.

(*Promozione a segretario principale e a segretario capo*)

Nei confronti degli impiegati delle carriere di concetto forniti di laurea o titoli equipollenti, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità indicati nell'art. 20 sono ridotti di due anni.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di segretario principale, o equiparata (ex coefficiente 402), sono ammessi agli scrutini per la promozione a segretario capo al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la nuova qualifica di segretario principale o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio complessivamente prestato nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 402 e 325.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di segretario capo, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo segretario, o equiparato, mediante concorso per merito distinto.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di segretario capo, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi secondo e terzo.

Art. 143.

(*Rientro dal fuori ruolo*)

Gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si trovavano in posizione di fuori ruolo presso amministrazioni dello Stato o enti pubblici hanno facoltà di rientrare, a domanda, nel ruolo di appartenenza.

Il provvedimento che dispone il rientro in ruolo è adottato entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Art. 144.

(*Inquadramento nella qualifica di coadiutore principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento*)

I concorsi per esami per la promozione a primo archivista, o equiparata, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le prove scritte siano già state iniziate.

Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati i quali non abbiano ottenuto la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto ed i vincitori e gli idonei del concorso di cui al precedente comma saranno collocati con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore principale, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:

1) idonei dei concorsi precedentemente espletati;
2) vincitori del concorso di cui al primo comma;
3) idonei dello stesso concorso.

I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.

Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.

Art. 145.

(*Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi*)

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229.

Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami.

I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.

Art. 146.

(*Anzianità acquisita in carriera inferiore*)

Ai fini della valutazione di anzianità prevista dall'articolo 41, primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 147.

(*Carriere speciali*)

Sono soppresse le carriere speciali disciplinate nella parte seconda titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive integrazioni, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, nonchè quelle del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, del personale di segreteria e di revisione della Corte dei conti di cui alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e la carriera mista direttiva e di concetto del personale di segreteria del Consiglio di Stato di cui alla legge 10 aprile 1964, n. 193.

In sostituzione dei ruoli organici delle carriere direttive soppresse ai sensi del primo comma sono istituiti i ruoli organici di carriere direttive ordinarie di pari consistenza. La qualifica iniziale delle attuali carriere direttive speciali è equiparata a quella di consigliere.

Fino a quando non sarà data attuazione al disposto di cui al successivo quinto comma, sono istituiti, in sostituizione dei ruoli organici delle carriere di concetto soppresse ai sensi del primo comma, ruoli organici di carriere di concetto ordinarie e continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti l'esercizio delle attribuzioni affidate al personale delle soppresse carriere speciali ivi comprese quelle di cui all'art. 267 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed agli articoli 4 e 5 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Si osservano le disposizioni di cui ai precedenti articoli relative alla struttura dei ruoli organici ed all'avanzamento previsto per le corrispondenti carriere amministrative.

Si farà luogo, in attuazione dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni, ad un'analisi globale del livello delle funzioni di ciascuna carriera speciale, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, d'intesa con le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative per stabilire se i tronconi di concetto debbano essere inseriti nella corrispondente carriera direttiva, provvedendo alle conseguenti variazioni delle relative dotazioni organiche.

Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di direttore di seconda classe, ed equiparate, sono ammessi allo scrutinio per la promozione a direttore di

prima classe, o equiparate, al compimento di tre anni di servizio nella qualifica di direttore di seconda classe, o equiparate, o se più favorevole al compimento di nove anni e sei mesi di servizio complessivo maturato nella carriera direttiva.

L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 21 è sospesa fino all'emanazione dei provvedimenti di revisione dei relativi ruoli organici prevista dall'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed integrazioni, e comunque non oltre la data del 6 giugno 1972.

Per gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di vice direttore, o equiparate, e per quelli che tale qualifica conseguiranno ai sensi dei successivi commi, l'anzianità minima di servizio prevista dal primo comma dell'art. 15 è ridotta ad un anno per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono la qualifica di vice direttore o equiparata, ed a due anni per quelli che a tale qualifica perverranno successivamente.

I concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore, o equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora alla data di entrata in vigore del presente decreto siano già state iniziate le prove scritte.

Gli idonei dei concorsi precedentemente espletati e quelli dei concorsi di cui al precedente comma saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1° luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera direttiva ex speciale o equiparata, subito dopo i vincitori di questi ultimi concorsi, nell'ordine delle rispettive graduatorie.

Tutti i posti disponibili fino al 30 giugno 1978 nelle carriere direttive ex speciali sono riservati agli impiegati in servizio, alla data del 1° luglio 1970, nei corrispondenti tronconi di concetto. Essi conseguono la nomina alla qualifica iniziale della carriera direttiva mediante esame colloquio sui servizi d'istituto. L'anzianità minima prescritta per l'ammissione all'esame colloquio è stabilita in otto anni di effettivo servizio nella carriera di concetto, ridotti a quattro per gli impiegati in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente. Restano salve le speciali disposizioni che prevedono, in via transitoria, la nomina a vice direttore, o qualifica equiparata, mediante scrutinio per merito comparativo.

Agli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rivestano da meno di un anno la qualifica di vice direttore, o equiparata, ed a quelli che a tale qualifica perverranno ai sensi dei precedenti commi è attribuita la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di consigliere delle carriere direttive.

L'accantonamento dei posti ai sensi del secondo comma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1959, n. 469 ed analoghe disposizioni, permane nella qualifica iniziale della carriera di concetto.

I posti lasciati liberi dal personale delle carriere direttive ex speciali collocato a riposo ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale delle carriere di concetto.

### Art. 148.

*(Concorsi per passaggio di carriera)*

Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli articoli 16, 21 e 27 sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico.

Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica di primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli articoli 16 e 21 anche a prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purchè abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.

### Art. 149.

*(Decorrenza delle promozioni)*

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni conferite successivamente al 1° luglio 1970, e nella prima applicazione del presente decreto, sono riportati alla predetta data del 1° luglio 1970 o a quella successiva in cui gli interessati abbiano maturato la prescritta anzianità, fermo restando l'ordine di ruolo.

Agli scrutini di promozione tenuti nella prima applicazione del presente decreto, secondo i criteri e le modalità relative agli scrutini effettuati ora per allora, sono ammessi gli impiegati in possesso dei prescritti requisiti alla data del 30 giugno 1970.

Le disposizioni dei precedenti commi non concernono le promozioni alle qualifiche di direttore di divisione o equiparate, e superiori, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonchè quelle del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel capo V.

Gli effetti giuridici ed economici delle promozioni del personale delle carriere di concetto, esecutive, ausiliarie e dell'esercizio indicate nel predetto capo V, ove i relativi scrutini siano tenuti, nella prima applicazione del presente decreto, successivamente al 1° gennaio 1971, sono riportati a quest'ultima data.

### Art. 150.

*(Concorsi per la nomina in ruolo e per i passaggi di carriera)*

I provvedimenti di cui agli articoli 3 e 7 dovranno essere emanati entro il 30 giugno 1971. Sino a quando essi non entreranno in vigore e in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, continuano ad applicarsi per i concorsi di ammissione in carriera le precedenti disposizioni.

Sono fatti salvi i concorsi già indetti e per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stato pubblicato il diario delle prove scritte.

Nella prima applicazione del presente decreto i concorsi per i passaggi di carriera previsti dagli articoli 16, 21 e 27 per i posti disponibili dal 1° luglio al 31 dicembre 1970 sono indetti entro il mese di settembre del 1971 ferma restando al 1° gennaio 1971 la decorrenza degli effetti giuridici ed economici delle nomine.

Ai fini del computo dei posti da attribuire mediante concorso di passaggio di carriera non si tiene conto di quelli conferiti mediante promozione anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la determinazione dell'aliquota dei posti di cui all'art. 16 si computano anche i posti messi a concorso nell'anno 1970 per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere direttive. I posti così determinati saranno messi a concorso per il passaggio di carriera degli impiegati di concetto, fino però alla concorrenza dei posti effettivamente disponibili al 31 dicembre 1970.

Art. 151.

(*Applicabilità*)

Il presente decreto si applica agli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, ferme restando le speciali disposizioni, non espressamente modificate dai precedenti articoli, che contemplano, anche transitoriamente, una disciplina dell'ammissione e della progressione in carriera diversa da quella generale stabilita dal testo unico appprovato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni.

Le disposizioni del presente decreto sono estese, in quanto applicabili, al personale delle varie carriere iscritto in ruoli ad esaurimento.

Esse non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392 e quello direttivo e docente della Scuola di ogni ordine e grado.

Art. 152.

(*Incarichi speciali*)

L'art. 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Art. 380 (*Conferimento di speciali incarichi*). — Per esigenze speciali i Ministri possono affidare lo studio e la soluzione di particolari problemi attinenti agli affari di loro competenza a professori universitari ed a membri degli organi consultivi istituiti presso le amministrazioni centrali.

In casi eccezionali in cui i problemi da studiare richiedono la particolare competenza tecnica di estranei alle amministrazioni dello Stato, gli incarichi predetti possono essere affidati a questi ultimi qualora agli stessi sia notoriamente riconosciuta la specifica competenza richiesta.

Gli incarichi previsti dai precedenti commi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro interessato, sentito il consiglio di amministrazione, non possono superare l'anno finanziario e possono essere rinnovati per non più di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o più amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio finanziario anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse.

Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando è tenuto a dichiarare per iscritto, sotto la personale responsabilità, che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.

Con lo stesso o con successivo decreto è determinato il compenso globale da corrispondere in relazione all'importanza del lavoro affidato ed ai risultati conseguiti. Il compenso dovrà essere corrisposto soltanto al termine dell'incarico dopo la consegna del lavoro eseguito ».

Art. 153.

(*Data di entrata in vigore*)

Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.

Ferma restando alla predetta data del 1° luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1° gennaio 1971.

Le disposizioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 hanno effetto dal 1° gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato art. 38.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 239, *foglio n.* 86. — CARUSO

---

TABELLA *A*

**Tabella di corrispondenza tra le qualifiche tipiche previste dal presente decreto e quelle previste dalle disposizioni anteriormente vigenti.**

| Qualifiche di inquadramento | Qualifiche di provenienza |
|---|---|
| **CARRIERA DIRETTIVA** | |
| Direttore generale | Direttore generale |
| Ispettore generale | Ispettore generale |
| Direttore di divisione | Direttore di divisione |
| Direttore di sezione | Direttore di sezione |
| Consigliere | Consigliere di 1ª classe<br>Consigliere di 2ª classe<br>Consigliere di 3ª classe |
| **CARRIERA DI CONCETTO** | |
| Segretario capo e perito capo | Segretario capo |
| Segretario principale e perito principale | Segretario principale<br>Primo segretario |
| Segretario e perito | Segretario<br>Segretario aggiunto<br>Vice segretario |

| Qualifiche di inquadramento | Qualifiche di provenienza |
|---|---|
| CARRIERA ESECUTIVA | |
| Coadiutore superiore . . . . | Archivista superiore |
| Coadiutore principale . . . | Archivista capo<br>Primo archivista |
| Coadiutore . . . . . . . | Archivista<br>Applicato<br>Applicato aggiunto |
| CARRIERA AUSILIARIA | |
| Commesso capo, agente tecnico capo e capo autorimessa | Commesso capo<br>Commesso e agente tecnico capo |
| Commesso, agente tecnico e autista | Usciere capo e agente tecnico<br>Usciere<br>Inserviente |

**Quadri concernenti il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato**

QUADRO N. 1

PERSONALE DIRETTIVO

Direttore centrale di 1ª classe
Direttore compartimentale di 1ª classe
Direttore centrale
Direttore compartimentale
Ispettore capo superiore
Ispettore capo
Ispettore principale
Ispettore

QUADRO N. 2

PERSONALE DEGLI UFFICI

*Tabella* A — Personale di concetto
*Tabella* B — Personale esecutivo
*Tabella* C — Personale ausiliario

*Tabella* A

PERSONALE DI CONCETTO

Segretario superiore di 1ª classe
Segretario tecnico superiore di 1ª classe
Disegnatore superiore di 1ª classe
Revisore superiore di 1ª classe
Segretario superiore
Segretario tecnico superiore
Disegnatore superiore
Revisore superiore
Segretario
Segretario tecnico
Disegnatore
Revisore capo a.p.
Revisore principale a.p.

*Tabella* B

PERSONALE ESECUTIVO

Applicato capo
Applicato stenodattilografo capo
Applicato tecnico capo
Tecnico capo di radiologia
Infermiere capo
Applicato
Applicato stenodattilografo
Applicato tecnico
Tecnico di radiologia
Infermiere

*Tabella* C

PERSONALE AUSILIARIO

Commesso capo
Commesso
Infermiere di 1ª classe a.p.
Infermiere a.p.

QUADRO N. 3

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

*Tabella* A — Dirigenti delle stazioni
*Tabella* B — Personale esecutivo delle stazioni
*Tabella* C — Gestori ed ausiliari
*Tabella* D — Dirigenti dei depositi personale viaggiante e controllori viaggianti
*Tabella* E — Personale dei treni: dirigente ed esecutivo
*Tabella* F — Dirigente dei depositi locomotive
*Tabella* G — Personale di macchina: dirigente ed esecutivo
*Tabella* H — Dirigenti della linea
*Tabella* I — Personale esecutivo della linea
*Tabella* L — Personale di vigilanza
*Tabella* M — Dirigenti tecnici
*Tabella* N — Operai, verificatori e tecnici I.E.
*Tabella* O — Autisti
*Tabella* P — Manovali
*Tabella* Q — Ufficiali delle navi traghetto
*Tabella* R — Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto

*Tabella* A

DIRIGENTI DELLE STAZIONI

*Movimentisti*:
Capo stazione sovrintendente
Capo stazione superiore
Capo stazione

*Gestionisti*:
Capo gestione sovrintendente
Capo gestione superiore
Capo gestione

*Tabella* B

PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI

Assistente capo di stazione
Assistente di stazione
Ausiliario di stazione

*Manovratori*:
Manovratore capo
Primo manovratore
Manovratore

*Deviatori*:
Deviatore capo
Primo deviatore
Deviatore

*Tabella* C

GESTORI ED AUSILIARI

*Gestori*:
Gestore capo
Gestore di 1ª classe
Gestore

*Ausiliari*:
Ausiliario di fermata

*Tabella* D

DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE

Capo personale viaggiante sovrintendente
Capo personale viaggiante superiore
Capo personale viaggiante

CONTROLLORI VIAGGIANTI

Controllore viaggiante sovrintendente
Controllore viaggiante superiore
Controllore viaggiante

*Tabella* E

PERSONALE DEI TRENI

*Dirigenti dei treni*:
Capo treno

*Esecutivo*:

Conduttore
Assistente viaggiante
Ausiliario viaggiante

*Tabella* F

DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE

Capo deposito sovrintendente
Capo deposito superiore
Capo deposito

*Tabella* G

PERSONALE DI MACCHINA

*Dirigenti di macchina*:

Macchinista

*Esecutivo*:

Macchinista TM.
Aiuto macchinista
Aiuto macchinista T.M.

*Tabella* H

DIRIGENTI DELLA LINEA

Capo tecnico superiore della linea
Capo tecnico della linea

*Tabella* I

PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA

Operaio specializzato dell'armamento
Operaio dell'armamento

*Tabella* L

PERSONALE DI VIGILANZA

Guardiano di 1ª classe
Guardiano

*Tabella* M

DIRIGENTI TECNICI

Capo tecnico sovrintendente
Capo tecnico superiore
Capo tecnico

*Tabella* N

OPERAI, VERIFICATORI E TECNICI I.E.

Tecnico I.E.
Verificatore
Operaio specializzato
Operaio qualificato

*Tabella* O

AUTISTI

Autista

*Tabella* P

MANOVALI

Capo squadra manovali
Manovale specializzato
Ausiliario di magazzino
Manovale

*Tabella* Q

UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO

Comandante
Direttore di macchina
Primo ufficiale navale
Primo ufficiale di macchina
Ufficiale navale
Ufficiale di macchina

*Tabella* R

PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO

*Coperta*:

Nostromo (*)
Carpentiere (*)
Marinaio

*Macchina*:

Capo motorista (*)
Capo elettricista (*)
Motorista (*)
Elettricista (*)
Ingrassatore
Carbonaio

---

(*) Il personale che riveste le qualifiche contrassegnate da asterisco è considerato sottufficiale.

QUADRO N. 4

QUALIFICHE INIZIALI DI ASSUNZIONE
DEL PERSONALE IN PROVA

PERSONALE DIRETTIVO

Ispettore

PERSONALE DEGLI UFFICI

*di concetto*:

Segretario
Segretario tecnico
Disegnatore

*esecutivo*:

Applicato
Applicato stenodattilografo
Applicato tecnico
Tecnico di radiologia
Infermiere

*ausiliario*:

Commesso

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

*Dirigenti delle stazioni*:

Capo stazione
Capo gestione

*Dirigenti dei depositi locomotive*:

Capo deposito

*Dirigenti della linea*:

Capo tecnico della linea

*Dirigenti tecnici*:

Capo tecnico

*Ufficiali delle navi traghetto*:

Ufficiale navale
Ufficiale di macchina

*Personale esecutivo delle stazioni*:

Assistente di stazione
Manovratore

*Gestori e ausiliari*:

Gestore
Ausiliario di fermata

*Personale dei treni*:

Conduttore

*Personale di macchina*:

Aiuto macchinista

*Personale esecutivo della linea*:

Operaio dell'armamento

*Personale di vigilanza*:

Guardiano

*Operai, verificatori e tecnici I.E.*:

Operaio qualificato

*Manovali*:

Manovale

*Personale esecutivo delle navi traghetto di coperta*:

Carpentiere
Marinaio

*di macchina*:

Motorista
Elettricista
Carbonaio

QUADRO N. 5

AUTORITA' COMPETENTI A COMPILARE I RAPPORTI INFORMATIVI, AD ATTRIBUIRE LE QUALIFICAZIONI E A DECIDERE SUI RELATIVI RICORSI

| PERSONALE DIPENDENTE dai seguenti Uffici ed Impianti | AUTORITÀ | | |
|---|---|---|---|
| | che redige il rapporto informativo | che attribuisce la qualificazione | che decide sui ricorsi avverso la qualificazione |
| 1. *Gabinetto del Ministro* | Sostituto del capo di gabinetto (1) | Capo di gabinetto | Ministro |
| 2. *Segreterie dei Sottosegretari di Stato* . | Sostituto del capo della segreteria (2) | Capo della segreteria (3) | Sottosegretario di Stato |
| 3. *Segreteria del Consiglio di amministrazione* | Capo della segreteria (4) | Direttore generale | Ministro |
| 4. *Segreteria del Direttore generale* | Capo della segreteria (4) | Direttore generale | Ministro |
| 5. *Segreterie dei vice direttori generali* . | Capo della segreteria (5) | Vice direttore generale | Direttore generale |
| 6. *Sedi centrali dei servizi e organi distaccati dei medesimi* | | | |
| *Istituto sperimentale* | | | |
| *a*) Ispettori capi superiori . . | Capo del servizio | Direttore generale | Ministro |
| *b*) Ispettori capi o comunque personale direttivo o di concetto preposto a sezioni | Capo dell'ufficio | Capo del servizio | Direttore generale |
| *c*) Ispettori principali e ispettori . . . Personale di concetto . | Capo della sezione | Capo dell'ufficio | Capo del servizio |
| *d*) Personale esecutivo e ausiliario . . | Capo del riparto | Capo della sezione | Capo dell'ufficio |
| 7. *Uffici dei direttori compartimentali* . | Capo della segreteria | Direttore compartimentale | Direttore generale |
| 8. *Divisioni compartimentali*: | | | |
| *a*) Ispettori capi superiori . | Direttore compartimentale | Capo del servizio dal quale dipende la divisione | Direttore generale |
| *b*) Ispettori capi o comunque personale direttivo o di concetto preposto a sezioni | Capo della divisione | Direttore compartimentale | Direttore generale |
| *c*) Ispettori principali e ispettori . . . Personale di concetto . . . . | Capo della sezione | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *d*) Personale esecutivo ed ausiliario . | Capo del riparto | Capo della sezione | Capo della divisione |

(1) Per tale autorità provvede il capo di gabinetto sia a compilare il rapporto informativo sia ad attribuire la qualificazione; il Ministro decide sui ricorsi.

(2) Per tale autorità provvede il capo della segreteria a compilare il rapporto informativo, il Sottosegretario di Stato ad attribuire la qualificazione ed il Ministro a decidere sui ricorsi.

(3) Per tale autorità provvede il Sottosegretario di Stato a compilare il rapporto informativo e ad attribuire la qualificazione ed il Ministro a decidere sui ricorsi.

(4) Per tale autorità provvede il direttore generale sia a compilare il rapporto informativo sia ad attribuire la qualificazione; il Ministro decide sui ricorsi.

(5) Per tale autorità il vice direttore generale provvede a compilare il rapporto informativo, il direttore generale ad attribuire la qualificazione e il Ministro a decidere sui ricorsi.

| PERSONALE DIPENDENTE dai seguenti Uffici ed Impianti | AUTORITÀ che redige il rapporto informativo | AUTORITÀ che attribuisce la qualificazione | AUTORITÀ che decide sui ricorsi avverso la qualificazione |
|---|---|---|---|
| 9. *Riparti di esercizio delle divisioni compartimentali*: | | | |
| *a*) Capi dei riparti . . . . . . . . . . | Sostituto del capo della divisione | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) Altro personale . . . . . . . . . | Capo del riparto | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| 10. *Ispettorati sanitari*: | | | |
| *a*) Capi degli ispettorati . . . . . . . | Direttore compartimentale | Capo del servizio sanitario | Direttore generale |
| *b*) Rimanente personale direttivo . . . | Capo dell'ispettorato | Sostituto del capo del servizio sanitario | Capo del servizio sanitario |
| *c*) Altro personale . . . . . . . . . . | Sostituto del capo dell'ispettorato | Capo dell'ispettorato | Capo del servizio sanitario |
| 11. *Agenzie commerciali all'estero*: | | | |
| *a*) Capi delle agenzie . . . . . . . . | Capo dell'ufficio competente del servizio commerciale | Capo del servizio commerciale | Direttore generale |
| *b*) Altro personale . . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo dell'ufficio | Capo del servizio commerciale |
| 12. *Riparti approvvigionamenti*: | | | |
| *a*) Capi dei riparti . . . . . . . . . | Direttore compartimentale in sede | Capo del servizio approvvigionamenti | Direttore generale |
| *b*) Rimanente personale direttivo . . . | Capo del riparto | Sostituto del capo del servizio approvvigionamenti | Capo del servizio approvvigionamenti |
| *c*) Altro personale, escluso quello degli impianti dipendenti dal riparto (magazzini, agenzie marittime, ecc.) | Sostituto del capo del riparto | Capo del riparto | Capo del servizio approvvigionamenti |
| 13. *Officine di grande riparazione e uffici collaudi*: | | | |
| *a*) Capi officine e uffici collaudi . . . . | Direttore compartimentale in sede | Capo del servizio materiale e trazione | Direttore generale |
| *b*) Rimanente personale direttivo . . . | Capo delle officine o degli uffici collaudi | Sostituto del capo del servizio materiale e trazione | Capo del servizio materiale e trazione |
| *c*) Altro personale . . . . . . . . . | Sostituto del capo dell'officina o dell'ufficio collaudi | Capo dell'officina o dell'ufficio collaudi | Capo del servizio materiale e trazione |
| 14. *Officine materiale fisso di Pontassieve e cantiere iniezione legnami di Livorno*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . . . | Direttore compartimentale | Capo del servizio lavori e costruzioni | Direttore generale |
| *b*) Rimanente personale direttivo . . . . | Capo dell'impianto | Sostituto del capo del servizio lavori e costruzioni | Capo del servizio lavori e costruzioni |
| *c*) Altro personale . . . . . . . . . . | Sostituto del capo dell'impianto | Capo dell'impianto | Capo del servizio lavori e costruzioni |

| PERSONALE DIPENDENTE dai seguenti Uffici ed Impianti | AUTORITÀ | | |
|---|---|---|---|
| | che redige il rapporto informativo | che attribuisce la qualificazione | che decide sui ricorsi avverso la qualificazione |
| 15. *Sezione navigazione di Messina*: | | | |
| *a*) Capo della sezione . . . . . . . . | Direttore compartimentale | Capo del servizio materiale e trazione | Direttore generale |
| *b*) Rimanente personale direttivo della sezione e dirigenti dell'esercizio | Capo della sezione | Direttore compartimentale | Direttore generale |
| *c*) Personale degli uffici . . . . . . . | Sostituto del capo della sezione | Capo della sezione | Direttore compartimentale |
| *d*) Personale: | | | |
| — imbarcato . . . . . . . . . . . . | Comandante titolare della nave | Capo della sezione | Direttore compartimentale |
| — sbarcato o su navi in disarmo: di coperta, ormeggiatore, di guardia, ecc. | Dirigente nautico | Capo della sezione | Direttore compartimentale |
| — di macchina e di officina . . . . | Dirigente tecnico | Capo della sezione | Direttore compartimentale |
| 16. *Riparto navigazione di Civitavecchia*: | | | |
| *a*) Capo del riparto . . . . . . . . . | Direttore compartimentale | Capo del servizio materiale e trazione | Direttore generale |
| *b*) Rimanente personale direttivo del riparto e dirigenti dell'esercizio | Capo del riparto | Direttore compartimentale | Direttore generale |
| *c*) Personale degli uffici . . . . . . . | Sostituto del capo del riparto | Capo del riparto | Direttore compartimentale |
| *d*) Personale: | | | |
| — imbarcato . . . . . . . . . . . . | Comandante titolare della nave | Capo del riparto | Direttore compartimentale |
| — sbarcato o su navi in disarmo: di coperta, ormeggiatore, di guardia, ecc. | Sostituto del capo del riparto | Capo del riparto | Direttore compartimentale |
| — di macchina e di officina . . . . . | Sostituto del capo del riparto | Capo del riparto | Direttore compartimentale |
| 17. *Impianti dipendenti dalle divisioni movimento*: | | | |
| I. - *Stazioni*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . | Capo del riparto | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) altro personale . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto | Capo della divisione |
| II. - *Fermate*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . | Capo del riparto | Capo ufficio I divisionale | Capo divisione |
| *b*) altro personale . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto | Capo divisione |
| III. - *Depositi personale viaggiante*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . | Capo del riparto divisione personale viaggiante | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) altro personale . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto divisione personale viaggiante | Capo della divisione |

| PERSONALE DIPENDENTE dai seguenti Uffici ed Impianti | AUTORITÀ | | |
|---|---|---|---|
| | che redige il rapporto informativo | che attribuisce la qualificazione | che decide sui ricorsi avverso la qualificazione |
| 18. *Impianti dipendenti dalle divisioni commerciali e del traffico* | | | |
| I. - *Gestioni autonome*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . | Capo del riparto | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) altro personale . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto | Capo della divisione |
| II. - *Agenzie commerciali in Italia*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . | Sostituto del capo della divisione | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) altro personale . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| 19. *Impianti dipendenti dalle divisioni materiale e trazione* | | | |
| I. - *Depositi locomotive*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . | Capo del riparto | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) altro personale . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto | Capo della divisione |
| II. - *Squadre di rialzo*: | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . | Capo del riparto che sovrintende a questi impianti | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) altro personale . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto che sovrintende a questi impianti | Capo della divisione |
| III. - *Posti distaccati*: | | | |
| di verifica, untura, pulitura veicoli e rimesse locomotive | Capo del riparto | Capo della sezione divisionale che sovrintende a questi impianti | Capo della divisione |
| 20. *Impianti dipendenti dalle divisioni lavori* (tronchi, squadre, ponti e magazzini divisionali): | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . . . | Capo del riparto | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) Personale di vigilanza . . . . . . . | Capo del riparto | Capo ufficio I divisionale | Capo della divisione |
| *c*) Altro personale . . . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto | Capo della divisione |
| 21. *Impianti dipendenti dalle divisioni impianti elettrici* (zone, centrali elettriche, squadre impianti e magazzini e officine divisionali): | | | |
| *a*) Capi degli impianti . . . . . . . . | Capo del riparto | Capo della divisione | Direttore compartimentale |
| *b*) Altro personale . . . . . . . . . . . | Capo dell'impianto | Capo del riparto | Capo della divisione |

QUADRO N. 6

## ORDINAMENTO DELLE PROMOZIONI

### Quadro degli avanzamenti

PERSONALE DIRETTIVO

| QUALIFICA | PROMOZIONI | |
|---|---|---|
| | Alle qualifiche di: | Anzianità minima |
| Direttore centrale di 1ª classe | — | — |
| Direttore compartimentale di 1ª classe | — | — |
| Direttore centrale | Direttore centrale 1ª classe (1) | — |
| Direttore compartimentale | Direttore compartimentale 1ª classe (1) | — |
| Ispettore capo superiore | Direttore centrale (1) | — |
| | Direttore compartimentale (1) | — |
| Ispettore capo | Ispettore capo superiore (*) | 3 |
| Ispettore principale | Ispettore capo (*) | 5 |
| Ispettore | Ispettore principale (*) (2) | 3 1/2 |

(*) Per merito comparativo.

PERSONALE DEGLI UFFICI

| QUALIFICA | PROMOZIONI PER | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| Segretario superiore 1ª classe | — | — | Ispettore principale (3) (4) | — |
| Segretario tecnico superiore 1ª classe | — | — | | |
| Disegnatore superiore 1ª classe | — | — | | |
| Revisore superiore 1ª classe | — | — | | |
| Segretario superiore | Segretario superiore 1ª classe | 5 | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| Segretario tecnico superiore | Segretario tecnico superiore 1ª classe | 5 | | |
| Disegnatore superiore | Disegnatore superiore 1ª classe | 5 | | |
| Revisore superiore | Revisore superiore 1ª classe | 5 | | |
| Segretario | Segretario superiore | 7 | — | — |
| Segretario tecnico | Segretario tecnico superiore | 7 | — | — |
| Disegnatore | Disegnatore superiore | 7 | — | — |

| QUALIFICA | PROMOZIONI PER | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| Applicato capo | — | — | Segretario (6) | — |
| Applicato stenodattilografo capo | — | — | Segretario (6) | — |
| Applicato tecnico capo | — | — | Segretario tecnico (6) | — |
| Tecnico capo di radiologia | — | — | Segretario (6) | — |
| Infermiere capo | — | — | Segretario (6) | — |
| Applicato | Applicato capo | 7 | Segretario (6) | 5 |
| Applicato stenodattilografo | Applicato stenodattilografo capo | 7 | Segretario (6) | 5 |
| Applicato tecnico | Applicato tecnico capo | 7 | Segretario tecnico (6) | 5 |
| Tecnico di radiologia | Tecnico capo di radiologia | 7 | Segretario (6) | 5 |
| Infermiere | Infermiere capo | 7 | Segretario (6) | 5 |
| Commesso capo | — | — | Applicato (6) (7) | 3 |
| Commesso | Commesso capo (7)<br>Autista (19) | 8<br>6 | Applicato (6) | 11 |

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

| QUALIFICA | PROMOZIONI PER | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| | STAZIONI | | | |
| Capo stazione sovrintendente<br>Capo gestione sovrintendente | —<br>— | —<br>— | Ispettore principale (3) (4) | — |
| Capo stazione superiore<br>Capo gestione superiore | Capo stazione sovrintendente<br>Capo gestione sovrintendente | 5<br>5 | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| Capo stazione | Capo stazione superiore (10) | 7 | Revisore superiore (11) | 7 |
| Capo gestione | Capo gestione superiore (10) | 7 | Revisore superiore (11) | 7 |
| Assistente capo stazione | — | — | Capo stazione<br>Capo gestione | —<br>— |
| Assistente di stazione | Assistente capo stazione | 7 | Capo stazione<br>Capo gestione | 5<br>5 |
| Manovratore capo | — | — | Assistente stazione | — |
| Deviatore capo | — | — | Gestore | — |
| Primo manovratore | Manovratore capo | 3 | Assistente stazione (12) | 5 |
| Primo deviatore | Deviatore capo | 3 | Gestore (12) | 5 |
| Manovratore | Primo manovratore (9) | 3 | Assistente stazione | 5 |
| Deviatore | Primo deviatore (9) | 3 | Gestore | 5 |
| Ausiliario stazione | Manovratore (21) (23)<br>Deviatore (21) (23) | 3<br>3 | Assistente stazione (22)<br>Gestore (22) | 8<br>8 |

| QUALIFICA | Promozioni per | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| **Gestori ed ausiliari** | | | | |
| Gestore capo | — | — | Capo stazione<br>Capo gestione | —<br>— |
| Gestore prima classe | Gestore capo (14) | 3 | Capo stazione<br>Capo gestione | 3<br>3 |
| Gestore | Gestore di prima classe | 3 | — | — |
| Ausiliario di fermata | Manovratore (15) (17)<br>Deviatore (15) (17)<br>Ausiliario stazione (8) (15) (17) | 3<br>3<br>1 | Operaio qualificato | 3 |
| **Treni** | | | | |
| Capo personale viaggiante sovrintendente | — | — | Ispettore principale (3) (4) | — |
| Controllore viaggiante sovrintendente | — | — | Ispettore principale (3) (4) | — |
| Capo personale viaggiante superiore | Capo personale viaggiante sovrintendente | 5 | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| Controllore viaggiante superiore | Controllore viaggiante sovrintendente | 5 | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| Capo personale viaggiante | Capo personale viaggiante superiore | 7 | Revisore superiore (11) | 7 |
| Controllore viaggiante | Controllore viaggiante superiore | 7 | Revisore superiore (11) | 7 |
| Capo treno | — | — | Capo personale viaggiante<br>Controllore viaggiante | 3<br>3 |
| Conduttore | — | — | Capo treno | 3 |
| Assistente viaggiante | — | — | Conduttore | 3 |
| Ausiliario viaggiante | Assistente viaggiante (14) | 3 | Conduttore | 8 |
| **Macchina** | | | | |
| Capo deposito sovrintendente | — | — | Ispettore principale (3) (4) | — |
| Capo deposito superiore | Capo deposito sovrintendente | 5 | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| Capo deposito | Capo deposito superiore | 7 | — | — |
| Macchinista | — | — | Capo deposito | 3 |
| Macchinista T. M. (13) | — | — | Macchinista | 3 |
| Aiuto macchinista | — | — | Macchinista | 3 |
| Aiuto macchinista T. M. | — | — | Macchinista T. M.<br>Aiuto macchinista | 2<br>3 |

| QUALIFICA | PROMOZIONI PER | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| **LINEA** | | | | |
| Capo tecnico superiore linea . | — | — | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| Capo tecnico linea . . . . . | Capo tecnico superiore linea | 7 | — | — |
| Operaio specializzato armamento . . . . . . . . . . . . | — | — | Capo tecnico linea | 3 |
| Operaio armamento . . . . . | Operaio specializzato armamento | 5 | — | — |
| **VIGILANZA** | | | | |
| Guardiano 1ª classe . . . . . | — | — | Operaio armamento | — |
| | | | Operaio qualificato | — |
| Guardiano . . . . . . . . . | Guardiano 1ª classe (9) | 3 | Operaio armamento | 3 |
| | | | Operaio qualificato | 3 |
| **TECNICO ED OPERAIO** | | | | |
| Capo tecnico sovrintendente . | — | — | Ispettore principale (3) (4) | — |
| Capo tecnico superiore . . . . | Capo tecnico sovrintendente | 5 | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| Capo tecnico . . . . . . . . | Capo tecnico superiore | 7 | — | — |
| Tecnico I. E. . . . . . . . . | — | — | Capo tecnico | — |
| Verificatore . . . . . . . . | — | — | Capo tecnico | — |
| Operaio specializzato . . . . . | Tecnico I. E. | 1 | Capo tecnico | 1 |
| | Verificatore | 1 | | |
| Operaio qualificato . . . . . | Operaio specializzato | 5 | Verificatore | 3 |
| | | | Capo tecnico | 6 |
| | | | Aiuto macchinista (20) | 3 |
| | | | Macchinista T. M. (20) | 3 |
| **AUTISTI** | | | | |
| Autista . . . . . . . . . . | — | — | Applicato | 5 |
| | | | Operaio qualificato | — |
| | | | Macchinista T. M. | — |

| QUALIFICA | PROMOZIONI PER | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Merito comparativo | | Concorso interno per esame | |
| | Alle qualifiche | Anzianità minima | Alle qualifiche | Anzianità minima |
| | | MANOVALANZA | | |
| Capo squadra manovali | — | — | Aiuto macchinista | — |
| | | | Macchinista T. M. | — |
| | | | Operaio qualificato | — |
| Manovale specializzato<br>Ausiliario di magazzino | Capo squadra manovali (18) | 5 | Operaio qualificato (18) | 3 |
| | | | Aiuto macchinista (18) | 5 |
| | | | Macchinista T. M. (18) | 3 |
| Manovale | Ausiliario di magazzino (8) | 1 | Operaio qualificato | 3 |
| | Manovale specializzato (8) | 1 | | |
| | Autista (19) | 5 | | |
| | Ausiliario di stazione (8-15) | 1 | | |
| | Ausiliario viaggiante (8-15) | 1 | | |
| | Aiuto macchinista T.M. (14) | 2 | | |
| | Manovratore (15) | 3 | | |
| | Deviatore (15) | 3 | | |
| | | NAVI TRAGHETTO | | |
| Comandante | — | — | Ispettore principale (3) (4) | — |
| Direttore di macchina | — | — | | |
| 1° Ufficiale navale | Comandante | 5 | Ispettore principale (3) (4) (5) | 5 |
| 1° Ufficiale di macchina | Direttore di macchina | 5 | | |
| Ufficiale navale | 1° Ufficiale navale | 3 | — | — |
| Ufficiale di macchina | 1° Ufficiale di macchina | 3 | — | — |
| Nostromo | — | — | — | — |
| Capo motorista | — | — | Capo tecnico | 3 |
| Capo elettricista | — | — | | |
| Motorista | — | — | Capo motorista | 5 |
| Elettricista | — | — | Capo elettricista | 5 |
| Carpentiere | — | — | Capo tecnico | 6 |
| Ingrassatore | — | — | Motorista (16) | 3 |
| Marinaio | — | — | Nostromo | 5 |
| Carbonaio | Ingrassatore (8) | 3 | Motorista (16) | 6 |

*NORME*

(1) A scelta, su proposta del direttore generale, sentito il consiglio di amministrazione.

(2) A ruolo aperto. Le promozioni decorrono agli effetti giuridici ed economici dalla data di compimento dell'anzianità minima prescritta per l'ammissione allo scrutinio.

(3) Nella misura di un sesto dei posti disponibili. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato sulla base dei posti disponibili, detratte le vacanze dei contingenti riservati ai laureati in ingegneria ed ai laureati in medicina.

(4) L'ammissione al concorso è subordinata per il personale non munito del prescritto diploma di laurea al parere favorevole della commissione centrale di avanzamento.

(5) Si prescinde dal requisito dell'anzianità per coloro i quali sono muniti del prescritto diploma di laurea.

(6) L'ammissione al concorso è subordinata per il personale non munito del prescritto titolo di studio al parere favorevole della commissione locale di avanzamento.

(7) Oppure con undici anni complessivi di servizio in ruolo.

(8) I posti disponibili sono conferiti per tre quarti mediante scrutinio per merito comparativo e per un quarto mediante scrutinio per merito assoluto.

(9) I posti disponibili sono conferiti per quattro quinti mediante scrutinio per merito comparativo e per un quinto mediante scrutinio per merito assoluto.

(10) Previo esame di idoneità alla dirigenza impianti.

(11) L'esame consiste nell'accertamento della idoneità professionale.

(12) Complessivamente nelle qualifiche di manovratore e primo manovratore, di deviatore e di primo deviatore

(13) Le nomine a macchinista T. M. possono conferirsi anche per cambio di qualifica agli aiuto macchinisti, previa abilitazione.

(14) Previo accertamento di idoneità professionale.

(15) Previo conseguimento delle abilitazioni ai freni, scambi e manovre.

(16) Se in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, lettera *c*).

(17) Nel limite del sei per cento dei posti disponibili in ciascun compartimento.

(18) Complessivamente nelle qualifiche di manovale e manovale specializzato o di manovale e di ausiliario di magazzino.

(19) Purchè in possesso della patente di guida di categoria *D*.

(20) Si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli operai qualificati provenienti dalla qualifica di manovale e manovale specializzato.

(21) Esclusi coloro che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione alla data di entrata in vigore del provvedimento.

(22) Complessivamente dieci anni di servizio in ruolo per coloro che rivestono la qualifica di ausiliario di stazione alla data di entrata in vigore del provvedimento.

(23) Complessivamente nelle qualifiche di manovale e ausiliario di stazione.

*N. B.* — Ai fini della valutazione della prescritta anzianità non si tiene conto dei servizi comunque prestati in carriere inferiori.

QUADRO N. 7

QUALIFICHE CUI SI ACCEDE PER CONCORSO INTERNO PER ESAMI CON GRADUATORIE DI PROMOVIBILITA' AD ESAURIMENTO

Capo stazione

Capo gestione

Assistente di stazione

Gestore

Capo personale viaggiante

Controllore viaggiante

Capo treno (*)

Conduttore (*)

Capo deposito

Macchinista (*)

Macchinista T.M. (*)

Aiuto macchinista (*)

Capo tecnico della linea

Operaio armamento (*)

Capo tecnico

Verificatore (*)

Operaio qualificato (*)

Nostromo (*)

Capo motorista (*)

Capo elettrista (*)

Motorista (*)

(*) Qualifiche per le quali si applicano i commi quarto e quinto dell'art. 82.

QUADRO N. 8

AUTORITA' COMPETENTI

a giudicare le mancanze punibili con il rimprovero scritto, con la multa, con la riduzione dello stipendio e, per il personale non appartenente al gruppo direttivo, con la sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, ed a decidere sui relativi ricorsi.

| AUTORITA' COMPETENTE | Sanzioni disciplinari che possono essere inflitte al personale seguente | | | | | | | | | | Autorità competenti a decidere sui ricorsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personale direttivo | | | Personale degli uffici | | Personale dirigente dell'esercizio | | Personale ausiliario degli uffici | Personale esecutivo dell'esercizio | | |
| | Direttori centrali e compartimentali e ispettori capi superiori | Ispettori capi | Ispettori principali e ispettore | Segretario superiore 1a classe e qualifiche equiparate | Rimanente personale di concetto e personale esecutivo | Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate | Rimanenti qualifiche | | | | |
| Ministro . . . . . . . | Riduzione dello stipendio e rimprovero scritto | | | | | | | | | | |
| Direttore generale<br>Direttore centrale di 1a classe e direttore centrale | — | Riduzione dello stipendio | — | Sospensione oltre i 30 giorni | — | Sospensione oltre i 30 giorni | — | — | — | | Ministro |
| Capo del servizio per il personale della sede centrale del proprio servizio e degli organi distaccati | — | Rimprovero scritto | Riduzione dello stipendio | Sospensione da 11 a 30 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | Sospensione da 11 a 30 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | | Direttore generale |
| Direttore compartimentale per il personale del compartimento | — | Rimprovero scritto | Riduzione dello stipendio | Sospensione da 11 a 30 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | Sospensione da 11 a 30 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | Sospensione oltre 10 giorni | | Direttore generale |
| Capo ufficio di servizio | — | — | Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | | Direttore centrale |
| Capo divisione di compartimento | — | — | Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | Sospensione fino a 10 giorni | | Direttore compartimentale |
| Capo sezione di servizio (appartenente al gruppo del personale direttivo) | — | — | — | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | | Capo ufficio di servizio |

| AUTORITA' COMPETENTE | SANZIONI DISCIPLINARI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE AL PERSONALE SEGUENTE | | | | | | | | | Autorità competenti a decidere sui ricorsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personale direttivo | | | Personale degli uffici | | Personale dirigente dell'esercizio | | Personale ausiliario degli uffici | Personale esecutivo dell'esercizio | |
| | Direttori centrali e compartimentali e ispettori capi superiori | Ispettori capi | Ispettori principali e ispettore | Segretario superiore 1ª classe e qualifiche equiparate | Rimanente personale di concetto e personale esecutivo | Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate | Rimanenti qualifiche | | | |
| Capo sezione di divisione (appartenente al gruppo del personale direttivo) | — | — | — | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Capo divisione compartimentale |
| Capo reparto di esercizio delle divisioni compartimentali | — | — | — | — | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Capo divisione compartimentale |
| Capi degli ispettorati sanitari | — | — | Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | — | — | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio sanitario |
| Capi delle agenzie commerciali all'estero | — | — | — | — | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio commerciale e del traffico |
| Capi riparti approvvigionamenti | — | — | — | — | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Multa<br>Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio approvvigionamenti |
| Capo officina di grande riparazione e capo ufficio collaudi | — | — | Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio materiale e trazione |
| Capo officina materiale fisso di Pontassieve e cantiere iniezione legnami di Livorno | — | — | — | — | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Sospensione fino a 10 giorni<br>Multa<br>Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio lavori e costruzioni |

| AUTORITA' COMPETENTE | SANZIONI DISCIPLINARI CHE POSSONO ESSERE INFLITTE AL PERSONALE SEGUENTE | | | | | | | | | Autorità competenti a decidere sui ricorsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Personale direttivo | | | Personale degli uffici | | Personale dirigente dell'esercizio | | Personale ausiliario degli uffici | Personale esecutivo dell'esercizio | |
| | Direttori centrali e compartimentali e ispettori capi superiori | Ispettori capi | Ispettori principali e ispettore | Segretario superiore 1ª classe e qualifiche equiparate | Rimanente personale di concetto e personale esecutivo | Capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate | Rimanenti qualifiche | | | |
| Capo sezione navigazione di Messina; Capo riparto navigazione di Civitavecchia | — | — | — | — | Multa Rimprovero scritto | Multa Rimprovero scritto | Multa Rimprovero scritto | Multa Rimprovero scritto | Multa Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio materiale e trazione |
| Titolare dell'impianto: Capo stazione; Capo personale viagg. capo deposito; Capo tecnico (1); Capo tecnico della linea (2); Capo gest. aut. | — | — | — | — | (3) | — | Multa Rimprovero scritto | (3) | Multa Rimprovero scritto | Capo divisione compartimentale |
| Capo magazzino approvvigionamenti (titolare dell'impianto | — | — | — | — | — | — | Multa Rimprovero scritto | — | Multa Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio approvvigionamenti |
| Capo agenzia commerciale in Italia (titolare dell'impianto | — | — | — | — | — | — | Multa Rimprovero scritto | — | Multa Rimprovero scritto | Direttore centrale capo del servizio commerciale e traffico |

(1) Titolari delle squadre di rialzo, dei posti distaccati di verifica, untura e pulitura veicoli, delle zone, delle centrali elettriche e delle officine.

(2) Titolari dei tronchi.

(3) Il capo deposito titolare dell'impianto può infliggere la multa ed il rimprovero scritto anche al personale degli uffici ad esclusione dei segretari superiori di 1ª classe e qualifiche equiparate in servizio presso il deposito.

QUADRO N. 9

## LIMITI DI ETA' E DI SERVIZIO PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO

| | LIMITI di età | LIMITI di servizio |
|---|---|---|
| *Personale direttivo:* | | |
| Direttore centrale di 1ª classe e direttore compartimentale di 1ª classe | 66 | 30 |
| Direttore centrale e direttore compartimentale | 66 | 30 |
| Ispettore capo superiore | 64 | 30 |
| Rimanenti qualifiche | 62 | 30 |
| *Personale degli Uffici* | 62 | 30 |
| *Dirigenti delle stazioni* | 62 | 30 |
| *Personale esecutivo delle stazioni:* | | |
| Assistente capo di stazione e assistente di stazione | 62 | 30 |
| Deviatore capo; Primo deviatore; Deviatore; Manovratore capo; Primo manovratore; Manovratore; Ausiliario di stazione (1) | 58 | 25 |
| *Gestori ed ausiliari:* | | |
| Gestore capo, gestore di 1ª classe e gestore | 62 | 30 |
| Ausiliario di fermata | 58 | 25 |
| *Dirigenti dei depositi personale viaggiante* | 60 | 25 |
| *Controllori viaggianti* | 60 | 25 |
| *Personale dei treni* | 58 | 25 |
| *Dirigenti dei depositi locomotive* | 60 | 25 |
| *Personale di macchina* | 58 | 25 |
| *Dirigenti della linea* | 60 | 25 |
| *Personale esecutivo della linea:* | | |
| Operaio specializzato dell'armamento | 60 | 25 |
| Operaio dell'armamento | 58 | 25 |
| *Dirigenti tecnici* | 62 | 30 |
| *Operai, verificatori e tecnici I. E.:* | | |
| Tecnico I. E. | 60 | 25 |
| Verificatore | 60 | 25 |
| Operaio specializzato | 60 | 25 |
| Operaio qualificato | 58 | 25 |
| *Autisti:* | | |
| Autista | 60 | 25 |
| *Manovali:* | | |
| Capo squadra manovali | 60 | 25 |
| Manovale specializzato e ausiliario di magazzino | 58 | 25 |
| Manovale | 58 | 25 |
| *Ufficiali delle navi traghetto:* | | |
| Comandante | 62 | 30 |
| Direttore di macchina | 62 | 30 |
| Primo ufficiale navale | 60 | 25 |
| Primo ufficiale di macchina | 60 | 25 |
| Ufficiale navale | 60 | 25 |
| Ufficiale di macchina | 60 | 25 |
| Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto | 58 | 25 |

(1) Per il personale che alla data del presente decreto riveste la qualifica di ausiliario di stazione il limite di età e di servizio è rispettivamente di 62 e 30 anni.

QUADRO N. 10

## QUADRO DI EQUIPARAZIONE

| QUALIFICHE DI PROVENIENZA | QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO |
|---|---|
| **PERSONALE DIRETTIVO** | **PERSONALE DIRETTIVO** |
| Direttore centrale di 1ª classe | Direttore centrale di 1ª classe |
| Direttore compartimentale di 1ª classe | Direttore compartimentale di 1ª classe |
| Direttore centrale | Direttore centrale |
| Direttore compartimentale | Direttore compartimentale |
| Ispettore capo superiore | Ispettore capo superiore |
| Ispettore capo | Ispettore capo |
| Ispettore principale | Ispettore principale |
| Ispettore di 1ª classe | Ispettore |
| Ispettore | |
| **PERSONALE DEGLI UFFICI** | **PERSONALE DEGLI UFFICI** |
| *Di concetto* | *Di concetto* |
| Segretario superiore di 1ª classe | Segretario superiore di 1ª classe |
| Segretario superiore | Segretario superiore |
| Segretario capo | Segretario |
| Coadiutore capo | |
| Segretario principale | |
| Coadiutore principale | |
| Segretario | |
| Coadiutore | |
| Segretario tecnico superiore 1ª classe | Segretario tecnico superiore 1ª classe (*) |
| | Disegnatore superiore 1ª classe (*) |
| Segretario tecnico superiore | Segretario tecnico superiore (*) |
| | Disegnatore superiore (*) |
| Segretario tecnico capo | Segretario tecnico (*) |
| Coadiutore tecnico capo | Disegnatore (*) |
| Segretario tecnico principale | |
| Coadiutore tecnico principale | |
| Segretario tecnico | |
| Coadiutore tecnico | |

(*) Secondo l'utilizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.

| QUALIFICHE DI PROVENIENZA | QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO |
|---|---|
| Revisore superiore di 1ª classe | Revisore superiore di 1ª classe |
| Revisore superiore | Revisore superiore |
| Revisore capo | Revisore capo a.p. |
| Revisore principale | Revisore principale a.p. |
| *Esecutivo* | *Esecutivo* |
| Applicato capo | Applicato capo |
| Applicato principale | Applicato |
| Applicato | |
| Aiuto applicato | |
| Applicato principale stenodattilografo | Applicato stenodattilografo |
| Applicato stenodattilografo | |
| Aiuto applicato stenodattilografo | |
| Applicato tecnico capo | Applicato tecnico capo |
| Applicato tecnico principale | Applicato tecnico |
| Applicato tecnico | |
| Aiuto applicato tecnico | |
| *Ausiliario* | *Ausiliario* |
| Infermiere di 1ª classe | Infermiere di 1ª classe a.p. |
| Infermiere | Infermiere a.p. |
| Aiutante | Commesso capo |
| Commesso a.p. | |
| Usciere capo | Commesso |
| Usciere | |
| Inserviente | |
| **PERSONALE DELL'ESERCIZIO** | **PERSONALE DELL'ESERCIZIO** |
| *Dirigenti delle stazioni* | *Dirigenti delle stazioni* |
| Movimentisti: | Movimentisti: |
| Capo stazione sovrintendente | Capo stazione sovrintendente |
| Capo stazione superiore | Capo stazione superiore |
| Capo stazione principale | Capo stazione |
| Capo stazione di 1ª classe | |
| Capo stazione | |

| QUALIFICHE DI PROVENIENZA | QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO |
|---|---|
| Gestionisti: | Gestionisti: |
| Capo gestione sovrintendente . . . . | Capo gestione sovrintendente |
| Capo gestione superiore . . . . . . | Capo gestione superiore |
| Interprete superiore . . . . . . . | |
| Capo gestione principale . . . . . | Capo gestione |
| Interprete principale . . . . . . . | |
| Capo telegrafista principale . . . . | |
| Capo gestione di 1ª classe . . . . . | |
| Interprete di 1ª classe . . . . . . . | |
| Capo telegrafista di 1ª classe . . . . | |
| Capo gestione . . . . . . . . . . | |
| Interprete . . . . . . . . . . . | |
| Capo telegrafista . . . . . . . . . | |
| *Personale esecutivo stazioni* | *Personale esecutivo stazioni* |
| Assistente principale delle stazioni . . | Assistente di stazione |
| Assistente di stazione . . . . . . . | |
| Aiutante a.p. . . . . . . . . . . | |
| Alunno a.p. . . . . . . . . . . . | |
| Ausiliario di stazione . . . . . . . | Ausiliario di stazione |
| Manovratori: | Manovratori: |
| Manovratore capo . . . . . . . . | Manovratore capo |
| Csq. manovratori . . . . . . . . . | 1° Manovratore |
| Manovratore . . . . . . . . . . . | Manovratore |
| Deviatori: | Deviatori: |
| Deviatore capo . . . . . . . . . | Deviatore capo |
| Csq. deviatore . . . . . . . . . . | 1° Deviatore |
| Deviatore . . . . . . . . . . . . | Deviatore |
| *Dirigenti depositi personale viaggiante* | *Dirigenti depositi personale viaggiante* |
| Capo personale viaggiante superiore | Capo personale viaggiante superiore |
| Capo personale viaggiante principale | Capo personale viaggiante |
| Capo personale viaggiante di 1ª classe | |
| Capo personale viaggiante . . . . . | |

| QUALIFICHE DI PROVENIENZA | QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO |
|---|---|
| *Controllori viaggianti* | *Controllori viaggianti* |
| Controllore viaggiante superiore . . | Controllore viaggiante superiore |
| Controllore viaggiante principale . . | Controllore |
| Controllore viaggiante di 1ª classe . . | |
| Controllore . . . . . . . . . . . | |
| *Personale dei treni* | *Personale dei treni* |
| Capo treno di 1ª classe . . . . . . | Capo treno |
| Capo treno . . . . . . . . . . . | |
| Conduttore principale a.p. . . . . . | Conduttore |
| Conduttore . . . . . . . . . . . | |
| Assistente viaggiante . . . . . . . | Assistente viaggiante |
| Frenatore . . . . . . . . . . . . | |
| *Dirigenti depositi locomotive* | *Dirigenti depositi locomotive* |
| Capo deposito sovrintendente . . . . | Capo deposito sovrintendente |
| Capo deposito superiore . . . . . | Capo deposito superiore |
| Capo deposito principale . . . . . . | Capo deposito |
| Capo deposito di 1ª classe . . . . . | |
| Capo deposito . . . . . . . . . . | |
| *Personale di macchina* | *Personale di macchina* |
| Macchinista di 1ª classe . . . . . . | Macchinista |
| Macchinista . . . . . . . . . . . | |
| Aiuto macchinista . . . . . . . . | Aiuto macchinista |
| Macchinista T.M. . . . . . . . . . | Macchinista T.M. |
| Aiuto macchinista T.M. . . . . . . | Aiuto macchinista T.M. |
| *Dirigenti di linea* | *Dirigenti di linea* |
| Sorvegliante principale della linea . . | Capo tecnico della linea |
| Sorvegliante della linea . . . . . . | |
| *Personale esecutivo della linea* | *Personale esecutivo della linea* |
| Capo squadra della linea . . . . . | Operaio specializzato dell'armamento |
| Operaio dell'armamento . . . . . . | Operaio dell'armamento |
| Cantoniere . . . . . . . . . . . | |

| QUALIFICHE DI PROVENIENZA | QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO |
|---|---|
| *Dirigenti tecnici* | *Dirigenti tecnici* |
| Capo tecnico sovrintendente | Capo tecnico sovrintendente |
| Capo tecnico superiore | Capo tecnico superiore |
| Capo tecnico principale | Capo tecnico |
| Capo tecnico di 1ª classe | |
| Capo tecnico | |
| *Operai e verificatori* | *Operai e verificatori* |
| Verificatore | Verificatore |
| Operaio specializzato | Operaio specializzato |
| S. capo tecnico a.p. | |
| Operaio qualificato di 1ª classe | Operaio qualificato |
| Operaio qualificato | |
| *Manovali* | *Manovali* |
| Capo squadra manovali | Capo squadra manovali |
| Aiutante operaio a.p. | Manovale specializzato |
| Manovale | Manovale |
| *Ufficiali navi traghetto* | *Ufficiali navi traghetto* |
| Comandante 1ª classe | Comandante |
| Comandante | |
| Ufficiale navale di 1ª classe | Ufficiale navale |
| Ufficiale navale | |
| Direttore di macchina di 1ª classe | Direttore di macchina |
| Direttore di macchina | |
| Ufficiale macchinista di 1ª classe | Ufficiale di macchina |
| Ufficiale macchinista | |
| *Personale esecutivo delle navi traghetto* | *Personale esecutivo delle navi traghetto* |
| Primo nostromo | Nostromo |
| Secondo nostromo | |
| Marinaio scelto | Marinaio |
| Marinaio | |
| Capo motorista | Capo motorista |

| QUALIFICHE DI PROVENIENZA | QUALIFICHE DI INQUADRAMENTO |
|---|---|
| Motorista 1ª classe | Motorista |
| Motorista | |
| Capo elettricista | Capo elettricista |
| Elettricista di 1ª classe | Elettricista |
| Elettricista | |
| Carpentiere di 1ª classe | Carpentiere |
| Carpentiere | |
| Fuochista a.p. | Ingrassatore |
| Carbonaio | Carbonaio |
| *Gestori e ausiliari* | *Gestori e ausiliari* |
| Gestore capo | Gestore capo |
| Gestore di 1ª classe | Gestore di 1ª classe |
| Gestore | Gestore |
| Ausiliario | Ausiliario di fermata |
| *Personale di vigilanza* | *Personale di vigilanza* |
| Guardiano di 1ª classe | Guardiano di 1ª classe |
| Guardiano | Guardiano |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1078**.

**Norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Le qualifiche di comandante o padrone di rimorchiatore, di capo draga, di padrone marittimo per il traffico, in servizio presso tutte le amministrazioni dello Stato, nonchè quella di capo macchinista del servizio escavazione porti, sono conferite, con decreto ministeriale, agli operai in possesso della abilitazione prescritta dalle norme vigenti e destinati ad assolvere con continuità le mansioni stesse.

Gli operai in possesso dei prescritti titoli abilitanti che alla data del 30 giugno 1970 svolgevano una delle suddette mansioni sono inquadrati con effetto dal 1° luglio 1970 nella categoria dei capi operai. Ad essi è attribuita dalla stessa data del 1° luglio 1970 la paga corrispondente al parametro 230.

Art. 2.

Fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, alla revisione dei ruoli organici degli operai:

le dotazioni organiche delle categorie dei capi operai sono incrementate del numero di posti corrispondenti al numero di operai inquadrati ai sensi del secondo comma del precedente art. 1;

le dotazioni organiche della categoria degli operai comuni sono incrementate del numero di posti previsti negli organici delle categorie IV e V, soppresse ai sensi dell'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Le nuove dotazioni organiche risultanti dall'applicazione del precedente comma sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione. Esse hanno effetto dal 1° luglio 1970.

Art. 3.

Gli operai comuni e qualificati possono conseguire il passaggio, con effetto dal 1° luglio 1970, mediante inquadramento alla categoria immediatamente superiore, nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previa detrazione delle riserve di legge, purchè, con provvedimento formale, siano stati adibiti a mansioni della categoria superiore per un periodo non inferiore a tre anni, anche se discontinuo, e non siano stati successivamente destinati, per inidoneità, a mansioni diverse, ai sensi dell'art. 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90. I posti eventualmente non coperti saranno conferiti mediante concorso interno, nell'ambito della medesima qualifica di mestiere rivestita da ciascun operaio, prescindendo dal possesso del requisito avanti indicato.

Nella prima attuazione del presente decreto, l'aliquota del 50% di cui al precedente comma comprenderà i posti disponibili nella categoria di conferimento più un soprannumero pari al dieci per cento della relativa dotazione organica, da riassorbirsi con le successive vacanze. Il posto lasciato scoperto nella dotazione organica della categoria di provenienza potrà essere conferito soltanto dopo il riassorbimento del posto soprannumerario. Resta salvo il disposto dell'art. 6, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Art. 4.

I concorsi pubblici per l'assunzione nei ruoli degli operai possono essere indetti anche per posti di lavoro riferiti a singoli enti, stabilimenti od opifici in relazione alle esigenze di ciascuna amministrazione, con l'obbligo per i vincitori di permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

A tali concorsi possono partecipare tutti i cittadini in possesso dei requisiti stabiliti nei relativi bandi. Con decreto del Ministro competente si provvede al bando del concorso, alle esclusioni, ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, all'approvazione delle graduatorie e alla nomina dei vincitori. Sono fatte salve le particolari disposizioni previste per le amministrazioni con ordinamento autonomo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti alla nomina ad operaio debbono aver conseguito la licenza elementare ed essere eventualmente in possesso degli altri titoli di istruzione o professionali, che siano stabiliti nel decreto che indice il concorso.

Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva le graduatorie l'amministrazione ha

facoltà di assumere, oltre ai vincitori, gli operai dichiarati idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

Le amministrazioni dello Stato comprese quelle con ordinamento autonomo hanno facoltà di ripartire i posti messi a concorso fra uomini e donne in relazione all'esigenza di adibire l'operaio a mansioni per cui sia particolarmente idoneo personale maschile o femminile.

Nei concorsi pubblici per le categorie degli operai specializzati e qualificati una aliquota non eccedente il 50 % dei posti può essere riservata agli operai della categoria immediatamente inferiore.

Le singole amministrazioni nell'indicare nei bandi di concorso per ciascuna qualifica professionale le percentuali dei posti da riservare agli operai appartenenti alla categoria immediatamente inferiore, possono limitare la partecipazione a coloro che abbiano riportato la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio.

I posti non assegnati ai riservatari per mancanza di candidati idonei sono assegnati secondo l'ordine della graduatoria agli altri candidati.

Art. 5.

Può essere indetto un unico concorso di ammissione alla categoria degli operai comuni, anche se i relativi ruoli organici appartengano ad amministrazioni diverse. Nel caso di ruoli organici appartenenti ad amministrazioni diverse, le attribuzioni in materia di concorsi, sino all'approvazione delle graduatorie degli idonei e vincitori, spettanti ai Ministri o ai Ministeri interessati, sono devolute rispettivamente al Presidente ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; il relativo concorso è indetto con decreto del Presidente del Consiglio di concerto con i Ministri interessati.

Il decreto che indice il concorso unico stabilisce il numero dei posti messi a concorso per ciascun ruolo.

I candidati, nella domanda di ammissione, indicano in ordine di preferenza i ruoli organici in cui, se vincitori, intendono essere nominati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per determinati ruoli.

Le assegnazioni ai singoli ruoli sono effettuate col decreto che approva la graduatoria dei vincitori, rispettando le preferenze secondo l'ordine di questa.

I candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati, discrezionalmente, ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 34 della legge 5 marzo 1961, n. 90 è sostituito dal seguente:

« Il provvedimento di dispensa decorre dalla data di compimento del periodo massimo di assenza per malattia, ovvero dalla data del verbale con il quale il competente organo sanitario ha pronunciato il giudizio di permanente inidoneità al lavoro dell'operaio ».

Art. 7.

Le aliquote di maggiorazione spettanti agli operai per i compensi del lavoro straordinario diurno e notturno o festivo, del cottimo e dei soprassoldi restano fissate con effetto dal 1° luglio 1970 come segue:

*a*) da un minimo del sette e cinquanta per cento ad un massimo del quindici per cento secondo le norme dei regolamenti speciali di ciascuna amministrazione per il lavoro straordinario diurno;

*b*) del venticinque per cento per il lavoro straordinario notturno e festivo;

*c*) in misura non eccedente il dodici e cinquanta per cento per il guadagno del cottimo, eccezionalmente elevabile al sedici per cento per l'Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato e limitatamente a determinate particolari lavorazioni manuali;

*d*) del sedici per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera *a*) della legge 5 marzo 1961, n. 90;

*e*) del sette per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera *b*) della legge 5 marzo 1961, n. 90;

*f*) del dieci per cento per i soprassoldi di cui all'art. 22 lettera *c*) della legge 5 marzo 1961, n. 90;

*g*) del dieci per cento per il lavoro notturno di carattere ordinario o compensativo.

Le misure percentuali indicate nel precedente comma si applicano sulla paga in godimento. Gli importi giornalieri dei soprassoldi previsti dall'art. 22 lettere *a*), *b*) e *c*) della legge 5 marzo 1961, n. 90, possono essere stabiliti in misura fissa, purchè contenuti nei limiti delle indicate percentuali.

Gli importi dei soprassoldi, di cui al precedente comma, sono corrisposti, limitatamente alla durata effettiva, in ore intere, degli speciali lavori resi durante l'orario normale o straordinario.

I soprassoldi previsti dalla lettera *c*) dell'art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 90, sono corrisposti forfettariamente, in importi non eccedenti la percentuale del dieci per cento della paga in godimento, e non sono cumulabili con i compensi per il lavoro straordinario.

Art. 8.

A decorrere dal 1° luglio 1970, gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, già appartenenti alle categorie dei capi d'arte e dei tecnici di lavorazione di cui alla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, sono inquadrati, rispettivamente, nelle categorie dei capi operai e degli operai qualificati.

A decorrere dalla medesima data gli operai della stessa amministrazione, già inquadrati nella categoria dei verificatori di cui alla tabella anzidetta e che per effetto dell'art. 23, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 249, hanno assunto la classificazione di operai comuni, sono inquadrati nella categoria di operai qualificati e continuano a svolgere le mansioni di controllo loro affidate.

Nella categoria degli operai qualificati sono altresì inquadrati gli appartenenti alla soppressa categoria dei primi verificatori della predetta amministrazione.

dizio di permanente inidoneità al lavoro dell'operaio ». primi verificatori della predetta amministrazione.

Nella prima applicazione del presente decreto, gli operai dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che sono stati nominati nella categoria dei qualificati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 febbraio 1952, n. 67, a seguito di pubblico concorso con regolare prova d'arte per uno dei mestieri per i quali era prevista anche la categoria degli operai specializzati, sono inquadrati, con effetto dal 1° luglio 1970, occorrendo in soprannumero, in quest'ultima categoria. Il posto lasciato scoperto nel contingente di operai qualificati potrà essere conferito dopo il riassorbimento del soprannumero.

Nella medesima categoria degli specializzati e con effetto dalla data di assunzione sono altresì inquadrati i vincitori dei pubblici concorsi, di cui al precedente comma definiti successivamente alla data del 1° luglio 1970 e non oltre la data di pubblicazione del presente decreto, nonchè di quelli ancora non portati a termine ma per i quali a quest'ultima data già era stata effettuata la prova d'arte.

Al personale di cui ai commi precedenti, salvo il trattamento più favorevole eventualmente spettante in applicazione delle altre norme di cui al presente decreto e di quello relativo al nuovo trattamento economico del personale statale dovuto dal 1° luglio 1970, sono riconosciute nella categoria di inquadramento, ai fini del conferimento delle classi di stipendio e degli aumenti periodici, le seguenti anzianità di servizio:

agli operai tecnici di lavorazione, l'anzianità complessivamente maturata nella stessa qualifica ed in quella di operaio qualificato;

ai primi verificatori, l'anzianità complessivamente maturata nella stessa qualifica ed in quella di verificatore;

ai verificatori, l'anzianità maturata nella stessa qualifica.

Ai capi d'arte ed agli operai di cui ai precedenti commi quarto e quinto, inquadrati nella categoria degli specializzati, compete la paga iniziale della categoria di inquadramento.

### Art. 9.

L'art. 15 della legge 28 marzo 1962, n. 143, è sostituito dal seguente:

« Alla categoria di capo operaio possono accedere gli operai specializzati mediante scrutinio per merito comparativo da effettuarsi, per ogni sede di servizio, tra gli appartenenti a quest'ultima categoria da almeno cinque anni, che siano stati classificati « ottimo » nell'ultimo triennio e che abbiano lodevolmente esercitato per non meno di trecento giorni lavorativi le mansioni di capo operaio. A tal fine sono valutabili i giorni lavorativi nei quali l'operaio specializzato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia svolto le mansioni di capo squadra di cui allo art. 49 del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, n. 133842.

Gli operai comuni con anzianità non inferiore a cinque anni che abbiano svolto in modo lodevole, anche anteriormente alla data da cui ha effetto il presente decreto, mansioni di controllo nella produzione per almeno trecento giorni lavorativi e che siano stati classificati « ottimo » nell'ultimo triennio possono accedere alla categoria dei qualificati mediante scrutinio per merito comparativo, da effettuare in ogni sede di servizio.

Gli scrutini di cui ai precedenti commi sono effettuati dal consiglio di amministrazione per il personale ausiliario ed operaio entro il mese di dicembre di ciascun anno e le nomine decorreranno, a tutti gli effetti, dal 1° gennaio dell'anno successivo ».

### Art. 10.

Nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la dotazione organica delle categorie dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni, nella quale ultima categoria sono stati inquadrati ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, oltre agli ex operai comuni di prima classe anche gli ex operai comuni, è quella risultante dalla somma dei contingenti previsti dalla tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, per ciascuna delle categorie che vengono riunite.

Nella stessa amministrazione è soppressa la ripartizione delle dotazioni organiche in branche di servizio.

Criteri analoghi a quelli indicati nel primo comma del presente articolo si applicano nei confronti degli operai dello Stato inquadrati nella quarta e quinta categoria di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

### Art. 11.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, nel bilancio dello Stato ed in quelli delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

### Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3, 7 e 8.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 88.* — GRECO.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1079**.

**Nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica;

Decreta:

TITOLO I

Art. 1.

Le tabelle degli stipendi, paghe o retribuzioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sono sostituite, con effetto dal 1° luglio 1970, dalla tabella unica allegata al presente decreto.

I nuovi stipendi, paghe o retribuzioni si riferiscono alla posizione iniziale delle corrispondenti categorie, gradi e qualifiche, o delle singole classi di stipendio.

Nei casi in cui per una stessa qualifica siano previste più classi di stipendio, le classi successive alla prima sono attribuite, con decorrenza giuridica ed economica, dalla data di compimento dei periodi di servizio senza demerito, indicati nella tabella unica, adottando le procedure previste per il conferimento degli aumenti biennali.

Gli stipendi, paghe o retribuzioni di cui ai precedenti commi sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50% della misura iniziale per ogni biennio di permanenza, senza demerito, nella stessa categoria, grado, qualifica, o classe di stipendio.

In caso di promozione, o di conferimento in una stessa qualifica della classe successiva, al personale provvisto di stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello previsto inizialmente nella nuova posizione, sono attribuiti, nella medesima, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione, d'importo immediatamente superiore a quello in godimento.

La disposizione di cui al precedente comma si applica agli operai dello Stato nei casi di nomina a categoria superiore o a capo operaio.

Rimangono in vigore le norme di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, con le modifiche disposte dal presente decreto.

Art. 2.

Nella prima applicazione del presente decreto al personale cui competa una qualifica derivata dalla soppressione di due o più qualifiche in vigore al 30 giugno 1970, è attribuita, nella nuova posizione, la prima, la seconda o una delle successive classi di stipendio, secondo che l'interessato provenga rispettivamente, dalla prima, dalla seconda o da una delle successive qualifiche soppresse, considerate nell'ordine di progressione in carriera, conservando l'anzianità e gli aumenti biennali di stipendio maturati nella qualifica di provenienza, o, se più favorevole, è attribuita la classe corrispondente all'anzianità complessivamente maturata nelle qualifiche soppresse. In questo secondo caso l'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita è riconosciuta nella classe medesima ai fini degli aumenti biennali suddetti.

Nel caso, invece, che la nuova qualifica riproduca o sostituisca una soltanto di quelle esistenti al 30 giugno 1970, riportando più classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, è attribuita la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità di qualifica. L'anzianità eccedente, rispetto a quella complessivamente richiesta per la classe conferita, è riconosciuta nella classe medesima. Se più favorevole, è però dovuto lo stipendio derivante dal conferimento della prima classe, con la valutazione degli aumenti periodici in godimento, e dalla contemporanea graduale attribuzione delle classi superiori, sino a quella effettivamente spettante, applicando per ciascuna di esse, dopo la prima, il quinto comma del precedente art. 1.

Al personale direttivo con la qualifica di consigliere o equiparata sono attribuiti, rispettivamente:

*a*) il parametro e la qualifica di direttore di sezione o equiparata, se in possesso delle anzianità previste dall'art. 15 delle norme sul riordinamento delle carriere e, per i vice direttori delle soppresse carriere speciali, se in possesso di almeno un anno di anzianità nella qualifica. L'anzianità eccedente rispetto a quella complessivamente richiesta, è conservata nella qualifica medesima agli effetti degli aumenti biennali di stipendio;

*b*) il parametro della seconda classe di stipendio indicato nella allegata tabella unica, se in possesso di una anzianità non inferiore a sei mesi. La eccedenza di anzianità oltre i sei mesi è conservata a tutti gli effetti.

Per il personale delle carriere di concetto ed esecutive in servizio al 1° gennaio 1967, il periodo di anzianità richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nelle qualifiche di segretario principale e coadiutore principale, o equiparate, è ridotto a tre anni con esclusione del personale appartenente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e di quello indicato nel successivo comma.

Per il personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, in servizio al 1° gennaio 1967, appartenente alle carriere di concetto ed esecutive degli uffici e per il personale dell'esercizio il periodo di anzianità richiesto per il conseguimento della seconda classe di stipendio nella qualifica immediatamente superiore a quella iniziale è ridotto a quattro anni.

Art. 3.

Al personale che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che a tale qualifica pervenga dopo aver superato i concorsi o gli

esami previsti dal precedente ordinamento, è riconosciuta nella qualifica stessa, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità complessiva di carriera, compreso il periodo già valutato a norma degli articoli 164, quinto comma, e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e di analoghe disposizioni, eccedente i periodi previsti per il conseguimento della qualifica stessa.

Al personale direttivo delle soppresse carriere speciali che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di direttore di II classe o equiparata è riconosciuta nella qualifica, ai fini degli aumenti periodici di stipendio, l'anzianità di carriera direttiva, ridotta di un anno.

Al personale direttivo in servizio al 30 giugno 1970 che a tale data già rivestiva la qualifica di direttore di sezione o equiparata o che, pur non avendo ancora conseguito alla data medesima la promozione, abbia superato i concorsi o gli esami per il conseguimento di detta qualifica, previsti dal precedente ordinamento, sono attribuiti, con effetto dal 1° luglio 1970, tre aumenti biennali di stipendio, in aggiunta a quelli spettanti in applicazione dei commi precedenti.

### Art. 4.

A favore del personale a pieno impiego, qualora la differenza tra lo stipendio spettante dal 1° luglio 1970 e quello precedentemente fruito, considerati nella misura integrale anche in caso di stipendio ridotto per particolari posizioni di fatto, non raggiunga le lire 10.000 mensili lorde o le lire 8.500 nette, sono attribuiti, con effetto dalla stessa data, gli aumenti biennali di stipendio strettamente necessari per assicurare detti importi.

### Art. 5.

Al personale delle carriere di concetto che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica di segretario capo o equiparata (ex coefficiente 500) sono attribuiti nella qualifica due aumenti periodici di stipendio non riassorbibili, con effetto dal 1° luglio 1970.

### Art. 6.

Al personale delle carriere esecutive che al 30 giugno 1970 rivestiva la qualifica corrispondente all'ex coefficiente di stipendio 325 è attribuito nella nuova qualifica di coadiutore superiore o equiparata un aumento periodico di stipendio non riassorbibile, con effetto dal 1° luglio 1970.

### Art. 7.

Per le qualifiche non contemplate nell'allegata tabella unica valgono i nuovi parametri e stipendi previsti per le posizioni economicamente assimilabili, avuto riguardo alla carriera ed all'ex coefficiente di stipendio o allo stipendio, paga o retribuzione in vigore al 30 giugno 1970.

Ai fini dell'applicazione delle norme nelle quali si fa riferimento a qualifiche soppresse in attuazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, si ha riguardo alle nuove corrispondenti qualifiche o classi di stipendio.

### Art. 8.

Le nuove misure degli stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto: sui relativi aumenti periodici; sui compensi per lavoro straordinario; sui cottimi e sui soprassoldi; sulla tredicesima mensilità; sulle indennità di buonuscita e di licenziamento; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe; sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrate tesoro, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.

Non hanno effetto, salvo il disposto dei successivi articoli, sulle indennità, assegni o compensi comunque denominati, commisurati allo stipendio, alla paga o alla retribuzione, o il cui limite massimo è rapportato ad un'aliquota dello stipendio, paga o retribuzione.

Ai fini di quanto disposto nel primo comma è autorizzato l'aggiornamento della spesa prevista nell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e successive modificazioni.

Per le cessazioni dal servizio decorrenti da data anteriore al 1° settembre 1971, la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla base degli stipendi, delle paghe o delle retribuzioni e degli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1° marzo 1968. Gli stessi stipendi, paghe o retribuzioni, ridotti del 10%, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante, in aggiunta al trattamento di quiescenza, al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

### Art. 9.

Il primo ed il secondo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sono sostituiti dai seguenti:

« Per la determinazione degli scaglioni del trattamento economico complessivo del personale statale in attività di servizio, da assoggettare alle ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare si considerano per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio la paga o lo stipendio inizialmente spettanti e la corrispondente tredicesima mensilità al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali.

L'incremento, per aumenti periodici, del trattamento economico di cui al precedente comma, al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali, è soggetto, per ogni funzione, categoria, grado, qualifica o classe di stipendio, alle stesse aliquote di ritenute per imposte di ricchezza mobile e complementare gravanti sull'ultimo scaglione del corrispondente trattamento economico iniziale determinato in applicazione del precedente comma ».

### Art. 10.

Le competenze di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, compresi l'assegno personale di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e gli altri assegni analoghi che, dal 1° luglio 1970, per effetto del presente decreto, siano assoggettate a ritenute erariali con aliquote superiori a quelle ap-

plicate al 30 giugno 1970, sono maggiorate, con decorrenza dal 1° luglio 1970, dell'8,13, del 2,78 e del 2,86 per cento, a seconda che la nuova aliquota di incidenza per ricchezza mobile risulti, rispettivamente, dell'8, del 10 o del 12 per cento. Negli stessi casi, le indennità relative a missioni o trasferimenti di sede di cui alla legge 15 aprile 1961, n. 291, e le altre analoghe indennità assoggettate a ritenute erariali limitatamente al 40 per cento del loro importo, sono invece maggiorate, rispettivamente, del 3,02, dell'1,02 e dell'1,03 per cento.

Sui nuovi importi lordi risultanti dall'applicazione del precedente comma opera l'arrotondamento per eccesso a lire 10 per le competenze mensili, a una lira per le competenze giornaliere e a dieci centesimi di lira per quelle orarie.

Art. 11.

Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale al quale, in applicazione del presente decreto, competa dalla stessa data uno stipendio o paga o retribuzione di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o grado immediatamente inferiore a quella rivestita o nella qualifica o grado iniziale della carriera di appartenenza, sono attribuiti gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione pari o immediatamente superiori a questi ultimi.

Per il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato si osservano i criteri previsti dallo art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

Il trattamento di cui al primo comma si applica, con riferimento alla categoria in precedenza rivestita, agli operai che abbiano conseguito la nomina a capo operaio o il passaggio a categoria superiore ovvero siano transitati dalla categoria di operaio a quella di impiegato.

Art. 12.

L'assegno personale previsto dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, e gli altri assegni personali che, ai sensi delle vigenti disposizioni, siano riassorbibili con gli aumenti di stipendio, di paga o di retribuzione, e competenze analoghe, non vengono ridotti o riassorbiti per effetto della sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni prevista dal precedente art. 1.

Resta fermo il disposto dell'art. 3, quarto comma, e dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, salvo l'osservanza di quanto disposto nel precedente art. 4.

Con effetto dal 1° luglio 1970, nei casi di passaggio di carriera di cui all'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio, paga o retribuzione, superiore a quello spettante nella nuova qualifica o grado o categoria sono attribuiti, in luogo dell'assegno personale già previsto, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio, paga o retribuzione di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento all'atto del passaggio.

Con effetto dal 1° luglio 1970, l'importo ancora in godimento dell'assegno personale previsto dalle norme richiamate nel precedente comma, è riassorbito soltanto per l'attribuzione di successive classi di stipendio, per promozione o per passaggio di carriera ed è considerato, negli stessi casi, in aggiunta allo stipendio, ai fini di quanto disposto dal quinto comma dell'art. 1 e dal precedente comma del presente articolo.

Art. 13.

Ferma restando la disciplina prevista dalla legge 28 luglio 1961, n. 722, relativa alla determinazione delle competenze al personale delle amministrazioni dello Stato in servizio in territorio di confine con l'Italia (Francia, Svizzera e Austria), il Ministro per il tesoro è autorizzato a rideterminare, con proprio decreto, i vigenti rapporti di ragguaglio entro gli stessi limiti di cui all'art. 2 della legge medesima, con effetto dal 1° luglio 1970 e separatamente per stipendio e quote di aggiunta di famiglia.

E' abrogato l'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Art. 14.

In caso di decesso del dipendente statale, il rateo di stipendio lasciato insoluto spetta al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli.

Qualora non esistano i soggetti indicati nel comma precedente, il rateo di stipendio è devoluto a favore degli eredi del dipendente secondo le norme di legge in materia di successione.

La riscossione del rateo può essere delegata ad uno degli aventi diritto mediante scrittura privata a firma autenticata, anche in via amministrativa.

Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso di decesso del dipendente statale già cessato dal servizio.

L'art. 142 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul Fondo di previdenza, approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369, è modificato come segue:

« Agli adempimenti relativi alla attribuzione ed al pagamento ai personali iscritti al Fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. e ai loro superstiti dell'indennità di buonuscita, si provvede d'ufficio senza che occorra domanda dell'interessato o dei superstiti.

In caso di cessazione dal servizio per limiti di età, gli atti occorrenti ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e cioè il foglio di liquidazione corredato della copia autentica dello stato di servizio, debbono essere predisposti dall'Amministrazione competente tre mesi prima ed essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto all'E.N.P.A.S., il quale è tenuto ad emettere il mandato di pagamento in modo da rendere possibile la effettiva corresponsione della indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni caso, alcuna altra comunicazione da parte dell'amministrazione alla quale compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi ostativi.

Nei casi di cui al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato il provvedimento di cessazione dal servizio.

Nei casi di cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione competente è tenuta a provvedere all'invio all'E.N.P.A.S. degli atti di cui al comma precedente nel termine massimo di quindici giorni dalla data di cessazione dal servizio, in modo che l'E.N.P.A.S. possa eseguire la effettiva corresponsione della predetta indennità nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione.

Eventuali modifiche relative a provvedimenti di cessazione dal servizio che comportino variazioni all'importo dell'indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate all'E.N.P.A.S. ai fini del pagamento di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.

Non si fa più luogo alla corresponsione di acconti.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel presente articolo ».

### TITOLO II

### Art. 15.

Il trattamento economico accessorio di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, relativo alle nuove qualifiche e classi di stipendio previste dal presente provvedimento sarà stabilito con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, tenendo conto della collocazione di tali qualifiche e classi di stipendio attribuite alle stesse nell'ambito delle singole carriere interessate.

Il terzo comma dell'art. 65 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, è sostituito dai seguenti:

« A decorrere dal 2 gennaio 1971 la paga base oraria dell'operaio qualificato va commisurata ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95 % della più elevata classe di stipendio annuo iniziale ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo, è ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale ».

### Art. 16.

Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che riveste una qualifica iniziale, per la quale sono previste tre classi di stipendio, il primo aumento periodico relativo alla terza classe è attribuito al compimento del settimo anno di anzianità nella qualifica stessa.

Nei casi di promozione del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato indicati nell'allegato alla tabella unica di cui al presente decreto nonchè nei casi di passaggio dello stesso personale mediante concorso interno alla qualifica iniziale della carriera superiore, indicati nell'allegato medesimo, agli interessati è assegnata la classe di stipendio uguale o immediatamente superiore a quella goduta nella qualifica di provenienza.

Qualora la promozione venga conferita prima del conseguimento nella qualifica di provenienza di una classe di stipendio superiore a quella iniziale della nuova qualifica, al compimento del tempo che sarebbe stato necessario nella stessa qualifica di provenienza per conseguire detta classe di stipendio spetta, nella nuova qualifica, la classe di stipendio pari o immediatamente superiore a quella attribuita all'atto dell'avanzamento.

Nel caso di passaggio di carriera ai sensi dell'art. 49 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, al dipendente con classe di stipendio superiore a quella prevista per la nuova qualifica, è attribuita, con effetto dalla data del passaggio, la classe di stipendio pari o immediatamente inferiore a quella fruita nella qualifica di provenienza, con gli eventuali aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio d'importo uguale o immediatamente inferiore a quello già in godimento. L'eventuale differenza è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile in occasione del successivo aumento periodico da conferirsi alla stessa data in cui sarebbe stato attribuito nella qualifica di provenienza.

Qualora il passaggio avvenga in applicazione degli articoli 8 e 48 della legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è conferita nella nuova qualifica la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nella qualifica di provenienza e sono attribuiti gli aumenti periodici eventualmente necessari per assicurare uno stipendio pari od immediatamente inferiore a quello in godimento. Per l'eventuale differenza si applica quanto disposto al comma precedente.

Agli assistenti di stazione vincitori del concorso di cui al decreto ministeriale 30 luglio 1963, n. 416, il servizio svolto nella posizione di assuntore è valutato con i criteri previsti dall'art. 22 della legge 27 ottobre 1969, n. 747, ai fini dell'attribuzione dello stipendio, nella prima applicazione del presente decreto.

### Art. 17.

Agli ispettori principali delle ferrovie dello Stato in servizio al 1° luglio 1970 spetta il parametro 370, con effetto dalla stessa data.

Agli ispettori delle ferrovie dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta il parametro 370 con effetto dalla data con la quale in base alle norme in vigore al 30 giugno 1970, avrebbero conseguito la promozione ad ispettore principale.

Nei confronti del personale di cui ai precedenti commi non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 del presente decreto.

### Art. 18.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, le tabelle allegate alla legge 3 luglio 1970, n. 483, saranno aggiornate sulla base delle nuove qualifiche, categorie e relative classi di stipendio, paghe o retribuzioni che risulteranno attribuite al personale in applicazione del presente decreto.

Per le qualifiche e categorie soppresse, le misure previste al 30 giugno 1970 nelle tabelle di cui al precedente comma, se più favorevoli, sono conservate *ad personam*, fino alla promozione o passaggio di categoria.

Art. 19.

Ai fini di quanto previsto negli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, e nell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 466, si considerano gli stipendi, con le relative decorrenze, di cui alla tabella unica allegata al presente decreto.

Art. 20.

Ai fini di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, la retribuzione annua lorda degli incaricati esterni universitari è pari allo stipendio corrispondente: al parametro 443, se compresi in una terna di concorsi a cattedre universitarie e se docenti confermati o se incaricati della direzione di un istituto; al parametro 387 se liberi docenti; al parametro 243 se cultori della materia; quella degli assistenti universitari incaricati è pari allo stipendio corrispondente al parametro 243.

Art. 21.

Gli aumenti periodici dello stipendio degli appuntati dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia sono attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di sei.

Gli aumenti periodici dello stipendio dei carabinieri in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei finanzieri o guardie in servizio continuativo dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia sono attribuiti considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, gli anni di effettivo servizio militare ridotti di due.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, a parità di grado, computando l'effettivo servizio militare e quello reso nel corpo di appartenenza, alle guardie scelte e alle guardie in servizio continuativo del Corpo forestale dello Stato.

Ai soli fini della pensione e dell'indennità *una tantum* in luogo di pensione, nei riguardi del personale che cessi dal servizio anteriormente al 1° settembre 1971 o dei suoi aventi diritto, si considerano, fino al 31 agosto 1971, in luogo degli aumenti periodici di stipendio attribuiti ai sensi dei precedenti commi, quelli che sarebbero spettati in applicazione delle norme in vigore al 30 giugno 1970.

Art. 22.

Ai vice brigadieri, agli appuntati ed ai carabinieri, esclusi quelli ausiliari, dell'Arma dei carabinieri ed al personale di grado o posizione corrispondenti dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato è esteso l'obbligo dell'iscrizione all'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato o per i loro superstiti, incorporata nell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, prevista dall'art. 2 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini della concessione delle prestazioni stabilite dall'art. 12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli stipendi del personale di cui al presente articolo sono assoggettati alle ritenute previdenziali, compresa quella in conto entrate Tesoro, ed alle ritenute erariali.

Gli stipendi dei carabinieri ausiliari sono assoggettati alle sole ritenute erariali.

Art. 23.

Con effetto dal 1° luglio 1970 sono istituite:

*a*) nell'Esercito e nel Corpo della guardia di finanza, la qualifica di « aiutante »;

*b*) nella Marina, nell'Aeronautica e nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, forestale dello Stato e degli agenti di custodia, la qualifica di « scelto ».

Le qualifiche di cui al precedente comma, cui è annesso il parametro di stipendio 245, possono essere conferite ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti in servizio permanente o permanenti, appartenenti al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, al ruolo unico delle altre Armi e dei servizi dell'Esercito, al ruolo normale ed al ruolo riassunti della Marina, ai ruoli ordinari dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato. Le qualifiche sono conferite nel limite del dieci per cento dei posti di organico dei sottufficiali, esclusi quelli del ruolo speciale per mansioni di ufficio e compresi i sergenti e gradi corrispondenti in ferma volontaria, in rafferma e in servizio continuativo.

Le qualifiche sono conferite dando la precedenza ai marescialli maggiori o di prima classe, nominati nelle cariche speciali nei ruoli in cui tali cariche sono previste, senza che occorra una ulteriore valutazione. In ogni altro caso le qualifiche sono conferite previa valutazione annuale di aliquote di marescialli maggiori e gradi corrispondenti.

Le qualifiche sono attribuite con decreto del Ministro competente nell'ordine delle graduatorie, valide dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, formate dalle commissioni o dai consigli di amministrazione.

I marescialli maggiori e gradi corrispondenti per due volte giudicati non idonei al conferimento della qualifica di aiutante o di scelto sono esclusi da successive valutazioni.

Determinano vacanze nel contingente dei posti di aiutante o di scelto, stabilito ai sensi del precedente secondo comma:

la cessazione dal servizio permanente;

i trasferimenti nel ruolo speciale per mansioni di ufficio;

le nomine ad ufficiale;

i decessi.

In via transitoria, la qualifica di aiutante o di scelto può essere attribuita nel limite del dieci per cento dello organico dei sottufficiali del ruolo speciale per mansioni di ufficio, ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti che alla data del 1° luglio 1970 si trovino in detto ruolo speciale. Per il conferimento di dette qualifiche valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel terzo comma e successivi del presente articolo.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano sino alla cessazione dal servizio permanente dei marescialli maggiori e gradi corrispondenti sopra indicati nelle condizioni per ottenere la qualifica di aiutante o di scelto.

La qualifica di aiutante o di scelto può essere conferita anche ai marescialli maggiori e gradi corrispondenti cessati dal ruolo speciale per mansioni d'ufficio per effetto del terzo comma dell'art. 24 della legge 31 luglio 1954, n. 599, che, alla data del 1° luglio 1970, si trovino in servizio senza soluzione di continuità quali richiamati per speciali esigenze. Le predette qualifiche sono conferite, nei limiti del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo, previo giudizio di idoneità, prescindendo dalla formazione di apposita aliquota di valutazione.

Ai marescialli di 1ª classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici ai sensi della legge 27 febbraio 1963, n. 225, la qualifica di scelto può essere attribuita nei limiti dei pòsti determinati secondo i criteri fissati dall'art. 4 della legge predetta con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.

I sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, mantenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888, assunti con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe, ed i sottufficiali del Corpo predetto, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, inquadrati nei ruoli separati e limitati di cui all'art. 17 della legge 23 dicembre 1960, n. 1600, con grado non inferiore a quello di maresciallo di seconda classe o corrispondente, possono conseguire la qualifica di scelto, secondo le condizioni stabilite dall'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 408 e con riferimento alle vacanze del contingente risultante dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.

Art. 24.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, è sostituito dal seguente:

« I tenenti del Corpo e del ruolo predetti sono ammessi, dopo 14 anni di permanenza nel grado, ad un aumento di stipendio pari alla differenza tra lo stipendio del grado di capitano e quello del grado ricoperto al quarto aumento; successivamente sono ammessi ad aumenti costanti di stipendio previsti per il predetto grado di capitano ».

Art. 25.

Per la determinazione delle aliquote e per la valutazione e la formazione delle graduatorie di conferimento delle qualifiche di cui al precedente art. 23 si applicano le disposizioni per l'avanzamento a scelta comparativa, prescindendo da eventuali esami, al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti, vigenti in ciascuna delle forze armate o Corpi predetti. Nella Marina la ripartizione delle qualifiche tra ruolo normale e ruoli riassunti e per categoria e specialità è stabilita per ciascun anno con decreto del Ministro per la difesa. Nell'Aeronautica si dà luogo alla formazione di unica graduatoria per tutti i ruoli.

Nelle Forze armate o Corpi in cui non siano previste commissioni centrali di avanzamento per sottufficiali, ovvero forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore e corrispondenti con il criterio della scelta comparativa, il Ministro competente, su proposta del Capo di stato maggiore di forza armata o del comandante generale d'Arma o di Corpo o autorità corrispondenti, provvede, con proprio decreto, alla determinazione della composizione della commissione e alla determinazione delle aliquote di valutazione e dei criteri di valutazione a scelta comparativa e di formazione delle graduatorie. Nell'Esercito possono essere previste due commissioni una per l'Arma dei carabinieri ed una per le altre Armi ed i servizi. Nel Corpo forestale dello Stato la valutazione è effettuata dal consiglio di amministrazione. Nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza la valutazione è effettuata dalla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 26.

Nei riguardi degli aiutanti di battaglia e del personale cui sia attribuita la qualifica di aiutante o di scelto e che cessi dal servizio anteriormente al 1° settembre 1971 o dei suoi aventi diritto, la pensione o l'indennità *una tantum* in luogo di pensione sono liquidate sulla base dello stipendio in vigore al 1° marzo 1968 corrispondente al parametro di stipendio 245.

Art. 27.

Con effetto dal 1° luglio 1970, la detrazione dell'anzianità di servizio, ai fini degli aumenti biennali di stipendio, è così modificata per gli ufficiali dei seguenti gradi e di quelli corrispondenti:

| | |
|---|---|
| tenente e capitano | anni zero |
| maggiore | » 6 |
| tenente colonnello | » 17 |

Art. 28.

Con effetto dal 1° luglio 1970, gli aumenti biennali di stipendio dei seguenti sottufficiali sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado, se più favorevole, la differenza tra gli anni di servizio, valutati secondo le vigenti disposizioni, ed il numero di anni per essi in appresso indicati:

| | |
|---|---|
| sergenti maggiori o secondi capi | anni 2 |
| marescialli ordinari e gradi corrispondenti | » 6 |
| marescialli capi e gradi corrispondenti | » 10 |
| marescialli maggiori e gradi corrispondenti | » 12 |
| aiutanti di battaglia | » 12 |
| marescialli maggiori e gradi corrispondenti ai quali sia conferita la qualifica di aiutante o di scelto | » 18 |

Art. 29.

Con effetto dal 1° luglio 1970, gli aumenti biennali dello stipendio dei sergenti delle Forze armate e dei brigadieri e vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato sono concessi considerando come periodo di permanenza nel grado gli anni di servizio valutati secondo le vigenti disposizioni.

Art. 30.

L'art. 9 del testo unico delle disposizioni sugli stipendi, sulle paghe giornaliere e sugli assegni fissi per il regio Esercito, approvato con regio decreto 31 dicembre 1938, n. 3456 è sostituito dal seguente:

« Il servizio militare prestato anteriormente alla nomina ad ufficiale è computato per intero, agli effetti della determinazione dello stipendio in base all'anzianità di servizio ».

denti, provvede, con proprio decreto, alla determina- nità di servizio ».

In tal senso sono modificate le analoghe disposizioni vigenti per gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica, dei Corpi delle guardie di finanza e della pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia.

Agli ufficiali per la nomina dei quali è richiesta una laurea o titolo equipollente e per quelli nominati tali in seguito a speciale concorso per titoli di studio universitari sono computati agli stessi effetti del primo comma del presente articolo gli anni di studi corrispondenti alla durata legale dei rispettivi corsi superiori.

TITOLO III

Art. 31.

Con effetto dal 1° luglio 1970, gli articoli 148, primo comma, 155, primo comma, 169, primo comma e 171, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1969, n. 1229, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 148, primo comma — « All'ufficiale giudiziario che, con la percezione dei diritti di cui all'art. 123, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti medesimi, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario, compete a carico dell'erario una indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato all'ammontare della seconda e terza classe di stipendio spettante allo stesso impiegato, con decreto del presidente della corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio, senza demerito, richiesto all'impiegato della predetta carriera dello Stato per il conseguimento delle suddette classi di stipendio ».

Art. 155, primo comma — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per tassa erariale, superi annualmente l'importo della seconda classe di stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della carriera di concetto amministrativa dello Stato, avente la qualifica di segretario principale, l'ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo dello stipendio annuo all'ottavo aumento periodico spettante all'impiegato della predetta carriera avente la qualifica di segretario capo ».

Art. 169, primo comma — « All'aiutante ufficiale giudiziario che con i diritti percepiti al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale sui diritti computabili, non venga a conseguire l'importo della prima classe di stipendio spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato, avente la qualifica di coadiutore, compete a carico dell'erario un'indennità integrativa fino a raggiungere l'importo medesimo. Tale importo può essere progressivamente elevato fino all'ammontare della seconda e della terza classe di stipendio spettante allo stesso impiegato, con decreto del presidente della corte di appello, sentita la commissione di vigilanza e di disciplina, decorso il corrispondente periodo di servizio, senza demerito, richiesto all'impiegato della predetta carriera dello Stato per il conseguimento delle suddette classi di stipendio ».

Art. 171, secondo comma — « Quando l'ammontare dei diritti computabili ai fini dell'indennità integrativa, al netto del dieci per cento per le spese di ufficio e del dieci per cento per la tassa erariale, superi annualmente l'importo della seconda classe di stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della carriera esecutiva amministrativa dello Stato avente la qualifica di coadiutore principale, l'aiutante ufficiale giudiziario deve versare all'erario il cinquanta per cento della parte dei diritti che ecceda detto importo; la percentuale della tassa da versare è elevata al settanta per cento per la parte dei diritti che ecceda l'importo della seconda classe di stipendio annuo, al secondo aumento periodico, spettante all'impiegato della predetta carriera esecutiva amministrativa dello Stato avente la qualifica di segretario principale ».

Art. 32.

Con effetto dal 1° luglio 1970, gli articoli 89, 91, 95, secondo comma, e 191 del regolamento sui servizi del lotto e sul personale delle ricevitorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 89 — « I gestori delle ricevitorie sono retribuiti con aggio graduale, sulle somme riscosse nell'anno finanziario, determinato nelle seguenti misure:

| | |
|---|---|
| sulle prime L. 5.000.000 . . . . . . | 24% |
| da L. 5.000.001 a L. 10.000.000 . . . | 2% |
| da L. 10.000.001 a L. 100.000.000 . . . | 1,75% |
| da L. 100.000.001 a L. 250.000.000 . . . | 0,75% |
| da L. 250.000.001 a L. 500.000.000 . . . | 0,20% |
| oltre L. 500.000.000 . . . . . . . | 0,10% |

Nei casi in cui le percentuali previste dal comma precedente fossero meno favorevoli per taluni gestori del lotto di quelle precedentemente in vigore, esse, limitatamente a tali gestori, avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1971 »;

Art. 91 — « L'aggio lordo non può essere inferiore alla retribuzione iniziale corrispondente alla classe inferiore della seconda qualifica prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato.

Qualora la riscossione media di due esercizi consecutivi determini un importo di aggio lordo inferiore a quello stabilito dal precedente comma, la ricevitoria deve essere soppressa o convertita in collettoria ed il titolare sarà assegnato d'ufficio ad altra ricevitoria vacante che nell'ultimo anno finanziario abbia raggiunto un incasso non superiore a L. 5.500.000 ».

Art. 95, secondo comma — « L'Amministrazione provvede al rimborso delle spese suddette in modo forfettario nella misura corrispondente al 60 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie la cui riscossione dell'anno finanziario non sia superiore a lire 10 milioni e nella misura del 50 per cento dell'aggio lordo spettante, diminuito di L. 870.000 per le ricevitorie con riscossione di oltre

lire 10 milioni annui. Tale rimborso non può superare, comunque, l'ammontare annuo singolo di lire 2 milioni ».

Art. 191 — « La retribuzione mensile lorda spettante agli aiuto ricevitori del lotto è pari a quella della qualifica iniziale prevista per il personale della carriera esecutiva amministrativa degli impiegati civili dello Stato, secondo i diversi parametri previsti per tale qualifica in relazione agli anni di permanenza in ciascuna classe di stipendio. Essa è ridotta rispettivamente a due terzi e alla metà, con arrotondamento all'eccesso di L. 100, quando la prestazione è limitata a quattro o a tre giorni la settimana.

La retribuzione di cui al comma precedente è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di effettivo servizio prestato, senza demerito, anche da reggente.

La retribuzione è corrisposta, dopo l'ultima estrazione di ciascun mese, dai gestori del lotto agli aventi diritto in base ad appositi prospetti compilati dalla competente intendenza di finanza. La spesa relativa viene dai gestori medesimi portata a discarico sul rendiconto settimanale di cui all'art. 238 del regolamento sui servizi del lotto.

Agli aiuto ricevitori del ruolo aggiunto ed ai commessi avventizi autorizzati a prestare servizio in sostituzione di aiuto ricevitore, compete lo stesso trattamento economico ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, della legge 4 febbraio 1958, n. 40 ».

Art. 33.

Con effetto dal 1° luglio 1970, la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è sostituita con la seguente:

| Gruppi o qualifiche | Cappellani | Suore | Maestri ed insegnanti diversi |
|---|---|---|---|
| I . . . . . . . . . . | 571.100 | 592.700 | 571.100 |
| II . . . . . . . . . . | 592.700 | 603.500 | 604.700 |
| III . . . . . . . . . . | 603.500 | 615.500 | 628.700 |
| IV . . . . . . . . . . | 615.500 | 628.700 | |
| V . . . . . . . . . . | 628.700 | | |
| VI . . . . . . . . . . | 647.900 | | |

Art. 34.

Con effetto dal 1° luglio 1970, il primo comma dell'art. 3 della legge 5 marzo 1963, n. 323, è sostituito dal seguente:

« Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di L. 720.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 1.602.300 ».

Art. 35.

Con effetto dal 1° luglio 1970, il trattamento a titolo di retribuzione o di stipendio del personale assunto con rapporto impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, in servizio alla data del 30 giugno 1970, non stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è maggiorato nella misura del dodici per cento.

Con appositi decreti, da adottarsi dalle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero del tesoro, sarà provveduto a determinare, in attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il trattamento economico del personale ivi indicato, spettante con effetto dal 1° luglio 1970.

Art. 36

La maggiorazione prevista dal precedente articolo non trova applicazione nei confronti dei personali con rapporto impiegatizio non di ruolo assunti a contratto ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, e successive modificazioni; della legge 31 dicembre 1962, n. 1845, e successive modificazioni; della legge 4 gennaio 1968, n. 11; delle leggi 23 dicembre 1967, n. 1376 e 28 marzo 1968, n. 380; dell'art. 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificato dalla legge 17 luglio 1970, n. 569.

Nei confronti del personale di cui agli articoli da 31 a 35 del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 2, 4, 8, 10, 12 e 37 dello stesso decreto.

TITOLO IV

Art. 37.

Con effetto dal 1° luglio 1970 è soppresso l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni ed estensioni.

Art. 38.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni 1970 e 1971, nel bilancio dello Stato ed in quelli delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 39.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1970, salvo le altre diverse decorrenze espressamente stabilite.

Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 239; foglio n. 87* — GRECO

**TABELLA UNICA DEGLI STIPENDI, PAGHE O RETRIBUZIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO**

QUADRO I

**Personale civile, escluso quello degli uffici e dell'esercizio delle aziende e amministrazioni autonome e il personale della scuola.**

Sezione A) - PERSONALE DI RUOLO

CARRIERA DIRETTIVA

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Ambasciatore, qualifiche equiparate | 825 | | 6.063.750 |
| Ragioniere generale dello Stato, capo della polizia, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 1ª classe, prefetto di 1ª classe, direttore generale ferrovie dello Stato, P.T., A.N.A.S., Monopoli di Stato, qualifiche equiparate | 772 | | 5.674.200 |
| Inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe, prefetto, direttore generale, ispettore generale capo, ispettore generale superiore telecomunicazioni, direttore A.S.S.T., direttore centrale, qualifiche equiparate | 742 | | 5.453.700 |
| Ispettore generale, qualifiche equiparate | 530 | | 3.895.500 |
| Direttore di divisione, qualifiche equiparate | 426 | | 3.131.100 |
| | 387 | 2 | 2.844.450 |
| Direttore di sezione, qualifiche equiparate | 307 | | 2.256.450 |

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Consigliere | | | |
| tecnico (1) . . . . . . . . . . | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| amministrativo . . . . . . . . . | 257 | 4 | 1.888.950 |
| | 190 | 6 mesi | 1.396.500 |

(1) Compresi gli ispettori e le qualifiche equiparate delle Aziende e Amministrazioni autonome.

*Note*:

Per i trattamenti riferiti agli ex coefficienti 1070 e 1040, il parametro sarà pari, rispettivamente, a 850 e 825.

Ai provveditori agli studi di 1ª classe e agli ispettori centrali di 1ª classe compete il parametro 535; ai provveditori agli studi di 2ª classe ed agli ispettori centrali di 2ª classe, il parametro 443.

Lo stipendio di segretario comunale generale di 1ª classe di comune con popolazione oltre i 250 000 abitanti e del segretario provinciale generale di 1ª classe nelle province con capoluogo che abbia una popolazione superiore a 250.000 abitanti, è fissato in misura pari a quella corrispondente al parametro 600.

Per i restanti segretari comunali e provinciali valgono i nuovi stipendi previsti dalla presente tabella, avuto riguardo alla parificazione di cui alla tabella « C » allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604. Al segretario generale di 2ª classe compete inizialmente il parametro 387 e dopo due anni di servizio, senza demerito, il parametro 426. Al segretario comunale capo di 1ª classe compete il parametro 307. Lo stipendio spettante al personale delle tre qualifiche di segretario comunale capo di 2ª classe, di segretario comunale di 1ª classe e di segretario comunale di 2ª classe, è determinato sulla base del parametro 190 per i primi sei mesi di servizio nella carriera e del parametro 257 successivamente.

| QUALIFICA | Parametro | | Anni di permanenza nella classe di stipendio | | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Amm.vi | Tecnici | Amm.vi | Tecnici | Amm.vi | Tecnici |
| **CARRIERA DI CONCETTO** | | | | | | |
| Segretario capo, qualifiche equiparate | 370 | 370 | | | 2 719 500 | 2 719 500 |
| Segretario principale, qualifiche equiparate | 297 | 302 | | | 2 182 950 | 2 219 700 |
| | 255 | 260 | 5 | 5 | 1 874 250 | 1 911 000 |
| Segretario, qualifiche equiparate | 218 | 227 | | | 1 602 300 | 1 668 450 |
| | 178 | 188 | 4 | 4 | 1 308.300 | 1 381 800 |
| | 160 | 160 | 2 | 1 | 1 176 000 | 1 176 000 |
| **CARRIERA ESECUTIVA** | | | | | | |
| Coadiutore superiore, qualifiche equiparate | 245 | 245 | | | 1 800 750 | 1 800 750 |
| Coadiutore principale, qualifiche equiparate | 213 | 218 | | | 1 565 550 | 1 602 300 |
| | 183 | 188 | 5 | 5 | 1.345 050 | 1.381 800 |
| Coadiutore, qualifiche equiparate | 163 | 168 | | | 1 198 050 | 1 234 800 |
| | 133 | 143 | 4 | 4 | 977.550 | 1 051 050 |
| | 120 | 128 | 2 | 2 | 882.000 | 940 800 |
| **CARRIERA AUSILIARIA** | | | | | | |
| Commesso capo, agente tecnico capo, qualifiche equiparate | 165 | 165 | | | 1 212 750 | 1.212 750 |
| | 143 | 143 | 5 | 5 | 1 051 050 | 1.051 050 |
| Commesso, agente tecnico, qualifiche equiparate | 133 | 133 | | | 977 550 | 977 550 |
| | 115 | | 4 | | 845 250 | |
| | 100 | | 2 | | 735 000 | |
| Capo autorimessa . . | | 165 | | | | 1.212 750 |
| | | 143 | 5 | | | 1.051 050 |
| Autista . . . . . | | 133 | | | | 977.550 |

*Note:*

Il coadiutore dattilografo consegue il parametro 183 dopo cinque anni di permanenza nel parametro 163

*Il coadiutore meccanografo consegue il parametro 188 dopo cinque anni di* permanenza nel parametro 168.

## CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Personale direttivo . . . | Primo referendario . . . | 530 | | 3.895.500 |
| | Referendario . . . . . | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Referendario aggiunto . . | 307 | | 2.256.450 |
| | Vice referendario . . . | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| Personale di concetto . . | Segretario capo, qualifiche equiparate | 370 | | 2.719.500 |
| | Segretario principale, qualifiche equiparate | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | Segretario, qualifiche equiparate | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 3 | 1.308.300 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Personale esecutivo . . . | Coadiutore superiore . . | 245 | | 1.800.750 |
| | Coadiutore principale . . | 213 | | 1.565.550 |
| | | 183 | 5 | 1.345.050 |
| | Coadiutore . . . . . . | 163 | | 1.198.050 |
| | | 133 | 3 | 977.550 |

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Esperti nella ricerca storico-diplomatica | Sopraintendente all'Archivio storico-diplomatico | 530 | | 3.895.500 |
| | | 426 | 4 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| Id. | Esperto capo . . . . . | 530 | | 3.895.500 |
| | Esperto nella ricerca storico-diplomatica | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 7 | 2.256.450 |
| Personale di biblioteca | Direttore . . . . . . . | 530 | | 3.895.500 |
| | | 426 | 4 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| Id. | Bibliotecario . . . . . | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 7 | 2.256.450 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| **Esperti in lingue estere** | Esperto capo | 530 | | 3.895.500 |
| | Esperto 1ª classe | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Esperto in lingue estere | 307 | | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| **Esperti in crittografia** | Esperto capo | 530 | | 3.895.500 |
| | Esperto | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 7 | 2.256.450 |
| Interpreti | Interprete capo | 370 | | 2.719.500 |
| | Interprete principale | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | Interprete | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Periti tecnici | Perito tecnico capo | 370 | | 2.719.500 |
| | Perito tecnico principale | 302 | | 2.219.700 |
| | | 260 | 5 | 1.911.000 |
| | Perito tecnico | 227 | | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Qualifiche speciali | Proto | 245 | | 1.800.750 |
| | | 218 | 6 | 1.602.300 |
| **Id.** | Vice proto | 218 | | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| *Istituto agronomico d'Oltremare* | Direttore generale | 742 | | 5.453.700 |
| | Vice direttore generale | 530 | | 3.895.500 |
| | Capo laboratorio | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Vice capo laboratorio | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| | Segretario capo e bibliotecario capo | 370 | | 2.719.500 |
| | Segretario principale | 297 | 5 | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *Istituto agronomico d'Oltremare* (segue) | Segretario | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Id. | Disegnatore principale | 302 | | 2.219.700 |
| | | 260 | 5 | 1.911.000 |
| | Disegnatore | 227 | | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Id. | Coadiutore tecnico | 245 | | 1.800.750 |
| | | 218 | 6 | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | | 168 | 8 | 1.234.800 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | | 128 | 2 | 940.800 |

## MINISTERO DELL'INTERNO

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *Amministrazione civile:* | | | | |
| Ufficio telegrafico e cifra | Capo dell'ufficio | 245 | | 1.800.750 |
| Id. | Aiutante | 213 | | 1.565.550 |
| Ufficio crittografico | Capo dell'ufficio | 245 | | 1.800.750 |
| Id. | Aiutante | 213 | | 1.565.550 |
| Biblioteca | Capo dell'ufficio | 245 | | 1.800.750 |
| | Aiutante | 213 | | 1.565.550 |
| | | 183 | 5 | 1.345.050 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *Servizi antincendi* . . . | Direttore ginnico sportivo (1) | 307 | | 2.256.450 |
| | | 257 | 4 | 1.888.950 |
| | | 190 | 6 mesi | 1.396.500 |
| *Protezione civile* . . . . | Direttore ginnico sportivo (2) | 530 | | 3.895.500 |
| | | 426 | 3 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Ispettore ginnico sportivo (2) | 307 | | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| Id. | Direttore del servizio sanitario (2) | 530 | | 3.895.500 |
| | | 426 | 1 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Ispettore sanitario (2) . . | 307 | | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| Vigili del fuoco: | | | | |
| *a*) carriera dei capi reparto, vice capi reparto e capi squadra | Capo reparto . . . . . | 245 | | 1.800.750 |
| | Vice capo reparto . . . | 218 | | 1.602.300 |
| | Capo squadra . . . . . | 188 | | 1.381.800 |
| | | 173 | 5 (3) | 1.271.550 |
| | | 143 | 1 | 1.051.050 |
| *b*) carriera dei vigili | Vigile . . . . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | | 140 | 4 | 1.029.000 |
| | | 120 | 2 | 882.000 |

(1) Sino al giorno precedente a quello di entrata in vigore della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

(2) Con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 996.

(3) Ridotti a tre anni per il personale attualmente in servizio.

*Nota:*

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 dicembre 1970, n. 996, nella carriera di concetto degli ufficiali del ruolo tecnico dei servizi antincendi e della protezione civile di cui alla tabella *B* allegata alla legge predetta, le qualifiche ivi previste sono sostituite nell'ordine progressivo con quelle di: geometra e perito, geometra e perito principale, geometra e perito capo, con le classi di stipendio previste per le corrispondenti carriere.

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *Istituti di prevenzione e pena:* | Ispettore tecnico industriale e agrario | 530 | | 3.895.500 |
| | | 426 | 4 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| Id. | Capo tecnico principale . | 302 | | 2.219.700 |
| | | 260 | 5 | 1.911.000 |
| | Capo tecnico . . . . . | 227 | | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Id. | Educatore capo . . . . . | 370 | | 2.719.500 |
| | Educatore principale . . | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | Educatore . . . . . . | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| *Ufficio pubblicazione leggi* | Addetto all'ufficio . . . | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Statistici . . . . . . . | Ispettore generale statistico | 530 | | 3.895.500 |
| | Statistico capo . . . . . | 426 | 4 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Statistico superiore . . . | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Tasse e imposte indirette sugli affari | Conservatore capo | 530 | | 3.895.500 |
| | Conservatore superiore | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Primo conservatore | 307 | | 2.256.450 |
| | Conservatore | 257 | 3 | 1.888.950 |
| Ufficio cifra e telegrafo | Capo ufficio | 245 | | 1.800.750 |
| | | 213 | 5 | 1.565.550 |
| | | 183 | 5 | 1.345.050 |
| Dogane e imposte indirette e U.T.I.F. | Ufficiale superiore | 245 | | 1.800.750 |
| | Ufficiale principale | 218 | | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | Ufficiale | 168 | | 1.234.800 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| Catasto e servizi tecnici erariali | Assistente superiore e disegnatore superiore | 245 | | 1.800.750 |
| | Assistente principale e disegnatore principale | 218 | | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | Assistente e disegnatore | 168 | | 1.234.800 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| Id. | Traduttore | 245 | | 1.800.750 |
| | | 213 | 5 | 1.565.550 |
| | | 183 | 5 | 1.345.050 |
| Immobili demaniali | Custode | 133 | | 977.550 |
| Dogane e imposte indirette | Visitatrice doganale | 133 | | 977.550 |
| | | 115 | 3 | 845.250 |
| Laboratori chimici delle dogane | Commesso tecnico capo | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | Commesso tecnico | 133 | | 977.550 |
| Tasse e imposte indirette sugli affari | Bollatore capo | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | Bollatore | 133 | | 977.550 |

*Nota:*

Nella carriera di concetto dei coadiutori delle conservatorie dei registri immobiliari, le attuali qualifiche sono sostituite con quelle di segretario, segretario principale e segretario capo, con le classi di stipendio previste per le carriere corrispondenti.

## MINISTERO DEL TESORO

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Servizi statistici | Ispettore generale statistico | 530 | | 3.895.500 |
| | Statistico capo | 426 | 4 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Statistico superiore | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | Statistico | 257 | 3 | 1.888.950 |
| Servizi attuariali della direzione generale istituti di previdenza | Ispettore generale attuario | 530 | | 3.895.500 |
| | Attuario capo | 426 | 4 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Attuario superiore | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | Attuario | 257 | 3 | 1.888.950 |
| Zecca | Sanitario | 530 | | 3.895.500 |
| | | 426 | 8 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| Zecca: servizi tecnici | Ispettore generale | 530 | | 3.895.500 |
| | Ingegnere capo | 426 | 1 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Ingegnere superiore | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | Ingegnere | 257 | 3 | 1.888.950 |
| Zecca: laboratorio chimico dei saggi | Ispettore generale | 530 | | 3.895.500 |
| | Chimico capo | 426 | 1 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Chimico superiore | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | Chimico | 257 | 3 | 1.888.950 |
| Zecca: incisori | Incisore capo | 370 | | 2.719.500 |
| | Incisore principale | 302 | | 2.219.700 |
| | | 260 | 5 | 1.911.000 |
| | Incisore | 227 | | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Scuola d'arte della medaglia | Direttore | 530 | | 3.895.500 |
| | | 426 | 4 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| Id. | Vice direttore | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 7 | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |

## MINISTERO DELLA DIFESA

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Interpreti - traduttori | Interprete-traduttore capo | 370 | | 2.719.500 |
| | Interprete-traduttore principale | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | Interprete-traduttore . . | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Servizio dei fari e del segnalamento marittimo | Tecnico capo dei fari . . | 235 | | 1.727.250 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | Tecnico dei fari . . . . . | 163 | | 1.198.050 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | | 133 | 2 | 977.550 |

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio 1-7-70 | 1-7-73 | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Istituto di patologia del libro e laboratori di restauro:* | | | | | |
| Chimici, fisici, biologi e tecnologi | Chimico, fisico, biologo e tecnologo | 443 | | | 3.256.050 |
| | | 397 | 5 | 4 | 2.917.950 |
| | | 341 | 5 | 5 | 2.506.350 |
| | | 307 | 5 | 5 | 2.256.450 |
| | | 243 | 2 | 2 | 1.786.050 |
| Fotografi, restauratori, stampatori, meccanici, disinfestatori o cartai | Assistente superiore . . . | 245 | | | 1.800.750 |
| | Assistente . . . . . . . | 218 | | | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | | 1.381.800 |
| | | 163 | 4 | | 1.234.800 |
| | | 143 | 4 | | 1.051.050 |
| | | 128 | 2 | | 940.800 |
| *Soprintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche statali* . . . . . | Soprintendente ai beni librari e direttore di prima classe . . | 530 | | | 3.895.500 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| *Soprintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche statali* (segue) | Soprintendente ai beni librari e direttore di seconda classe | 426 | 1 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | | 2.844.450 |
| | Bibliotecario superiore . . | 307 | | | 2.256.450 |
| | Bibliotecario . . . . . . | 257 | 4 | | 1.888.950 |
| | | 190 | 6 mesi | | 1.396.500 |
| Id. | Aiuto bibliotecario capo, ragioniere capo | 370 | | | 2.719.500 |
| | Aiuto bibliotecario principale, ragioniere principale | 297 | | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | | 1.874.250 |
| | Aiuto bibliotecario, ragioniere | 218 | | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | | 1.176.000 |
| Id. | Aiutante superiore . . . | 245 | | | 1.800.750 |
| | Aiutante principale . . . | 213 | | | 1.565.550 |
| | | 183 | 5 | | 1.345.050 |
| | Aiutante, distributore e dattilografo | 163 | | | 1.198.050 |
| | | 133 | 4 | | 977.550 |
| | | 120 | 2 | | 882.000 |
| Id. | Sorvegliante capo | 165 | | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | | 1.051.050 |
| | Custode e fattorino . . . | 133 | | | 977.550 |
| *Soprintendenze alle antichità e belle arti:* | | | 1-7-70 | 1-7-73 | |
| Archeologi, storici dell'arte, architetti | Soprintendente 1ª classe . | 530 | | | 3.895.500 |
| | Soprintendente 2ª classe . | 426 | | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | | 2.844.450 |
| | Direttore . . . . . . . | 307 | | | 2.256.450 |
| | Ispettore, qualifiche equiparate | 257 | 3 | | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | | 1.602.300 |
| Chimici, fisici e microbiologi | Chimico, fisico e microbiologo | 443 | | | 3.256.050 |
| | | 397 | 5 | 4 | 2.917.950 |
| | | 341 | 5 | 5 | 2.506.350 |
| | | 307 | 5 | 5 | 2.256.450 |
| | | 243 | 2 | 2 | 1.786.050 |
| Geometri, disegnatori, restauratori d'opere d'arte | Geometra capo, qualifiche equiparate | 370 | | | 2.719.500 |
| | Geometra principale, qualifiche equiparate | 302 | | | 2.219.700 |
| | | 260 | 5 | | 1.911.000 |
| | Geometra, qualifiche equiparate | 227 | | | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | | 1.176.000 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *Soprintendenze alle antichità e belle arti* (segue) | | | | |
| Assistenti, operatori tecnici | Assistente superiore, qualifiche equiparate | 245 | | 1.800.750 |
| | Assistente principale, qualifiche equiparate | 218 | | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | Assistente, qualifiche equiparate | 168 | | 1.234.800 |
| Custodi e guardie notturne | Custode capo . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | Custode e guardia notturna | 133 | | 977.550 |
| Personale addetto agli uffici | Commesso capo . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | Commesso . . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| | | 115 | 4 | 845.250 |
| | | 100 | 2 | 735.000 |

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *Opere idrauliche e di bonifica* | Sorvegliante idraulico capo | 190 | | 1.396.500 |
| | | 165 | 5 | 1.212.750 |
| | Sorvegliante idraulico | 168 | | 1.234.800 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | | 127 | 2 | 933.450 |

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Servizi di meteorologia ed ecologia agraria | Direttore . . . . . . . | 530 | | 3.895.500 |
| | Vice direttore . . . . . | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Ecologo superiore . . . | 307 | | 2.256.450 |
| | Ecologo . . . . . . . . | 257 | 4 | 1.888.950 |
| | | 190 | 6 mesi | 1.396.500 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Servizi di meteorologia ed ecologia agraria | Custode . . . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| | | 115 | 4 | 845.250 |
| Ex commissariato generale per la pesca | Disegnatore cartografo . . | 227 | | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Id. | Capo piscicultore . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Id. | Piscicultore e preparatore | 133 | | 977.550 |
| | | 115 | 4 | 845.250 |
| | | 100 | 2 | 735.000 |
| Istituti di incremento ippico (ruolo ad esaurimento) | Capo palafreniere . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | Palafreniere . . . . . | 133 | | 977.550 |
| Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | Direttore ordinario . . . | 825 | | 6.063.750 |
| | | 772 | 4 | 5.674.200 |
| | | 609 | 4 | 4.476.150 |
| | | 535 | 5 | 3.932.250 |
| | Direttore straordinario | 443 | 3 | 3.256.050 |
| Id. | Direttore di sezione ordinario | 614 | | 4.512.900 |
| | | 564 | 4 | 4.145.400 |
| | | 465 | 4 | 3.417.750 |
| | | 443 | 5 | 3.256.050 |
| | Direttore di sezione straordinario | 387 | 3 | 2.844.450 |
| Id. | Sperimentatore . . . . . | 443 | | 3.256.050 |
| | | 387 | 4 | 2.844.450 |
| | | 317 | 6 | 2.329.950 |
| | | 243 | 2 | 1.786.050 |
| Id. | Preparatore capo . . . . | 143 | | 1.051.050 |
| | Preparatore . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| Id. | Autista . . . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| Istituti di sperimentazione talassografica | Direttore ordinario . . . | 772 | | 5.674.200 |
| | | 609 | 4 | 4.476.150 |
| | | 535 | 5 | 3.932.250 |
| | Direttore straordinario . | 435 | 3 | 3.197.250 |
| Id. | Sperimentatore . . . . . | 435 | | 3.197.250 |
| | | 426 | 3 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 6 | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Istituti di sperimentazione talassografica | Preparatore | 133 | | 977.550 |
| | Bidello | 115 | 4 | 845.250 |

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Corpo delle miniere: ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi | Direttore | 530 | (1) | 3.895.500 |
| Stazioni sperimentali per l'industria | Direttore ordinario | 772 | | 5.674.200 |
| | | 609 | 4 | 4.476.150 |
| | | 535 | 5 | 3.932.250 |
| | Direttore straordinario | 435 | 3 | 3.197.250 |
| Id. | Sperimentatore | 435 | | 3.197.250 |
| | | 426 | 3 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 6 | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| Id. | Segretario | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | | 218 | 4 | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Id. | Perito analista | 302 | | 2.219.700 |
| | | 260 | 5 | 1.911.000 |
| | | 227 | 4 | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |

(1) E' attribuito il trattamento economico corrispondente al parametro 742 dopo tre anni nella qualifica.

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| *Uffici del lavoro e della massima occupazione:* | | | | |
| *a)* Addetti al servizio avviamento al lavoro | Addetto superiore | 270 | | 1.984.500 |
| | Addetto principale | 243 | | 1.786.050 |
| | | 220 | 5 | 1.617.000 |
| | Addetto | 203 | | 1.492.050 |
| | | 175 | 4 | 1.286.250 |
| | | 148 | 2 | 1.087.800 |
| *b)* Collocatori | Collocatore superiore | 270 | | 1.984.500 |
| | Collocatore principale | 243 | | 1.786.050 |
| | | 220 | 5 | 1.617.000 |
| | Collocatore | 203 | | 1.492.050 |
| | | 175 | 4 | 1.286.250 |
| | | 148 | 2 | 1.087.800 |
| *Ispettorato del lavoro:* Addetti alla vigilanza | Addetto superiore | 270 | | 1.984.500 |
| | Addetto principale | 243 | | 1.786.050 |
| | | 220 | 5 | 1.617.000 |
| | Addetto | 203 | | 1.492.050 |
| | | 175 | 4 | 1.286.250 |
| | | 148 | 2 | 1.087.800 |

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Personale d'archivio | Capo ufficio cifra e telegrafo | 245 | | 1.800.750 |
| | | 213 | 8 | 1.565.550 |

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| **Personale tecnico** . . . . | Agente tecnico . . . . . | 133 | | 977.550 |

MINISTERO DELLA SANITA'

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Istituto superiore di sanità | Capo laboratorio . . . . | 742 | | 5.453.700 |
| | Primo ricercatore . . . . | 530 | | 3.895.500 |
| | Ricercatore . . . . . . | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Ricercatore aggiunto . . | 307 | 5 | 2.256.450 |
| | Aiuto . . . . . . . . . | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | Assistente . . . . . . . | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| Id. | Sorvegliante tecnico capo | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | **Sorvegliante tecnico** . . . | 133 | | 977.550 |
| **Guardie di sanità** . . . . | Capo guardia . . . . . | 235 | | 1.727.250 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | Guardia . . . . . . . . | 163 | | 1.198.150 |
| | | 143 | 5 | 1.051.050 |
| | | 133 | 2 | 977.550 |

PERSONALE IMPIEGATIZIO DEL RUOLO SPECIALE AD ESAURIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, IN SERVIZIO PRESSO VARIE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

| Ex coefficiente | Parametro | Anni di permanenza | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| 500 | 370 | | 2.719.500 |
| 402 | 300 | | 2.205.000 |
| 325 | 245 | | 1.800.750 |
| 271 | 215 | 5 | 1.580.250 |
| 229 | 185 | | 1.359.750 |
| 202 | 160 | 4 | 1.176.000 |
| 180 | 150 | 2 | 1.102.500 |

*Nota:* Sono attribuiti due aumenti periodici di stipendio, non riassorbibili, con effetto dal 1° luglio 1970, al personale che al 30 giugno dello stesso anno fruiva di stipendio corrispondente, rispettivamente, agli ex coefficienti: 229, 325, 402 e 500. Non si applicano gli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Sezione B) — PERSONALE NON DI RUOLO

| CATEGORIA | Parametro | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|
| 1ª categoria « A » . . . . . . . . . . . . . . | 218 | 1.602.300 |
| 1ª categoria « B » . . . . . . . . . . . . . . | 190 | 1.396.500 |
| 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . | 160 | 1.176.000 |
| 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . | 120 | 882.000 |
| 4ª categoria . . . . . . . . . . . . . . | 100 | 735.000 |

Sezione C) — PERSONALE OPERAIO DELLO STATO

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Capo draga, comandante di rimorchiatore e capo macchinista S.E.P., padrone di rimorchiatore e padrone marittimo per il traffico | 230 | | 1.690.500 |
| Capo operaio . . . . . . . . | 210 | | 1.543.500 |
| Operaio specializzato . . . . | 190 | | 1.396.500 |
| | 165 | 5 | 1.212.750 |
| Operaio qualificato . . . . . . | 173 | | 1.271.550 |
| | 146 | 4 | 1.073.100 |
| | 129 | 2 | 948.150 |
| Operaio comune . . . . . . . | 153 | | 1.124.550 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |
| Apprendista . . . . . . . . | 100 | | 735.000 |

QUADRO II

**Personale degli uffici e dell'esercizio delle aziende e delle amministrazioni autonome**

Sezione A) — AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

PERSONALE DEGLI UFFICI

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Interprete traduttore principale | 287 | | 2.109.450 |
| Interprete traduttore . . . . | 232 | | 1.705.200 |
| | 193 | 4 | 1.418.550 |
| | 173 | 2 | 1.271.550 |
| Computista superiore . . . . . | 267 | | 1.962.450 |
| Computista principale . . . . | 242 | | 1.778.700 |
| | 218 | 5 | 1.602.300 |
| Computista . . . . . . . . | 203 | | 1.492.050 |
| | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | 138 | 2 | 1.014.300 |
| Dattilografo operatore elettro-contabile | 242 | | 1.778.700 |
| | 218 | 5 | 1.602.300 |
| Dattilografo . . . . . . . . | 183 | | 1.345.050 |
| | 163 | 4 | 1.198.050 |
| | 133 | 2 | 977.550 |

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Dirigente amministrativo o dirigente lavorazioni o dirigente manutenzione e impianti | 370 | | 2.719.500 |
| Capo revisore o capo reparto lavorazioni o capo officina | 302 | | 2.219.700 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Revisore, capo laboratorio, vice capo officina | 232 | | 1.705.200 |
| | 193 | 4 | 1.418.550 |
| | 173 | 1 | 1.271.550 |
| Capo tecnico superiore . . . . | 293 | | 2.153.550 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Capo tecnico principale . . . | 242 | | 1.778.700 |
| | 218 | 5 | 1.602.300 |
| Capo tecnico . . . . . . . . | 203 | | 1.492.050 |
| | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | 144 | 2 | 1.058.400 |
| Agente di custodia . . . . . . | 210 | | 1.543.500 |
| | 188 | 5 | 1.381.800 |
| Agente di controllo . . . . . . | 156 | | 1.146.600 |
| | 133 | 5 | 977.550 |

## Sezione B) — AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA STRADE STATALI

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Segretario capo, qualifiche equiparate | 370 | | 2.719.500 |
| Segretario principale, qualifiche equiparate | 302 | | 2.219.700 |
| | 260 | 5 | 1.911.000 |
| Segretario, qualifiche equiparate | 227 | | 1.668.450 |
| | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Assistente superiore . . . . . | 245 | | 1.800.750 |
| Assistente principale . . . . . | 218 | | 1.602.300 |
| | 188 | 5 | 1.381.800 |
| Assistente . . . . . . . . . . | 168 | | 1.234.800 |
| | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | 128 | 2 | 940.800 |
| Coadiutore superiore . . . . . | 245 | | 1.800.750 |
| Coadiutore principale . . . . | 213 | | 1.565.550 |
| | 183 | 5 | 1.345.050 |
| Coadiutore . . . . . . . . . | 163 | | 1.198.050 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 120 | 2 | 882.000 |
| Commesso capo . . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Commesso . . . . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| | 115 | 4 | 845.250 |
| | 100 | 2 | 735.000 |
| Agente tecnico capo . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Agente tecnico . . . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| Capo cantoniere, capo casellante | 190 | | 1.396.500 |
| | 165 | 5 | 1.212.750 |
| Cantoniere, casellante . . . . | 168 | | 1.234.800 |
| | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | 127 | 2 | 933.450 |

## Sezione C) — AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

PERSONALE DEGLI UFFICI

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Segretario superiore 1ª classe, segretario tecnico superiore di 1ª classe, revisore superiore di 1ª classe, disegnatore superiore 1ª classe | 370 | | 2.719.500 |
| Segretario superiore, segretario tecnico superiore, revisore superiore, disegnatore superiore | 302 | | 2.219.700 |
| | 260 | 5 | 1.911.000 |
| Segretario, segretario tecnico, disegnatore | 227 | | 1.668.450 |
| | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Revisore capo *ad personam* . | 227 | | 1.668.450 |
| Revisore principale *ad personam* | 227 | | 1.668.450 |
| | 188 | 4 | 1.381.800 |
| Applicato capo e qualifiche equiparate | 218 | | 1.602.300 |
| Applicato e qualifiche equiparate | 183 | | 1.345.050 |
| | 163 | 4 | 1.198.050 |
| | 133 | 2 | 977.550 |
| Tecnico di radiologia capo, infermiere capo | 218 | | 1.602.300 |
| Tecnico di radiologia, infermiere | 183 | | 1.345.050 |
| | 163 | 4 | 1.198.050 |
| | 133 | 2 | 977.550 |
| Commesso capo . . . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Commesso . . . . . . . . . | 133 | | 977.550 |
| | 115 | 4 | 845.250 |
| | 100 | 2 | 735.000 |
| Infermiere 1ª classe *ad personam* | 165 | | 1.212.750 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Infermiere *ad personam* . . . | 133 | | 977.550 |
| | 115 | 4 | 845.250 |
| | 100 | 2 | 735.000 |

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Capo stazione sovrintendente, capo deposito sovrintendente, capo gestione sovrintendente, capo personale viaggiante sovrintendente, controllore viaggiante sovrintendente, capo tecnico sovrintendente | 370 | | 2.719.500 |
| Capo stazione superiore, capo deposito superiore, capo gestione superiore, capo personale viaggiante superiore, controllore viaggiante superiore, capo tecnico superiore | 304 | | 2.234.400 |
| | 265 | 5 | 1.947.750 |
| Capo stazione, capo deposito, capo gestione, capo personale viaggiante, controllore viaggiante, capo tecnico | 245 | | 1.800.750 |
| | 206 | 4 | 1.514.100 |
| | 180 | 2 | 1.323.000 |
| Capo tecnico superiore della linea | 304 | | 2.234.400 |
| | 265 | 5 | 1.947.750 |
| Capo tecnico della linea . . . | 245 | | 1.800.750 |
| | 206 | 4 | 1.514.100 |
| | 180 | 2 | 1.323.000 |
| Comandante, direttore di macchina | 370 | | 2.719.500 |
| 1° Ufficiale navale, 1° ufficiale di macchina | 304 | | 2.234.400 |
| | 265 | 5 | 1.947.750 |
| Ufficiale navale, ufficiale di macchina | 245 | | 1.800.750 |
| | 208 | 1 | 1.528.800 |
| Assistente capo di stazione . . | 218 | | 1.602.300 |
| | 188 | 3 | 1.381.800 |
| Assistente di stazione . . . . | 183 | | 1.345.050 |
| | 151 | 4 | 1.109.850 |
| | 133 | 2 | 977.550 |
| Ausiliario di stazione . . . . . | 155 | | 1.139.250 |
| | 131 | 5 | 962.850 |
| Manovratore capo . . . . . . | 183 | | 1.345.050 |
| Primo manovratore . . . . . | 176 | | 1.293.600 |
| | 153 | 5 | 1.124.550 |
| Manovratore . . . . . . . . | 170 | | 1.249.500 |
| | 145 | 4 | 1.065.750 |
| | 128 | 2 | 940.800 |
| Autista . . . . . . . . . | 168 | | 1.234.800 |
| | 146 | 5 | 1.073.100 |
| Deviatore capo . . . . . . . | 183 | | 1.345.050 |
| Primo deviatore . . . . . . . . | 173 | | 1.271.550 |
| | 150 | 5 | 1.102.500 |
| Deviatore . . . . . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Capo treno . . . . . . . . . | 220 | | 1.617.000 |
| | 188 | 3 | 1.381.800 |
| Conduttore . . . . . . . . . | 181 | | 1.330.350 |
| | 154 | 4 | 1.131.900 |
| | 136 | 2 | 999.600 |
| Assistente viaggiante . . . . . | 159 | | 1.168.650 |
| | 138 | 5 | 1.014.300 |
| Ausiliario viaggiante . . . . . | 155 | | 1.139.250 |
| | 131 | 5 | 962.850 |
| Macchinista . . . . . . . . | 235 | | 1.727.250 |
| | 200 | 3 | 1.470.000 |
| Aiuto macchinista . . . . . . | 190 | | 1.396.500 |
| | 162 | 4 | 1.190.700 |
| | 143 | 2 | 1.051.050 |
| Macchinista T.M. . . . . . . | 190 | | 1.396.500 |
| | 166 | 5 | 1.220.100 |
| Aiuto macchinista T.M. . . . . | 156 | | 1.146.600 |
| | 136 | 5 | 999.600 |
| Tecnico di impianti elettrici e verificatore . . . . . . . . | 193 | | 1.418.550 |
| Operaio specializzato . . . . | 190 | | 1.396.500 |
| | 165 | 5 | 1.212.750 |

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Operaio qualificato | 173 | | 1.271.550 |
| | 146 | 4 | 1.073.100 |
| | 129 | 2 | 948.150 |
| Operaio specializzato dell'armamento | 183 | | 1.345.050 |
| | 163 | 5 | 1.198.050 |
| Operaio dell'armamento | 168 | | 1.234.800 |
| | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | 127 | 2 | 933.450 |
| Capo squadra manovali | 166 | | 1.220.100 |
| Manovale specializzato e ausiliario di magazzino | 155 | | 1.139.250 |
| | 138 | 5 | 1.014.300 |
| Manovale | 153 | | 1.124.550 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |
| Nostromo, capo motorista, capo elettricista | 210 | | 1.543.500 |
| | 179 | 5 | 1.315.650 |
| Motorista, elettricista, carpentiere | 190 | | 1.396.500 |
| | 161 | 4 | 1.183.350 |
| | 142 | 2 | 1.043.700 |
| Marinaio | 168 | | 1.234.800 |
| | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | 127 | 2 | 933.450 |
| Ingrassatore | 168 | | 1.234.800 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| **Carbonaio** | 153 | | 1.124.550 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |
| Guardiano di 1ª clase | 168 | | 1.234.800 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Guardiano | 153 | | 1.124.550 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |
| Gestore capo | 210 | | 1.543.500 |
| Gestore di 1ª classe | 193 | | 1.418.550 |
| | 168 | 5 | 1.234.800 |
| Gestore | 178 | | 1.308.300 |
| | 151 | 4 | 1.109.850 |
| | 133 | 2 | 977.550 |
| Ausiliario di fermata | 153 | | 1.124.550 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |

Sezione D) — AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

PERSONALE DEGLI UFFICI

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Segretario capo | 370 | | 2.719.500 |
| Segretario principale | 302 | | 2.219.700 |
| | 260 | 5 | 1.911.000 |
| Segretario | 227 | | 1.668.450 |
| | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Coadiutore superiore | 245 | | 1.800.750 |
| Coadiutore principale | 213 | | 1.565.550 |
| | 183 | 5 | 1.345.050 |
| Coadiutore | 163 | | 1.198.050 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 120 | 2 | 882.000 |
| Commesso capo | 165 | | 1.212.750 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Commesso | 133 | | 977.550 |
| | 115 | 4 | 845.250 |
| | 100 | 2 | 735.000 |

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Dirigente superiore di esercizio qualifiche equiparate | 370 | | 2.719.500 |
| Dirigente di esercizio, qualifiche equiparate | 302 | | 2.219.700 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Revisore di esercizio, qualifiche equiparate | 232 | | 1.705.200 |
| | 193 | 4 | 1.418.550 |
| | 173 | 2 | 1.271.550 |

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Dirigente di ufficio, qualifiche equiparate | 293 | | 2.153.550 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Capo ufficio, qualifiche equiparate | 242 | | 1.778.700 |
| | 218 | 5 | 1.602.300 |
| Operatore di esercizio, qualifiche equiparate | 203 | | 1.492.050 |
| | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | 144 | 2 | 1.058.400 |
| Sorvegliante capo e assimilati, qualifiche equiparate | 210 | | 1.543.500 |
| Portalettere e assimilati, qualifiche equiparate | 190 | | 1.396.500 |
| | 165 | 5 | 1.212.750 |
| Fattorino e assimilato, qualifiche equiparate | 156 | | 1.146.600 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |

ESERCIZIO UFFICI LOCALI

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Direttore di ufficio locale di gruppo *A* | 370 | | 2.719.500 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo *B* | 302 | | 2.219.700 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo *C* | 293 | | 2.153.550 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo *D* | 284 | | 2.087.400 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Direttore di ufficio locale di gruppo *E* e operatore principale | 242 | | 1.778.700 |
| | 218 | 5 | 1.602.300 |
| Operatore . . . . . . . . . | 203 | | 1.492.050 |
| | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | 144 | 2 | 1.058.400 |

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Portalettere superiore e assimilati | 210 | | 1.543.500 |
| Portalettere e assimilati . . . . | 190 | | 1.396.500 |
| | 165 | 5 | 1.212.750 |
| Fattorino e assimilati . . . . . | 156 | | 1.146.600 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |

## Sezione E) — AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

PERSONALE DEGLI UFFICI

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Segretario capo . . . . . . . | 370 | | 2.719.500 |
| Segretario principale . . . . . | 302 | | 2.219.700 |
| | 260 | 5 | 1.911.000 |
| Segretario . . . . . . . . . . | 227 | | 1.668.450 |
| | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Coadiutore superiore . . . . . | 245 | | 1.800.750 |
| Coadiutore principale . . . . | 213 | | 1.565.550 |
| | 183 | 5 | 1.345.050 |
| Coadiutore . . . . . . . . . | 163 | | 1.198.050 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 120 | 2 | 882.000 |
| Aiuto contabile principale (ruolo ad esaurimento) | 293 | | 2.153.550 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Primo aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) | 242 | | 1.778.700 |
| | 218 | 5 | 1.602.300 |
| Aiuto contabile (ruolo ad esaurimento) | 203 | | 1.492.050 |
| | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | 144 | 2 | 1.058.400 |

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Commesso capo | 165 | | 1.212.750 |
| | 143 | 5 | 1.051.050 |
| Commesso | 133 | | 977.550 |
| | 115 | 4 | 845.250 |
| | 100 | 2 | 735.000 |
| Capo commesso principale (ruolo ad esaurimento) | 210 | | 1.543.500 |
| Capo commesso di 1ª classe (ruolo ad esaurimento) | 190 | | 1.396.500 |
| | 165 | 5 | 1.212.750 |
| Capo commesso di 2ª classe (ruolo ad esaurimento) | 156 | | 1.146.600 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |

PERSONALE DELL'ESERCIZIO

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Dirigente superiore esercizio, qualifiche equiparate | 370 | | 2.719.500 |
| Dirigente esercizio, qualifiche equiparate | 302 | | 2.219.700 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Revisore esercizio, qualifiche equiparate | 232 | | 1.705.200 |
| | 193 | 4 | 1.418.550 |
| | 173 | 2 | 1.271.550 |
| Dirigente di commutazione e assistente superiore di commutazione e qualifiche equiparate | 293 | | 2.153.550 |
| | 262 | 5 | 1.925.700 |
| Assistente di commutazione e qualifiche equiparate | 242 | | 1.778.700 |
| | 218 | 5 | 1.602.300 |
| Operatore telefonico e qualifiche equiparate | 203 | | 1.492.050 |
| | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | 144 | 2 | 1.058.400 |

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Sorvegliante capo e smistatore capo | 210 | | 1.543.500 |
| Smistatore principale e assimilati, qualifiche equiparate | 190 | | 1.396.500 |
| | 165 | 5 | 1.212.750 |
| Smistatore e assimilati, qualifiche equiparate | 156 | | 1.146.600 |
| | 133 | 4 | 977.550 |
| | 115 | 2 | 845.250 |

## QUADRO III

### Personale della scuola

Sezione A) — PERSONALE DOCENTE DELL'UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|
| Professore universitario | 825 | | 6.063.750 |
| | 772 | 4 | 5.674.200 |
| | 609 | 4 | 4.476.150 |
| | 535 | 5 | 3.932.250 |
| | 443 | 3 | 3.256.050 |
| Professore universitario aggregato | 614 | | 4.512.900 |
| | 564 | 4 | 4.145.400 |
| | 465 | 4 | 3.417.750 |
| | 443 | 5 | 3.256.050 |
| | 387 | 3 | 2.844.450 |
| Professore universitario incaricato: | | | |
| — Libero docente confermato | 443 | | 3.256.050 |
| — Libero docente | 387 | | 2.844.450 |
| — Cultore della materia | 243 | | 1.786.050 |
| Assistente universitario di ruolo | 443 | | 3.256.050 |
| | 387 | 4 | 2.844.450 |
| | 317 | 6 | 2.329.950 |
| | 243 | 2 | 1.786.050 |
| Assistente incaricato | 243 | | 1.786.050 |

I parametri ed i relativi periodi di anzianità indicati nella presente tabella unica per i professori universitari di ruolo e per gli assistenti universitari di ruolo si applicano rispettivamente ai professori di ruolo ed agli assistenti di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina.

Sezione B) — PERSONALE DIRETTIVO E DOCENTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE *DI ISTRUZIONE SECONDARIA, ARTISTICA ED ELEMENTARE*

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | | | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-7-70 | 1-7-72 | 1-7-73 | |
| Preside 1ª categoria | 535 | | | | 3.932.250 |
| | 443 | 4 | | 3 | 3.256.050 |
| Preside 2ª categoria | 443 | | | | 3.256.050 |
| | 397 | 4 | | 3 | 2.917.950 |
| Professore ruolo *A* | 443 | | | | 3.256.050 |
| | 397 | 5 | | 4 | 2.917.950 |
| | 341 | 5 | | 5 | 2.506.350 |
| | 307 | 5 | | 5 | 2.256.450 |
| | 243 | 2 | | 2 | 1.786.050 |
| Professore ruolo *B* | 397 | | | | 2.917.950 |
| | 307 | 9 | | 8 | 2.256.450 |
| | 243 | 4 | | 4 | 1.786.050 |
| | 208 | 2 | | 2 | 1.528.800 |
| Professore ruolo *C* | 307 | | | | 2.256.450 |
| | 243 | 10 | 9 | 8 | 1.786.050 |
| | 208 | 6 | 6 | 6 | 1.528.800 |
| | 165 | 2 | 2 | 2 | 1.212.750 |
| Insegnante tecnico pratico degli istituti di secondo grado | 307 | | | | 2.256.450 |
| | 243 | 6 | | 5 | 1.786.050 |
| | 208 | 4 | | 4 | 1.528.800 |
| | 165 | 2 | | 2 | 1.212.750 |
| Insegnante tecnico pratico degli istituti di primo grado | 307 | | | | 2.256.450 |
| | 243 | 10 | 9 | 8 | 1.786.050 |
| | 208 | 6 | 6 | 6 | 1.528.800 |
| | 165 | 2 | 2 | 2 | 1.212.750 |
| | | 1-7-70 | | 1-7-73 | |
| Direttore dei conservatori di musica e delle accademie di arte drammatica e di danza | 609 | | | | 4.476.150 |
| | 535 | 4 | | 3 | 3.932.250 |
| Direttore istituti d'arte | 535 | | | | 3.932.250 |
| | 443 | 4 | | 3 | 3.256.050 |
| Direttore scuola d'arte | 443 | | | | 3.256.050 |
| | 397 | 4 | | 3 | 2.917.950 |
| Professore 1° ruolo | 535 | | | | 3.932.250 |
| | 443 | 9 | | 8 | 3.256.050 |
| | 341 | 2 | | 2 | 2.506.350 |
| Professore 2° ruolo | 443 | | | | 3.256.050 |
| | 341 | 13 | | 12 | 2.506.350 |
| | 307 | 2 | | 2 | 2.256.450 |

| QUALIFICA | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | | | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 1-7-70 | | 1-7-73 | |
| Professore 3° ruolo | 443 | | | | 3.256.050 |
| | 397 | 5 | | 4 | 2.917.950 |
| | 341 | 5 | | 5 | 2.506.350 |
| | 307 | 5 | | 5 | 2.256.450 |
| | 243 | 2 | | 2 | 1.786.050 |
| Professore 4° ruolo | 397 | | | | 2.917.950 |
| | 307 | 9 | | 8 | 2.256.450 |
| | 243 | 4 | | 4 | 1.786.050 |
| | 208 | 2 | | 2 | 1.528.800 |
| | | 1-7-70 | 1-7-72 | 1-7-73 | |
| Insegnante d'arte applicata degli istituti d'arte | 307 | | | | 2.256.450 |
| | 243 | 6 | | 5 | 1.786.050 |
| | 208 | 4 | | 4 | 1.528.800 |
| | 165 | 2 | | 2 | 1.212.750 |
| Insegnante d'arte applicata delle scuole d'arte | 307 | | | | 2.256.450 |
| | 243 | 10 | 9 | 8 | 1.786.050 |
| | 208 | 6 | 6 | 6 | 1.528.800 |
| | 165 | 2 | 2 | 2 | 1.212.750 |
| Assistente delle accademie delle belle arti e pianista accompagnatore di corsi superiori e di perfezionamento | 297 | | | | 2.182.950 |
| | 255 | 2 | | | 1.874.250 |
| | 218 | 4 | | | 1.602.300 |
| | 178 | 2 | | | 1.308.300 |
| Assistente liceo artistico, accompagnatore di pianoforte e pianista accompagnatore dei corsi normali | 297 | | | | 2.182.950 |
| | 255 | 6 | | | 1.874.250 |
| | 218 | 4 | | | 1.602.300 |
| | 178 | 2 | | | 1.308.300 |
| Ispettore scolastico | 443 | | | | 3.256.050 |
| Direttore didattico | 430 | | | | 3.160.500 |
| | 397 | 4 | | 3 | 2.917.950 |
| Insegnante elementare | 307 | | | | 2.256.450 |
| | 243 | 10 | 9 | 8 | 1.786.050 |
| | 208 | 6 | 6 | 6 | 1.528.800 |
| | 165 | 2 | 2 | 2 | 1.212.750 |
| | | 1-7-70 | | 1-7-73 | |
| Rettore di convitto e direttrice di educandato | 535 | | | | 3.932.250 |
| | 443 | 4 | | 3 | 3.256.050 |
| Vice rettore di convitto e vice direttrice di educandato | 443 | | | | 3.256.050 |
| | 397 | 4 | | 3 | 2.917.950 |
| Vice rettore aggiunto di convitto | 397 | | | | 2.917.950 |
| | 307 | 9 | | 8 | 2.256.450 |
| | 243 | 4 | | 4 | 1.786.050 |
| | 208 | 2 | | 2 | 1.528.800 |

## Sezione C) — PERSONALE NON INSEGNANTE

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Osservatori astronomici; Osservatorio vesuviano | Astronomo, ricercatore | 443 | | 3.256.050 |
| | | 387 | 4 | 2.844.450 |
| | | 317 | 6 | 2.329.950 |
| | | 243 | 2 | 1.786.050 |
| Uffici tecnici delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria; Istituti universitari; Osservatori astronomici e Osservatorio vesuviano; Musei delle scienze e Orti botanici | Ingegnere, tecnico laureato, conservatore o curatore | 435 | | 3.197.250 |
| | | 426 | 3 | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | | 307 | 6 | 2.256.450 |
| | | 257 | 3 | 1.888.950 |
| | | 218 | 6 mesi | 1.602.300 |
| Biblioteche di facoltà, seminari e istituti scientifici | Bibliotecario di 1ª classe . | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Bibliotecario di 2ª classe . | 307 | | 2.256.450 |
| | Bibliotecario . . . . . . | 257 | 4 | 1.888.950 |
| | | 190 | 6 mesi | 1.396.500 |
| Università e Istituti di istruzione universitaria; Osservatori astronomici e Osservatorio vesuviano; Uffici tecnici universitari | Tecnico capo, calcolatore capo, tecnico coadiutore capo, tecnico dietista capo, tecnico ortottico capo, tecnico terapista capo, ostetrica capo | 370 | | 2.719.500 |
| | Tecnico, calcolatore, tecnico coadiutore, tecnico dietista, tecnico ortottico, tecnico terapista, ostetrica | 302 | | 2.219.700 |
| | | 260 | 5 | 1.911.000 |
| | | 227 | 5 | 1.668.450 |
| | | 188 | 4 | 1.381.800 |
| | | 160 | 1 | 1.176.000 |
| Biblioteche di facoltà, seminari e istituti scientifici: Università e Istituti di istruzione universitaria | Aiuto bibliotecario capo, segretario capo | 370 | | 2.719.500 |
| | Aiuto bibliotecario principale, segretario principale | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | Aiuto bibliotecario, segretario | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Università e Istituti di istruzione universitaria | Infermiera capo sala e qualifiche equiparate, tecnico superiore di radiologia medica | 275 | | 2.021.250 |
| | Infermiera diplomata, infermiera abilitata o assistente sanitaria visitatrice, tecnico di radiologia medica | 245 | | 1.800.750 |
| | | 203 | 5 | 1.492.050 |
| | | 175 | 5 | 1.286.250 |
| | | 148 | 2 | 1.087.800 |
| Id. | Tecnico o infermiere . . | 245 | | 1.800.750 |
| | | 218 | 6 | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | | 128 | 2 | 940.800 |
| Osservatori astronomici . | Tecnico . . . . . . . . | 245 | | 1.800.750 |
| | | 218 | 6 | 1.602.300 |
| | | 188 | 5 | 1.381.800 |
| | | 168 | 4 | 1.234.800 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | | 128 | 2 | 940.800 |
| Segreterie universitarie . | Coadiutore . . . . . . . | 245 | | 1.800.750 |
| | | 213 | 3 | 1.565.550 |
| | | 183 | 5 | 1.345.050 |
| | | 163 | 2 | 1.198.050 |
| | | 133 | 4 | 977.550 |
| | | 120 | 2 | 882.000 |
| Università e Istituti di istruzione universitaria | Portantino . . . . . . . | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 6 (1) | 1.051.050 |
| | | 133 | 4 | 977.550 |
| Id. | Bidello, custode, usciere | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 6 (1) | 1.051.050 |
| | | 133 | 4 | 977.550 |

Alle infermiere abilitate a funzioni direttive, alle assistenti sanitarie visitatrici e ai tecnici di radiologia medica nel primo inquadramento è attribuito il parametro spettante in base alla anzianità complessivamente riconosciuta nella carriera di provenienza considerando come iniziale della nuova carriera il parametro 175.

(1) Ridotti a quattro anni per il personale in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967.

| RUOLO | Qualifica | Parametro | Anni di permanenza nella classe di stipendio | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|---|---|
| Conservatori di musica, Accademie di belle arti, Accademie di arte drammatica e di danza | Direttore amministrativo | 530 | | 3.895.500 |
| | Direttore capo di segreteria | 426 | | 3.131.100 |
| | | 387 | 2 | 2.844.450 |
| | Direttore di segreteria | 307 | | 2.256.450 |
| | Consigliere | 257 | 4 | 1.888.950 |
| | | 190 | 6 mesi | 1.396.500 |
| *Istituti* di *istruzione* classica, scientifica e magistrale; Istituti tecnici e professionali; Scuola media; Istituti e scuole di arte; Convitti *nazionali* e educandati femminili; Conservatori di musica; Accademie di belle arti e licei artistici annessi; Accademie *nazionali* di arte drammatica e di danza; altri Istituti e Scuole speciali; Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali | Segretario capo e qualifiche equiparate | 370 | | 2.719.500 |
| | Segretario, segretario-economo, segretario-ragioniere-economo, ragioniere-economo, economo, censore di disciplina | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | | 218 | 4 | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| *Istituti* per *sordomuti* di Roma, Milano e Palermo, Istituto « A. Romagnoli » | Segretario | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | | 218 | 4 | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale; Scuola media; Istituti e scuole d'arte (*ruoli ad esaurimento*) | Segretario | 297 | | 2.182.950 |
| | | 255 | 5 | 1.874.250 |
| | | 218 | 4 | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo (ruolo ad esaurimento) | *Assistente* | 218 | | 1.602.300 |
| | | 178 | 4 | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale; Scuole e Istituti tecnici e professionali; Scuola media; Istituti e scuole d'arte; Conservatori di musica; Accademie di belle arti e licei artistici annessi; Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; altri Istituti e Scuole speciali | Applicato superiore e qualifiche equiparate | 245 | | 1.800.750 |
| | Applicato di segreteria, addetto di segreteria, aiutante tecnico, magazziniere | 213 | | 1.565.550 |
| | | 183 | 5 | 1.345.050 |
| | | 163 | 4 | 1.198.050 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| | | 140 | 2 | 1.029.000 |
| Istituti tecnici (ruolo ad esaurimento) | Capo officina | 178 | | 1.308.300 |
| | | 160 | 2 | 1.176.000 |
| | Sottocapo officina | 163 | | 1.198.050 |
| | | 143 | 4 | 1.051.050 |
| Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale; Scuole e Istituti tecnici e professionali; Scuola media; Istituti e scuole d'arte; Conservatori di musica; Accademie di belle arti e licei artistici annessi; Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; Educazione fisica e sportiva, altri Istituti e Scuole speciali | Bidello | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 6 (1) | 1.051.050 |
| | | 133 | 4 | 977.550 |
| Scuole e Istituti tecnici e professionali; altri Istituti e Scuole speciali | Aiutante tecnico | 165 | | 1.212.750 |
| | | 143 | 3 | 1.051.050 |
| Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale (ruolo ad esaurimento) | Aiutante tecnico | 143 | | 1.051.050 |
| | | 133 | 4 | 977.550 |
| Convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali | Cuoco | 178 | | 1.308.300 |
| | | 165 | 6 (1) | 1.212.750 |
| | | 143 | 3 | 1.051.050 |
| Id. | Aiutante cuoco, di cucina e di mensa | 143 | | 1.051.050 |
| | | 133 | 4 | 977.550 |
| Id. | Accudiente al convitto e guardarobiera | 133 | | 977.550 |
| | | 115 | 4 | 845.250 |

(1) Ridotti a quattro anni per il personale in servizio da data non posteriore al 1° gennaio 1967.

## QUADRO IV

### Personale militare

Sezione A) — UFFICIALI

| GRADO | Parametro | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|
| Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti | 820 | 6.027.000 |
| Generale di divisione e gradi corrispondenti | 742 | 5.453.700 |
| Generale di brigata e gradi corrispondenti | 615 | 4.520.250 |
| Colonnello e gradi corrispondenti | 500 | 3.675.000 |
| Tenente colonnello e gradi corrispondenti | 420 | 3.087.000 |
| Maggiore e gradi corrispondenti | 345 | 2.535.750 |
| Capitano e gradi corrispondenti | 285 | 2.094.750 |
| Tenente e gradi corrispondenti | 250 | 1.837.500 |
| Sottotenente e gradi corrispondenti in s.p.e. | 175 | 1.286.250 |
| Sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, richiamato d'autorità | 165 | 1.212.750 |
| Sottotenente di complemento e gradi corrispondenti, di prima nomina o richiamato a domanda | 160 | 1.176.000 |

Sezione B) — SOTTUFFICIALI

| GRADO | Parametro | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|
| Aiutante di battaglia, maresciallo maggiore e gradi corrispondenti con le qualifiche di « aiutante » o di « scelto » | 245 | 1.800.750 |
| Maresciallo maggiore e gradi corrispondenti | 218 | 1.602.300 |
| Maresciallo capo e gradi corrispondenti | 195 | 1.433.250 |
| Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti | 168 | 1.234.800 |
| Sergente maggiore e gradi corrispondenti | 153 | 1.124.550 |
| Vice brigadiere | 133 | 977.550 |
| Sergente volontario con quattro anni di grado e gradi corrispondenti | 125 | 918.750 |
| Sergente volontario e gradi corrispondenti | 105 | 771.750 |
| Sergente in ferma di leva e gradi corrispondenti | 100 | 735.000 |

Sezione C) — GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA

| GRADO | Parametro | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|
| Appuntato e gradi corrispondenti | 150 | 1.102.500 |
| Carabiniere in servizio continuativo e pari grado in uguale posizione di stato | 138 | 1.014.300 |
| Carabiniere raffermato e gradi corrispondenti | 124 | 911.400 |
| Carabiniere in ferma volontaria e gradi corrispondenti | 115 | 845.250 |
| Carabiniere ausiliario | 100 | 735.000 |

Sezione D) — CORPO FORESTALE DELLO STATO

| GRADO | Parametro | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|---|
| Maresciallo maggiore scelto | 245 | 1.800.750 |
| Maresciallo maggiore | 218 | 1.602.300 |
| Maresciallo capo | 195 | 1.433.250 |
| Maresciallo ordinario | 168 | 1.234.800 |
| Brigadiere | 153 | 1.124.550 |
| Vice brigadiere | 133 | 977.550 |
| Guardia scelta | 150 | 1.102.500 |
| Guardia in servizio continuativo | 138 | 1.014.300 |
| Guardia raffermata con anzianità di servizio da 3 a 9 anni | 124 | 911.400 |
| Guardia con meno di 3 anni di servizio | 115 | 845.250 |

Allegato alla tabella unica degli
stipendi, paghe e retribuzioni

**Promozioni e passaggi di carriera del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per i quali si applica l'art. 16**

1) Da ausiliario di stazione a deviatore o manovratore.

2) Da ausiliario di stazione a.p. e da ausiliario di stazione ad assistente di stazione o gestore.

3) Da manovratore capo ad assistente di stazione.

4) Da 1° manovratore e manovratore ad assistente di stazione o gestore.

5) Da manovratore a 1° manovratore e da deviatore a 1° deviatore.

6) Da deviatore capo ad assistente di stazione.

7) Da 1° deviatore e deviatore ad assistente di stazione o gestore.

8) Da assistente viaggiante a conduttore.

9) Da ausiliario viaggiante ad assistente viaggiante o a conduttore.

10) Da operaio qualificato o operaio specializzato ad aiuto macchinista o macchinista T.M.

11) Da operaio dell'armamento a operaio specializzato dell'armamento.

12) Da capo squadra manovali ad aiuto macchinista o operaio qualificato.

13) Da manovale specializzato e da ausiliario di magazzino ad aiuto macchinista od operaio qualificato.

14) Da manovale ad aiuto macchinista T.M., ausiliario di stazione, ausiliario viaggiante, ausiliario di magazzino, autista, manovale specializzato, manovratore o operaio qualificato.

15) Da motorista a capo motorista.

16) Da elettricista a capo elettricista.

17) Da ingrassatore a motorista.

18) Da carbonaio ad ingrassatore.

19) Da gestore a gestore di 1ª classe.

20) Da guardiano a guardiano di 1ª classe, da guardiano e guardiano di 1ª classe ad operaio qualificato o ad operaio dell'armamento.

21) Da ausiliario di fermata a manovratore, deviatore, ausiliario di stazione, operaio qualificato.

22) Da autista ad operaio qualificato o macchinista T.M.

23) Dal personale di concetto e dai dirigenti dell'esercizio al personale direttivo.

24) Dal personale esecutivo degli uffici a quello di concetto degli uffici.

25) Dal personale ausiliario degli uffici a quello esecutivo degli uffici.

26) Da assistente capo o assistente di stazione a capo stazione o capo gestione.

27) Da macchinista a capo deposito.

28) Da capotreno a capo personale viaggiante o controllore viaggiante.

29) Da tecnico I.E., verificatore o operaio specializzato a capo tecnico.

30) Da operaio specializzato dell'armamento a capo tecnico della linea.

31) Da capo motorista, capo elettricista o carpentiere a capo tecnico.

32) Da gestore capo o gestore di 1ª classe a capo stazione o capo gestione.

33) Da autista ad applicato.

34) Da manovale ad aiuto macchinista.

35) Da operaio qualificato ad aiuto macchinista T.M.

36) Da manovale ad infermiere.

---

Per i passaggi di cui ai numeri 34, 35 e 36 la norma opera solo in sede di prima applicazione del presente provvedimento.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1080**.

**Norme sulla nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Vista la legge 24 maggio 1951, n. 392;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dall'art. 16-*ter* della legge 28 ottobre 1970, n. 775, per il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, lo stipendio annuo onnicomprensivo spettante, in misura definitiva, ai funzionari direttivi aventi qualifica di direttore generale o equiparata è fissato, in considerazione dell'orario complessivo di lavoro, nonchè delle responsabilità inerenti alla funzione esercitata, in lire 10.200.000.

Art. 2.

E' fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato ovvero dipendano da effettive prestazioni di lavoro, consentite dalle norme vigenti, le quali non costituiscano esplicazione delle funzioni proprie dell'ordine o istituto di appartenenza.

L'importo delle indennità, dei proventi o dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate al Tesoro.

Art. 3.

La tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare, nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756, è sostituita, con effetto dal 1° luglio 1970, da quella allegata al presente decreto.

Gli aumenti periodici, già maturati nella funzione o qualifica di appartenenza, sono computati sulla base del nuovo stipendio.

Entro i limiti dei miglioramenti economici acquisiti in attuazione del primo comma, il personale predetto dovrà rimborsare ratealmente alle amministrazioni, enti, aziende e società interessati l'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi non più dovuti in base al disposto dell'art. 2, eventualmente già riscossi per prestazioni effettuate dopo il 1° luglio 1970.

Il numero e l'ammontare delle rate saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro.

Fermo restando l'equiparazione del trattamento economico del consigliere di Cassazione a quello del direttore generale, ogni variazione di quest'ultimo si estende di diritto agli stipendi di cui alla tabella indicata nel primo comma del presente articolo secondo i rapporti in essa previsti.

Art. 4.

Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sull'assegno alimentare.

Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.

Art. 5.

Con effetto dal 1° luglio 1970 sono soppresse: le indennità per spese di rappresentanza e per funzioni speciali di cui alle tabelle *B* e *C* e alla lettera *B* della tabella *D* annesse alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni; l'indennità mensile di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 156 e l'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni; le altre norme incompatibili con quelle contenute nel presente decreto.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Per il personale, di cui all'art. 10, primo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, in servizio al 30 giugno 1970, resta fermo anche il trattamento previsto dall'art. 2 lettera *D* della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Art. 6.

Con effetto dal 1° luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o funzione immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.

### Art. 7.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'articolo 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per gli anni 1970 e 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, per gli anni 1970 e 1971, le occorrenti variazioni di bilancio.

### Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° luglio 1970.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — REALE — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 239, *foglio n.* 85. — GRECO.

**Tabella degli stipendi del personale della Magistratura ordinaria, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare nonchè degli avvocati e procuratori dello Stato.**

MAGISTRATURA ORDINARIA

| FUNZIONI | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|
| *Corte di cassazione:* | |
| Primo presidente | 15.810.000 |
| Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 14.010.000 |
| Presidente di sezione ed equiparati | 12.540.000 |
| Consiglieri ed equiparati | 10.200.000 |
| *Corte di appello:* | |
| Consiglieri ed equiparati | 8.670.000 |
| *Tribunale:* | |
| Giudici ed equiparati | 7.650.000 |
| Aggiunti giudiziari | 5.100.000 |
| Uditori giudiziari (dopo 6 mesi) | 3.570.000 |
| Uditori giudiziari | 3.060.000 |

MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

| FUNZIONI | Stipendio annuo lordo dal 1° luglio 1970 |
|---|---|
| Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato | 14.010.000 |
| Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato | 12.540.000 |
| Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato | 10.200.000 |
| Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina | 8.670.000 |
| Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato | 7.650.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina | 6.732.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato | 6.120.000 |
| Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato | 5.100.000 |
| Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato | 3.570.000 |

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1970, n. **1081.**

**Norme sulla liquidazione e riliquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza e degli altri assegni ordinari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che modifica la legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e per la programmazione economica;

Decreta:

### Art. 1.

Per le cessazioni dal servizio dei dipendenti dello Stato successive al 31 agosto 1971 la liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza si effettua sulla

base degli stipendi, paghe o retribuzioni in vigore alla data della cessazione dal servizio e degli altri eventuali assegni pensionabili spettanti alla data stessa. Gli stessi stipendi o paghe, ridotti del 10 per cento, si considerano ai fini della determinazione dell'assegno mensile spettante in aggiunta al trattamento di quiescenza al personale militare al quale è dovuto il trattamento economico di sfollamento.

Per il personale delle ferrovie dello Stato che cesserà dal servizio dopo il 31 agosto 1971, le competenze accessorie da sottoporre a ritenuta per il fondo pensioni ai sensi del regio decreto-legge 19 luglio 1924, n. 1322, sono considerate per una somma uguale ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti. Le competenze accessorie predette, da computare nella liquidazione delle pensioni, sono considerate per una somma uguale ad un decimo, nonchè ad un decimo degli eventuali assegni personali pensionabili e dei compensi per gli ex combattenti, goduti dall'agente al momento in cui ha cessato di percepire le competenze predette. Nel caso però di intervenute modifiche nella misura del trattamento di attività, si computano i corrispondenti stipendi, assegni e compensi risultanti dall'applicazione dell'ordinamento vigente alla data di cessazione dal servizio.

Art. 2.

La tabella di pensione di cui all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, quale risulta modificata per effetto di successive disposizioni, è sostituita, dal 1° settembre 1971, dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 3.

Con effetto dal 1° settembre 1971, l'art. 1, secondo comma, della legge 26 novembre 1953, n. 876, è sostituito dal seguente:

« Tale tredicesima mensilità, per i titolari di pensione o assegno decorrente da data non posteriore al 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 1° dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilità va concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti titoli al 1° dicembre, oppure all'atto della cessazione della pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta, rispettivamente, unitamente alla rata di pensione pagabile nel mese di dicembre oppure alla cessazione della pensione o dell'assegno ».

Con effetto dalla predetta data del 1° settembre 1971, l'art. 4 della legge 26 novembre 1953, n. 876, è sostituito dal seguente:

« Ai titolari di pensioni o assegni che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici in genere, ancorchè svolgano attività lucrativa, la tredicesima mensilità di cui al precedente art. 1 non compete relativamente al periodo in cui hanno prestato detta opera retribuita.

Qualora però l'importo della tredicesima mensilità che spetterebbe come pensionato, tenuto conto anche del caroviveri, sia superiore a quello della tredicesima mensilità dovuta in relazione alla nuova prestazione di opera retribuita, compete agli interessati la tredicesima mensilità nella misura pari alla differenza fra i due importi predetti ».

Art. 4.

Il settimo comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, è sostituito, con effetto dal 1° settembre 1971, dal seguente:

« La corresponsione dell'indennità integrativa speciale è sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorchè svolgano attività lucrativa ».

Art. 5.

A modifica di quanto disposto dall'art. 4 del regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 1870, la corresponsione degli assegni di caroviveri è sospesa, con effetto dal 1° settembre 1971, anche nei casi di prestazione di opera retribuita presso enti pubblici che svolgano attività lucrativa.

Art. 6.

Le pensioni ordinarie e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato, del fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria, del fondo per il culto, del fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato commissariato per l'emigrazione, relativi a cessazioni dal servizio anteriori al 1° settembre 1971, sono riliquidate d'ufficio, con effetto dalla data medesima, dalle amministrazioni competenti con provvedimento formale soggetto al controllo della Corte dei conti.

Fino a quando non sarà in pagamento la nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione prevista dal precedente comma sarà corrisposto mensilmente, a titolo di acconto, con effetto dalla stessa data del 1° settembre 1971, in aggiunta alla pensione o assegno in godimento al 31 agosto 1971, un importo netto pari al dieci per cento della rata netta mensile di pensione o assegno medesimi e di caroviveri.

Alla corresponsione dell'acconto provvedono d'ufficio le direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite di pensione o assegni e le amministrazioni competenti per le pensioni provvisorie.

All'atto del pagamento della nuova pensione o assegno risultante dalla riliquidazione, le direzioni provinciali del tesoro provvedono al conguaglio tra le somme spettanti e quelle pagate a titolo di acconto.

Art. 7.

La riliquidazione prevista dal precedente art. 6 si effettua:

1) considerando, in sostituzione degli stipendi, paghe o retribuzioni e degli altri eventuali assegni calcolati nella precedente liquidazione o riliquidazione, gli stipendi, paghe o retribuzioni e gli altri eventuali assegni pensionabili in vigore al 1° settembre 1971;

2) applicando le disposizioni in vigore al 1° settembre 1971;

3) lasciando invariato il numero degli anni di servizio e la percentuale considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione;

4) mantenendo fermo il grado, o, in mancanza, la qualifica, nonchè la posizione giuridica rivestiti alla data di cessazione dal servizio, salvo quanto disposto nei successivi commi;

5) lasciando invariato l'importo degli assegni percentuali pensionabili considerati nella precedente liquidazione o riliquidazione che derivino dall'applicazione dell'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, dall'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da altre analoghe disposizioni.

Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni che all'atto della cessazione dal servizio rivestivano una delle qualifiche fuse in applicazione della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini della riliquidazione si considera lo stipendio della classe corrispondente alla qualifica rivestita, con gli aumenti periodici già computati nella precedente liquidazione o riliquidazione.

Nel caso che la qualifica rivestita all'atto della cessazione dal servizio sia stata riprodotta o sostituita dopo il 30 giugno 1970 con più classi in luogo dell'unico stipendio previsto alla data predetta, ai fini della riliquidazione si considera lo stipendio della classe spettante in relazione alla anzianità di qualifica, valutando ai fini degli aumenti periodici l'anzianità eccedente quella complessivamente richiesta per la classe medesima.

Per il personale delle ferrovie dello Stato si applicano i criteri stabiliti dall'art. 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304.

### Art. 8.

Nei riguardi dei pensionati ex dipendenti delle cessate gestioni statali del dazio di consumo contemplati dalla legge 22 dicembre 1952, n. 3595, la riliquidazione della pensione prevista dal precedente art. 6 si effettua sulla base della totalità del servizio prestato e le pensioni risultanti dalla riliquidazione medesima sono a carico dello Stato, salvo per la somma già a carico dei comuni alla data del 31 agosto 1971. Analogo criterio è seguito nei riguardi degli altri titolari di pensioni o assegni a onere ripartito per i quali abbia trovato applicazione il disposto dell'art. 4 della legge 27 settembre 1963, n. 1315.

### Art. 9.

L'assegno mensile di cui all'art. 26, ultimo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, dovuto, in aggiunta al nuovo trattamento di quiescenza, al personale militare al quale compete il trattamento economico di sfollamento, è riliquidato, con effetto dal 1° settembre 1971 tenendo conto, per quanto riguarda il trattamento di attività, delle seguenti competenze:

stipendio o paga in vigore al 1° settembre 1971, ridotto del 10 per cento;

quote di aggiunta di famiglia;

indennità militare nelle misure vigenti al 1° settembre 1971;

assegno personale di sede, nei confronti di coloro per i quali l'assegno stesso sia calcolato e che al 1° settembre 1971 risiedono in comune con popolazione non inferiore a 700.000 abitanti.

### Art. 10.

Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui all'art. 34, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, nonchè gli assegni vitalizi a carico del fondo di previdenza per gli assuntori ferroviari, sono aumentati, con effetto dal 1° settembre 1971, in ragione del dodici per cento, escludendo dall'aumento stesso il carovita previsto dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 settembre 1947, n. 1088, e successive modificazioni; gli oneri relativi al sussidio di quiescenza ed agli assegni vitalizi per gli assuntori ferroviari sono a carico, rispettivamente, del fondo istituito con l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e di quello previsto dall'art. 17 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236.

Le pensioni, le quote di pensione, gli assegni ed il sussidio di quiescenza di cui al presente articolo non sono soggetti alla riliquidazione prevista dal precedente art. 6.

La corresponsione dell'aumento di cui al primo comma è disposta d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro che hanno in carico le relative partite.

### Art. 11.

Nei riguardi dei titolari di pensioni o assegni, cessati dal servizio con decorrenza anteriore al 1° settembre 1971, viene conservata a titolo di assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, a qualsiasi titolo spettanti, la eventuale differenza tra l'importo complessivo mensile netto del trattamento di quiescenza in godimento al 31 agosto 1971 e quello dovuto dal 1° settembre 1971.

Ai fini del raffronto si considerano la pensione e l'assegno, nonchè l'eventuale assegno personale di cui all'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

L'assegno personale di cui al primo comma è soggetto soltanto al bollo per tassa di quietanza e va corrisposto anche con la tredicesima mensilità spettante ai titolari di pensioni ordinarie ai sensi della legge 26 novembre 1953, n. 876.

Nei confronti del personale al quale si applica l'ultimo comma dell'art. 37 della legge 18 marzo 1968, n. 249, la pensione risultante dalla riliquidazione o dall'aumento percentuale è corrisposta nei limiti del trattamento netto in godimento al 31 agosto 1971.

### Art. 12.

L'aumento di pensione e l'eventuale assegno personale derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli non vanno computati:

ai fini di quanto disposto dagli articoli 2, ultimo comma, e 3, ultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, dall'art. 2, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 novembre 1947, n. 1331, e successive modificazioni, nonchè dall'articolo 7 della legge 10 febbraio 1962, n. 66;

per la determinazione del limite di reddito previsto dall'art. 6 della legge 25 novembre 1964, n. 1266.

Art. 13.

I precedenti articoli si applicano anche ai titolari di pensione a carico del fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nonchè ai titolari di assegni integrativi di carattere continuativo a carico della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134. Il relativo onere è a carico del fondo e della cassa predetti.

I provvedimenti di riliquidazione delle pensioni relative ai personali di cui al comma precedente sono adottati, anche per quanto riguarda la corresponsione degli acconti, dagli organi amministrativi del fondo e della cassa predetti in conformità alle rispettive norme di legge e di regolamento.

Art. 14.

La perdita della cittadinanza italiana non comporta, per i dipendenti dello Stato la perdita del diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 15.

Per accelerare la riliquidazione delle pensioni prevista nel presente decreto ed il pagamento delle pensioni stesse, sono autorizzate prestazioni straordinarie da retribuire con i compensi per lavoro straordinario, nei limiti massimi di orario e di spesa mensili previsti dalle vigenti disposizioni nonchè con i compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19 e successive modificazioni, per le prestazioni eccezionali, rese con il sistema del cottimo, in eccedenza ai limiti mensili predetti.

Il Ministro per il tesoro stabilirà d'intesa con le amministrazioni interessate, i criteri e le modalità per l'esecuzione dei lavori inerenti alla riliquidazione delle pensioni e, con propri decreti, provvederà alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione del presente decreto fa carico alle somme autorizzate con l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 249, sostituito con l'art. 19 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, considerate per l'anno 1971 nei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 3528 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, nell'anno 1971, nel bilancio dello Stato ed in quelli delle amministrazioni statali con ordinamento autonomo, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Sono abrogate le disposizioni precedenti incompatibili con quelle del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1971.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *gennaio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 239, *foglio n.* 89. — GRECO.

**Pensioni di riposo dei caporali e soldati dell'Esercito**

| GRADI | Minimo a 20 anni di servizio | Aumento per ogni anno di servizio utile | Massimo a 35 anni di servizio utile |
|---|---|---|---|
| Caporale maggiore e caporale . | 164.300 | 2.806 | 206.400 |
| Appuntato e soldato . . . . . | 140.800 | 2.806 | 182.900 |

**Pensioni di riposo dei sottocapi e comuni della Marina e degli avieri dell'Aeronautica**

| GRADI | Minimo a 20 anni di servizio | Aumento per ogni anno di servizio utile | Massimo a 32 anni di servizio utile |
|---|---|---|---|
| Sottocapo del C.E.M.M., primo aviere e aviere scelto . . | 164.300 | 3.508 | 206.400 |
| Comune di 1ª, 2ª e 3ª classe del C.E.M.M., aviere . . . . . . | 140.800 | 3.508 | 182.900 |

**Pensioni di riposo degli allievi carabinieri, degli allievi guardie di finanza, degli allievi guardie di pubblica sicurezza, degli allievi agenti di custodia delle carceri e degli allievi guardie forestali.**

| GRADI | Minimo a 20 anni di servizio | Aumento per ogni anno di servizio utile | Massimo a 30 anni di servizio utile |
|---|---|---|---|
| Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale | 154.800 | 4.240 | 197.200 |

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

(1651016) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.